

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J71H92000020011

DIREZIONE TECNICA

S.O. INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO – GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA-VOGHERA**

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione generale

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Q 0 1 0 1 R 5 2 R H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione per recepire richieste RFI e CSLPP	A. Colonna	Dicembre 2023	S. Viglietta	Dicembre 2023	L. Martinelli	Dicembre 2023	S. Padulosi	Dicembre 2023

ITALFERR S.p.A.
Ing. Padulosi Sera
Ordine degli Ingegneri di Roma
n. 25627 sez. A

File: IQ0101R52RHCA0000001A

n. Elab.:

INDICE

1	PREMESSA	4
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO	7
2.1	ATTIVITÀ ESTRATTIVA	7
2.1.1	<i>Normativa regionale e provinciale</i>	8
2.2	SMALTIMENTO E RECUPERO INERTI.....	10
2.2.1	<i>Normativa di riferimento in tema di rifiuti e materiali di risulta</i>	11
3	SITI DISPONIBILI PERL'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI.....	17
3.1	FONTI CONOSCITIVE	18
3.2	QUADRO RIEPILOGATIVO.....	18
3.3	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO	20
3.3.1	<i>ALLARA S.P.A. – Cava Cascina Opera Pia</i>	20
3.3.2	<i>ALLARA S.P.A. – Cava Cascina Guazza</i>	21
3.3.3	<i>INERTEK S.R.L</i>	22
3.3.4	<i>ALLARA S.P.A. – Cava Cascina Guazza</i>	23
4	SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE.....	24
4.1	FONTI CONOSCITIVE	24
4.2	IMPIANTI DI RECUPERO.....	25
4.2.1	<i>S.R.T. Spa</i>	26
4.2.2	<i>Selval Casei Srl</i>	28
4.2.3	<i>NGF s.r.l.</i>	29
4.2.4	<i>Ecodero s.r.l.</i>	30
4.3	DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI / SPECIALI NON PERICOLOSI	31
4.3.1	<i>Quadro riepilogativo</i>	31

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	3 di 55

4.3.2	S.R.T. Spa	32
4.3.3	A.R.AL Spa	33
4.3.4	S.R.T. Spa	34
4.3.5	Selval Casei Srl.....	35
4.4	DISCARICHE PER RIFIUTI PERICOLOSI.....	36
4.4.1	Quadro riepilogativo.....	36
4.4.2	Grassano Spa.....	37
4.4.3	Marazzato Soluzioni ambientali Srl.....	38
4.4.4	Sirchi Srl.....	39

ALLEGATI

Allegato 1 - Autorizzazioni siti di approvvigionamento

Allegato 2 - Autorizzazioni impianti di recupero

Allegato 3 - Autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti inerti / speciali non pericolosi

Allegato 4 - Autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti pericolosi

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 4 di 55

1 **PREMESSA**

Il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera si inserisce nel quadro complessivo degli interventi previsti nello scenario di potenziamento dell'offerta ferroviaria delle direttrici Milano-Genova e Torino-Alessandria-Piacenza.

Nell'ambito dei Progetti per il Piano Lombardia ed al fine di dare continuità all'attivazione del Terzo Valico dei Giovi, RFI ha valutato l'opportunità di effettuare un potenziamento infrastrutturale del corridoio Milano – Genova, includendo negli interventi da realizzare anche il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera.

Il quadruplicamento tra Tortona e Voghera permetterà di disporre della capacità necessaria per soddisfare gli incrementi di traffico sulle due direttrici. Il layout infrastrutturale di progetto consentirà una separazione dei flussi di traffico tra i collegamenti Torino/Alessandria - Piacenza e le relazioni Milano – Genova garantendo una riduzione delle interferenze negli impianti, a beneficio di un incremento complessivo della regolarità di circolazione.

In particolare, è prevista in progetto un'opera di scavalco consentirà di instradare i treni provenienti da Genova (via TVG)/Alessandria e diretti verso Piacenza sulla "linea Piacenza" senza interferire con i treni provenienti da Milano e diretti verso Genova (via TVG)/Alessandria, che costituiscono il flusso principale secondo il nuovo modello di esercizio. Con quest'opera, da un lato si eliminano le interferenze sulla "linea Milano" in stazione di Tortona, dall'altro si consente una più equa ripartizione dei flussi sui quattro binari.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova coppia di binari tra la Stazione di Tortona e di Voghera, in affiancamento a quella esistente, per un'estesa di circa 16 km.

Le caratteristiche di progetto della linea sono le seguenti:

- modulo linea 750 m
- peso assiale D4
- Codifica per Trasporto Combinato P/C 80
- velocità di progetto 200 km/h in rango C, salvo riduzioni puntuali
- tipologia di traffico: misto (passeggeri e merci)
- profilo minimo degli ostacoli: PMO 5

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 5 di 55

È previsto un sistema di distanziamento a 5' tra due treni a seguito. La gestione ed il comando della circolazione dell'insieme della linea quadruplicata, avverrà dal Posto Centrale di Milano Greco Pirelli.

Il regime di circolazione previsto è ERTMS L2 sovrapposto al segnalamento laterale.

Il perimetro dell'intervento riguarda la tratta Tortona (esclusa) – Voghera (esclusa). Gli interventi previsti negli impianti di Tortona e Voghera sono minimali e atti ad accogliere i nuovi binari di quadruplicamento.

È previsto l'adeguamento della fermata di Pontecurone per l'inserimento dei due nuovi binari e di conseguenza saranno adeguati a STI i marciapiedi a servizio viaggiatori (altezza pari a H=55 cm e lunghezza utile di 250 m). Inoltre, il sottopasso dovrà essere opportunamente adeguato per garantire la piena accessibilità anche alle PRM. Le periferiche laP installate nella fermata dovranno essere adeguate per caratteristiche e quantitativi allo standard RFI.

Il Piano di Committenza del progetto prevede un unico appalto multidisciplinare e trattative private singole per le riconfigurazioni tecnologiche degli apparati esistenti.

Il presente documento contiene le indicazioni relative alle disponibilità sul territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte, nell'intorno delle aree di progetto, di siti di cava per l'approvvigionamento del materiale inerte necessario alla realizzazione degli interventi e di impianti autorizzati per lo smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni che saranno gestiti in regime di rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Le informazioni riportate nel documento scaturiscono da contatti sul territorio con le imprese di estrazione e lavorazione e/o recupero materiale di cava nonché contatti con Enti, Province e Comuni.

In particolare, vengono analizzati i seguenti argomenti:

- normativa nazionale e regionale sulle attività estrattive;
- cave disponibili per l'estrazione di materiali inerti;
- normativa nazionale e regionale sul trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- siti disponibili per il conferimento dei materiali di risulta;
- autorizzazioni dei siti individuati per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali di risulta.

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 6 di 55

I dati sono pertanto stati raccolti al fine di appurare la possibilità di soddisfare le esigenze del progetto nell'ambito di un'area non eccessivamente estesa, individuando all'interno di questa ultima gli impianti in grado di fornire materiali dalle caratteristiche e quantità conformi a quelle richieste dal progetto stesso e i siti più vicini e facilmente raggiungibili per il conferimento dei materiali di risulta delle lavorazioni.

Nel presente documento e nell'elaborato grafico correlato (cfr. IQ0101R52CZCA0000001A - Corografia individuazione siti di approvvigionamento e smaltimento) vengono forniti i dati necessari all'individuazione e localizzazione dei siti di cava attivi e degli impianti di smaltimento/trattamento/recupero selezionati.

In fondo a questo documento sono inoltre allegati la seguente documentazione:

- Allegato 1 - Autorizzazioni siti di approvvigionamento
- Allegato 2 - Autorizzazioni impianti di recupero
- Allegato 3 - Autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti inerti / speciali non pericolosi
- Allegato 4 - Autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti pericolosi

Sarà onere dell'Appaltatore, propedeuticamente all'avvio dei lavori, verificare l'effettiva presenza e disponibilità sul territorio dei siti di seguito indicati, nonché di ulteriori impianti al fine di garantire per tutta la durata dell'intervento la gestione dell'approvvigionamento degli inerti e dei materiali di risulta in conformità con la normativa vigente e con l'avanzamento delle lavorazioni.

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 7 di 55

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati gli aspetti normativi che regolano le attività estrattive, il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

2.1 Attività estrattiva

Normativa nazionale

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività estrattive a livello nazionale:

- Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto;
- Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), in seguito ai quali le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", che ha attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni.

La disciplina delle attività estrattive è regolata a livello nazionale dal Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto:

I^a Categoria (materiali e sostanze di miniera):

- a. minerali utilizzabili per l'estrazione dei metalli, metalloidi e loro composti;
- b. grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;
- c. fosfati sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C;
- d. pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e. sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

II^a Categoria (materiali di cava):

- a. torbe;

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 8 di 55

- b. materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c. terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;
- d. altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria.

Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di I categoria sono soggette al regime di concessione; i giacimenti in territorio nazionale appartengono al demanio statale (o regionale) e vengono dati in concessione ad imprese per lo sfruttamento del materiale. L'amministrazione statale preposta al rilascio delle concessioni è il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.

In seguito ai decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale.

2.1.1 Normativa regionale e provinciale

Regione Lombardia

Fin dal 1975 la Regione Lombardia si è dotata di strumenti normativi in materia di cave, dapprima con l'obiettivo di introdurre l'obbligo di autorizzazione l'apertura e l'esercizio delle cave e successivamente con quello di ricondurre il rilascio delle autorizzazioni allo strumento della pianificazione. Si è voluto così favorire una valutazione congiunta degli aspetti economici, occupazionali, ambientali e territoriali, indirizzando la materia delle attività estrattive verso un approccio basato sul concetto di sviluppo sostenibile. Attualmente, con apposita legge regionale, le attività di pianificazione e di autorizzazione sono state delegate alle Province e quelle di controllo ai Comuni.

Ogni Provincia lombarda, in conformità con L.R. 18/82 14/98, ha elaborato il proprio Piano Cave, approvato dal Consiglio Regionale. I Piani stabiliscono la localizzazione e la quantità delle risorse utilizzabili individuate nel territorio provinciale suddividendole per tipologia di materiale.

La normativa regionale, con autorizzazione o concessione della Regione, consente l'estrazione delle sostanze di cava anche in ambiti estrattivi non previsti dai Piani per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale o regionale, limitatamente ai quantitativi occorrenti. Si tratta delle note Cave di prestito utilizzate, ad esempio, per la realizzazione di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie.

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 9 di 55

La vigente normativa regionale, in particolare la L.R. 14/98, rafforza la necessità di una valutazione delle caratteristiche ambientali e territoriali nella formazione dei Piani Cave. Le province devono valutare la situazione geologica ed idrogeologica del territorio, la vulnerabilità ambientale dovuta alla presenza di colture agrarie ed arboree in atto o possibili nelle medesime zone, la destinazione attuale delle aree interessate, la consistenza e le caratteristiche dei giacimenti intesi come risorsa naturale non rinnovabile, la necessità di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica. Di particolare importanza è la relazione fra la pianificazione dell'attività estrattiva ed il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), il cui obiettivo è di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico. Ad oggi sono state censite 30 cave ricadenti in fasce fluviali (individuate nel relativo Piano Stralcio) e comprese nel territorio lombardo del bacino del Po.

Il PAI stabilisce, tra l'altro, le norme sulla programmazione degli interventi nei territori delle fasce fluviali e nello specifico per le attività estrattive individua le condizioni di compatibilità e quindi di ammissibilità nelle fasce A e B. In particolare, le attività estrattive devono essere indicate nei Piani di settore che devono garantire il rispetto delle prescrizioni e dei seguenti criteri di compatibilità del PAI:

- deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti;
- deve essere valutata la convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative aventi minore impatto ambientale;
- devono essere definite le modalità di ripristino, di manutenzione e di gestione delle aree;
- gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere e migliorare le condizioni idrauliche ambientali della fascia fluviale;
- i piani di settore devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale.

L'attività di estrazione da miniere non è invece attualmente soggetta né a programmazione né a pianificazione.

Ad oggi le province di Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Sondrio - in conformità con la più recente normativa regionale - hanno elaborato i nuovi Piani Cave, ora in fase di approvazione da parte del Consiglio Regionale. I Piani approvati possono subire variazioni o revisioni per l'intervento di

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 10 di 55

eventuali fabbisogni aggiuntivi o per eventuali adeguamenti tecnici normativi: hanno validità massima di dieci anni per i settori sabbia, ghiaia e argille e di venti per il settore lapideo.

La provincia di Pavia è attualmente dotata di una Variante del Piano cave approvata con D.C.R. 16 marzo 2021 - n. XI/1821 in ottemperanza alla D.C.R. 11 aprile 2017, n.X/1491.

La variante propone un nuovo inserimento, l'ATE a97, nel settore merceologico dell'argilla e riconferma i siti già presenti nel piano cave vigente, stralciando solo gli ATE g94 e g95.

Regione Piemonte

La Regione Piemonte con la L.R. n. 23 del 17 novembre 2016 disciplina la pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali.

Con la L.R. 23/2016 vengono disciplinate le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette all'estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*).

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022, costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive di cava ai sensi della legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 ed è volto a perseguire il corretto equilibrio tra i valori territoriali, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento.,

Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. Al momento non risulta ancora concluso l'iter di approvazione del PRAE e per la provincia di Alessandria è stato reperito un elenco delle Cave e miniere attive aggiornato al 31 marzo 2021.

2.2 Smaltimento e recupero inerti

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 11 di 55

2.2.1 Normativa di riferimento in tema di rifiuti e materiali di risulta

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti a livello nazionale.

Normativa di riferimento in tema di rifiuti e materiali di risulta

Deliberazione del 27.07.1984	<i>Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti</i>
D.M. del 5.02.1998 e s.m.i.	<i>Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22</i>
L. n.93 del 23 marzo 2001, n.93	<i>Disposizioni in campo ambientale (collegato ambientale) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79</i>
D.Lgs. n. 36 del 13.1.2003 e s.m.i	<i>Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti</i>
D.M. del 13 marzo 2003	<i>Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</i>
D.M. n.248 del 29.07. 2004	<i>Disciplina delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei beni di amianto e prodotti contenenti amianto</i>
D. Lgs. n.152 del 3.04 2006	<i>Norme in materia ambientale</i>
D.M. 22 .12.2010	<i>Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri</i>
D. Lgs. n. 205 del 3.12.2010	<i>Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006</i>
D.M. 27.09.2010	<i>Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005</i>
Legge n. 28 del 24.03 2012	<i>Conversione, con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, recante Misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente</i>

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 12 di 55

Legge n. 35 del 4.04.2012	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (cd. “Semplificazioni”)</i>
D.M. n. 161 del 10.08.2012	<i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>
Legge n.98 del 9.08.2013	<i>Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</i>
D.P.R. n. 120 del 13.06.2017	<i>Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164</i>
D. Lgs n. 116 del 3.09.2020	<i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.</i>
D. Lgs. n. 121 del 3.09.2020	<i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti</i>

Decreto legislativo 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Come noto, la normativa in tema di rifiuti è stata modificata con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, la cui promulgazione ha favorito il riordino in un testo unico di varie disposizioni normative in campo ambientale.

La gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte IV, titolo I del D. Lgs.152/06 che fornisce i criteri generali per la riduzione della produzione e l'applicazione di tecniche che consentano di recuperare quanto più possibile nell'ottica di smaltire solo le frazioni residuali derivanti dal loro trattamento.

Nell'allegato D alla parte IV viene riportato l'elenco dei rifiuti con relativo codice a sei cifre (CER) e i criteri di attribuzione del codice stesso. L'elenco dei rifiuti è suddiviso in 20 capitoli, differenziati in base al loro ambito di provenienza. Le tipologie, in ogni capitolo, sono individuate da tre coppie di cifre, di cui la prima individua l'attività che ha prodotto il rifiuto, la seconda il processo specifico all'interno della generica attività, la terza definisce la singola tipologia di rifiuto.

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 13 di 55

Nell'elenco dei rifiuti sono inoltre presenti alcune voci, definite voci specchio, delle quali una si riferisce al rifiuto pericoloso per la presenza o meno di sostanze pericolose e l'altra allo stesso rifiuto, non pericoloso.

La natura pericolosa del rifiuto viene stabilita valutando se le sostanze pericolose in esso contenute lo sono in concentrazioni uguali o maggiori ai limiti indicati nell'articolo 2 della Decisione 2000/532/CE, cioè mediante una verifica chimico-analitica dei contaminanti e non più della provenienza dei rifiuti.

A partire dal 1° giugno 2015 è divenuto obbligatorio attenersi alle disposizioni del Regolamento (UE) n.1357 del 18/12/2014 che, sostituendo l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, elimina i codici H che allo stato attuale identificano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e introduce i nuovi codici HP relazionati con i codici di indicazione di pericolo risultanti dal regolamento CLP relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CE n. 1272/2008).

Lo stesso D. Lgs. 152/06 fornisce anche indicazioni sul deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb), ossia il raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo in cui essi sono prodotti prima dell'avvio alle operazioni di recupero o smaltimento.

Nello stesso riferimento normativo vengono riportati i criteri di classificazione dei rifiuti (art. 184), l'obbligo di tenere registri di carico e scarico dei rifiuti (art. 190), i criteri che disciplinano il trasporto (art. 193), le modalità per l'autorizzazione di impianti di trattamento sia fissi che mobili (art. 208) e le procedure semplificate legate ad operazioni di recupero (artt. 214 e 216).

Classificazione delle discariche

L'articolo 182, comma 7, del D. Lgs. 152/06 stabilisce che lo smaltimento in discarica è disciplinato dal D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che recepisce la Direttiva Europea 1999/31/CE (26/04/99) relativa alle discariche di rifiuti. I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono invece definiti dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 che ha abrogato il D.M. 27 settembre 2010.

Le discariche, in base all'attuale disciplina, sono classificate nelle seguenti tre categorie:

- Discarica per rifiuti inerti;
- Discarica per rifiuti non pericolosi;
- Discarica per rifiuti pericolosi.

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 14 di 55

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle suddette tipologie di impianti.

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica secondo i seguenti punti:

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza.
3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore degli stessi, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.
6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

L'articolo 7-quarter del decreto fissa i criteri di ammissibilità dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per inerti. In particolare, dei rifiuti di interesse per l'appalto in oggetto sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione le tipologie identificate dai seguenti codici C.E.R.: 17.01.01 (cemento), 17.01.02 (mattoni), 17.01.03 (mattonelle e ceramiche),

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 15 di 55

17.01.07 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 17.02.02 (vetro), 17.05.04 (terre e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati).

Inoltre, sono conferibili in discarica per rifiuti inerti i rifiuti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 7-bis dello stesso decreto, soddisfano i seguenti requisiti:

- sottoposti a test di cessione, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dell'Allegato 4;
- non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 4 del citato Allegato 4.

Sono ammissibili in discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che soddisfano i limiti di cui alla tabella 5-a dell'Allegato 4.

Qualora i rifiuti prodotti non risultino ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi, si procederà alla verifica di ammissibilità in discarica per rifiuti pericolosi qualora siano soddisfatti i limiti di cui alla tabella 6 dell'Allegato 4.

Recupero di rifiuti

Il recupero di rifiuti è disciplinato dal D.M. 5 febbraio 1998, modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186.

L'Art.1 definisce i principi generali:

1. le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

- a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;*
- b) causare inconvenienti da rumori e odori;*
- c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;*

2. negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 16 di 55

3. *le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:*

a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;

4. *le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.*

L'Art.3 è relativo alle attività di recupero di materia:

1. *le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;*

2. *i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni;*

3. *restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.*

Gli artt.4 e 5 riguardano il recupero energetico e il recupero ambientale, mentre l'Art.6 contiene le disposizioni relative alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi. Vengono in particolare disciplinate le quantità massime di tali rifiuti che possono essere messi in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti di recupero.

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 17 di 55

Gli artt. 8 e 9 definiscono le modalità di campionamento e analisi dei rifiuti.

L'Art.8 definisce i criteri per il campionamento e l'analisi:

1. *il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";*
2. *le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;*
3. *il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono effettuate in conformità alla norma Uni 9903;*
4. *il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;*
5. *il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta;*
6. *il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.*

L'Art.9 definisce i criteri per il test di cessione:

1. *ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui all'allegato 3 al decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";*
2. *il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3;*
3. *i test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.*

3 SITI DISPONIBILI PERL'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 18 di 55

3.1 Fonti conoscitive

Nel presente elaborato si analizza la disponibilità sul territorio di siti di cava per l'approvvigionamento dei materiali inerti.

Si precisa che gli impianti di seguito riportati sono stati selezionati in ragione dell'adeguatezza dei materiali estratti alle caratteristiche richieste dal progetto, della distanza intercorrente con l'area di intervento, nonché della dotazione di titoli autorizzativi in termini di validità.

Sarà comunque onere dell'Appaltatore qualificare in fase di esecuzione gli impianti di approvvigionamento, verificandone disponibilità ed attività, integrando eventualmente l'elenco di cui sotto.

3.2 Quadro riepilogativo

Tutti i siti presi in considerazione per vicinanza alle aree di progetto sono stati riportati nella tavola IQ0101R52CZCA0000001 - Corografia individuazione siti di approvvigionamento e smaltimento.

La seguente Tabella 3-1 riporta l'elenco delle cave attive individuate in prossimità delle aree di intervento. Sarà comunque onere dell'Appaltatore qualificare in fase di esecuzione gli impianti di approvvigionamento, verificandone disponibilità ed attività, integrando eventualmente l'elenco di cui sotto.

CAVE - Ambito Estrattivo					
COMUNE	CAVA/ATE	N° AUTORIZZ.	VOLUMI (m ³ /anno)	DISTANZA	PROPRIETARI
SEZZADIO (AL)	CAVA CASCINA OPERA PIA	n. 820 del 01/10/2021 Validità 5 anni	250.000 mc	c.a. 55 km da punto baricentrico del progetto	ALLARA S.P.A. Strada Frassineto Po n. 42 – 15033 Casale M.to (AL)
CASALE MONFERRATO (AL)	CAVA CASCINA GUAZZA	n. 25 del 25/01/2022 Scadenza 10/01/2027	1.900.000 mc	c.a. 42 km da punto baricentrico del progetto	ALLARA S.P.A. Strada Frassineto Po n. 42 – 15033 Casale M.to (AL)
ALESSANDRIA (AL)	CAVA CASCINA GRANARA	n. 1030 del 13/11/2023 Scadenza 24/7/2033	4.000.000 mc	c.a. 39 km da punto baricentrico del progetto	INERTEK S.R.L. Via Case Sparse, 14, 15121 Alessandria AL
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)	CAVA CASCINA ROGNONE	n. 396 del 18/05/2023 Validità 5 anni	800.000 mc	c.a. 43 km da punto baricentrico del progetto	ALLARA S.P.A. Strada Frassineto Po n. 42 – 15033 Casale M.to (AL)

Tabella 3-1: Siti di approvvigionamento inerti

3.3 Siti di approvvigionamento

3.3.1 ALLARA S.P.A. – Cava Cascina Opera Pia

L'ALLARA S.p.A (con sede a Casale Monferrato, in via Strada Frassineto Po n. 42) gestisce la **Cava Cascina Opera Pia** (Codice/posizione BDAE M1419A) nel Comune di Sezzadio (AL) all'interno del Polo estrattivo identificato dal PRAE Piemonte con codice A01002.



Figura 1: Cava Cascina Opera Pia foto aerea.

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Scadenza autorizzazione
C1	Sezzadio (AL)	ALLARA S.p.A.	Materiale alluvionale	2026

3.3.2 ALLARA S.P.A. – Cava Cascina Guazza

L'ALLARA S.p.A (con sede a Casale Monferrato, in via Strada Frassineto Po n. 42) gestisce la **Cava Cascina Guazza** (Codice/posizione BDAE M0214A) nel Comune di Casale Monferrato (AL) all'interno del Polo estrattivo identificato dal PRAE Piemonte con codice A01005.




Figura 2: Cava Cascina Guazza - foto aerea.

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Scadenza autorizzazione
C2	Casale Monferrato (AL)	ALLARA S.p.A.	Materiale alluvionale	2027

3.3.3 INERTEK S.R.L

La Società INERTEK S.r.l. (con sede ad Alessandria, in via Case Sparse, 14) gestisce la **Cava Granara** (Codice/posizione BDAE M1803A) nel Comune di Alessandria (AL) all'interno del Polo estrattivo identificato dal PRAE Piemonte con codice A01004. La Cava ha una potenzialità estrattiva autorizzata di circa 4.000.000 di mc. L'impianto di estrazione con pompa a suzione che arriva alla profondità di 25 m in acqua ha una capacità estrattiva di 400 Ton/h.




Figura 3: Cava Cascina Granara - foto aerea.

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Scadenza autorizzazione
C3	Alessandria	INERTEK S.r.l.	Materiale alluvionale	2033

3.3.4 ALLARA S.P.A. – Cava Cascina Guazza

L'ALLARA S.p.A (con sede a Casale Monferrato, in via Strada Frassineto Po n. 42) gestisce la **Cava Cascina Rognone** (Codice/posizione BDAE M1227A) nel Comune di Castellazzo Bormida (AL) all'interno del Polo estrattivo identificato dal PRAE Piemonte con codice A01001.



Figura 4: Cava Cascina Rognone - foto aerea.

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Scadenza autorizzazione
C4	Castellazzo Bormida (AL)	ALLARA S.p.A.	Materiale alluvionale	2028

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 24 di 55

4 SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

4.1 Fonti conoscitive

Nel presente paragrafo si riportano le risultanze dell'attività delle ricerche effettuate al fine di individuare sia i siti necessari al conferimento dei materiali in regime di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i....

Si precisa che tutti gli impianti di seguito riportati sono stati selezionati sulla base della distanza dall'intervento, nonché sulla verifica degli atti autorizzativi in termini di validità e nel caso degli impianti di smaltimento rifiuti, anche sulla conformità con i CER di interesse. In riferimento agli impianti di recupero si fa presente che l'elenco contiene sia impianti autorizzati in forma ordinaria (art. 208 del DLgs.152/2006 e s.m.i.), che in forma semplificata (art. 216 del DLgs.152/2006 e s.m.i.) e che anche essi sono stati selezionati sulla base della distanza dall'intervento, nonché sulla verifica degli atti autorizzativi in termini di validità e conformità con i CER di interesse.

Sarà comunque onere dell'Appaltatore qualificare in fase di esecuzione gli impianti verificandone disponibilità ed attività, integrando eventualmente l'elenco di cui sotto. L'appaltatore, si potrà avvalere dell'elenco in esame, avendo cura, in fase operativa, a seguito della classificazione/caratterizzazione dei rifiuti, in capo allo stesso, di verificare la disponibilità degli impianti citati.

Per quanto concerne le fonti riguardanti le autorizzazioni per le attività smaltimento e recupero sono stati consultati i siti istituzionali delle provincie, della Regione Piemonte e Regione Lombardia ma anche le amministrazioni delle singole società di smaltimento.

4.2 Impianti di recupero

La seguente tabella riporta l'elenco degli impianti di recupero per rifiuti inerti/speciali pericolosi e non individuati in prossimità delle aree di intervento.

Tabella 4-1 Impianti di recupero, stoccaggio e trattamento dei materiali di risulta in regime rifiuti

IMPIANTI DI RECUPERO, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA IN REGIME RIFIUTI						
SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI/ ATTIVITÀ AUTORIZZATE	DISTANZA (Km)	N. AUTORIZZAZIONI	SCADENZA AUTORIZZAZIONI
SRT Spa.	S.P. per Castelnuovo Scrvia s.n.c.	Tortona (AL)	R13 D15 R3	7	DDAP2-914 - 2020 n.p.g.20200051759 del 29/09/2020	30/06/2030
SRT Spa.	Strada vecchia per Bosco Marengo s.n.c.	Novi Ligure (AL)	R13	23	DDAP2-1186-2020 n.p.g.20200070519 del 15/12/2022	05/07/2026
SELVAL CASEI	Strada provinciale, 12	Casei Gerola (PV)	R13 (7.442 m³) R5 (66.000 t/a)	8	n. 8/2020 – R Variante alla 17/2018-R del 09/10/2018	09/10/2028
NGF Srl	via Cavallari 7	Casal Cermelli (AL)	R13 R5 Tot. 60.000 t/a	26	n. 1044 del 11/04/2019	10/04/2029
ECODERO S.R.L.	Strada per San Cipriano, snc	BRONI	R13 R5 Tot. 280.000 t/a	31	n° 5/2020 – R del 31/03/2020	30/03/2030

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 26 di 55

4.2.1 S.R.T. Spa

Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti costituita nel 1977 come Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi "Ovadese – Valle Scrivia" e operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli assimilabili prodotti nel proprio bacino territoriale.

La società attualmente ha in gestione:

- due discariche per rifiuti non pericolosi in Novi Ligure e Tortona,
- due piattaforme di valorizzazione dei rifiuti e dei residui speciali in Novi Ligure e Tortona,
- due impianti di selezione meccanica RSU indifferenziato nelle discariche di Novi Ligure e Tortona e un impianto di stabilizzazione della frazione organica proveniente dalla selezione meccanica nella discarica di Tortona.

Entrambi gli stabilimenti sono autorizzati con scadenze al 30/06/2030 (impianto di Tortona) e 05/07/2026 per quello di Novi Ligure.



Figura 5: SRT Spa Impianti di Tortona (sx) e Novi Ligure (dx) Foto aerea.

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
R1	SRT Spa	Tortona	170504 170904*	R3-R13-D15	Recupero	-	30/06/2030
R2	SRT Spa	Novi Ligure	170504 170904*	R13	Recupero	-	05/07/2026

4.2.2 Selval Casei Srl

Selval è una azienda nata oltre 30 anni fa che nel 1999, come diversificazione, ha aperto una divisione Ecologia che ha saputo svilupparsi e cogliere le opportunità del nascente mercato dei RAEE, investendo ogni anno in nuovi impianti, mezzi e competenze. Oggi il gruppo, grazie alla continua crescita e ad alcune acquisizioni mirate, conta 7 stabilimenti e tratta oltre 130.000 ton di rifiuti trattati ogni anno.

L'impianto di Casei Gerola è autorizzato con Autorizzazione n. 8/2020 – R della Provincia di Pavia, variante all'Autorizzazione n. 17/2018-R del 09/10/2018, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.. Il sito ha una potenzialità di 60.000 ton/anno, con deposito preliminare di rifiuti pericolosi di 200 mc e messa in riserva di rifiuti pericolosi per 268 mc e non pericolosi per 3.172 mc.



Figura 6: Foto aerea dell'impianto di Casei Gerola (PV)

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
R4	Selval Casei Srl	Casei Gerola	170504 170904*	R5-R13-R12	Recupero	60.000	09/10/2028

4.2.3 NGF s.r.l.

La società NGF S.r.l. nasce negli anni '40 come azienda familiare specializzandosi nella produzione, vendita e posa di conglomerati bituminosi utilizzando sia materiali naturali che riciclati, e dal 2010 opera nel campo del recupero con un'attenzione particolare al rispetto dell'ambiente. La società è titolare di Autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 rilasciata dal Suap di Casal Cermelli con provvedimento 1044 del 11/04/2019 di cui è parte integrante la determinazione di adozione della Prov. di Pavia DDAP2-685-2018 del 28/11/2018.



Figura 7: Foto aerea dell'impianto di Casal Cermelli (AL)

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
R5	NGF Srl	Casal Cermelli	170904*	R5-R13-R12	Recupero	60.000	09/10/2028

4.2.4 Ecodero s.r.l.

Società che gestisce l'impianto di recupero di Broni per l'esercizio di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi riconosciuto dal settore tutela ambientale della provincia di Pavia (Procedura ordinaria autorizzazione n° 5/2020 – R del 31/03/2020) per un quantitativo di 280.000,00 tonnellate/anno.



Figura 8: Foto aerea dell'impianto di recupero di Broni

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
R6	Ecodero Srl	Broni	170508 170504 170904*	R5-R13	Recupero	280.000	30/03/2030

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 31 di 55

4.3 Discariche per rifiuti inerti / speciali non pericolosi

4.3.1 Quadro riepilogativo

La seguente tabella riporta l'elenco delle **discariche per rifiuti inerti/speciali non pericolosi** individuati in prossimità delle aree di intervento.

Sarà comunque a cura dell'Appaltatore verificare gli estremi autorizzativi degli impianti di smaltimento da lui individuati nella successiva fase progettuale preventivamente alla realizzazione delle opere.

Tabella 4-2: Impianti di smaltimento

Codice	Società	Comune	Località	C.E.R. Autorizzati	Scadenza Autorizzazione	Disponibilità	Distanza (Km)
DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI							
D1	SRT Spa	Tortona	SP per Castelnuovo Scivia snc	170504 170904	30/06/2030		7
D2	A.R.A.L. Spa	Solero (AL)	Fraz. Cologna	170504 170904	03/12/2027		32
DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI							
NP1	SRT Spa	Tortona	SP per Castelnuovo Scivia snc	170504 170904	30/06/2030		7
NP2	Selval Casei Srl	Casei Gerola (PV)	S. Provinciale n. 12	170504 170904	09/10/2028	60.000	8

4.3.2 S.R.T. Spa

Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti costituita nel 1977 come Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi "Ovadese – Valle Scrivia" e operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli assimilabili prodotti nel proprio bacino territoriale.




Figura 9: SRT Spa Impianti di Tortona Foto aerea.

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA
D1	SRT Spa	Tortona	170504 170904*	Discarica per inerti	-	30/06/2030

4.3.3 A.R.AL Spa

L'Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. è la società di capitali che nel 2003 ha ereditato le proprietà e le attività operative in capo al precedente Consorzio Alessandrino dei Rifiuti Solidi Urbani; trasformatosi il 16/12/03, i sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002, in Consorzio di Bacino. La discarica di Loc. Calogna in comune di Solero è stata attivata il 20 agosto 2012 e sta ricevendo i rifiuti di scarto provenienti dall'impianto dell'ARAL di Castelceriolo oltre a materie prime (MPS) utilizzate per la copertura giornaliera e per la costruzione di piste interne atte al miglioramento dei punti di scarico.



Figura 10: A.R.AL Spa Foto aerea dell'impianto di Solero.

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA
D2	A.R.AL Spa.	Solero (AL)	170504 170904	Discarica per inerti	846.000 mc	03/12/2027

4.3.4 S.R.T. Spa

Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti costituita nel 1977 come Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi "Ovadese – Valle Scrivia" e operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli assimilabili prodotti nel proprio bacino territoriale.



Figura 11: S.R.T. Spa Foto aerea dell'impianto

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
NP1	SRT Spa	Tortona	170504 170904*	D15	Deposito preliminare	-	30/06/2030

4.3.5 Selval Casei Srl

Seval è una azienda nata oltre 30 anni fa che nel 1999, come diversificazione, ha aperto una divisione Ecologia che ha saputo svilupparsi e cogliere le opportunità del nascente mercato dei RAEE, investendo ogni anno in nuovi impianti, mezzi e competenze. Oggi il gruppo, grazie alla continua crescita e ad alcune acquisizioni mirate, conta 7 stabilimenti e tratta oltre 130.000 ton di rifiuti trattati ogni anno.

L'impianto di Casei Gerola è autorizzato con Autorizzazione n. 8/2020 – R della Provincia di Pavia, variante all'Autorizzazione n. 17/2018-R del 09/10/2018, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.. Il sito ha una potenzialità di 60.000 ton/anno.




Figura 12: Foto aerea dell'impianto di Casei Gerola (PV)

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
NP2	Selval Casei Srl	Casei Gerola	170504 170904*	D13 D14 D15	Discarica	60.000	09/10/2028

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 36 di 55

4.4 Discariche per rifiuti pericolosi

4.4.1 Quadro riepilogativo

La seguente tabella riporta l'elenco delle **discariche per rifiuti pericolosi** individuati in prossimità delle aree di intervento.

Sarà comunque a cura dell'Appaltatore verificare gli estremi autorizzativi degli impianti di smaltimento da lui individuati nella successiva fase progettuale preventivamente alla realizzazione delle opere.

Tabella 4-3: Impianti di smaltimento rifiuti pericolosi

Codice	Società	Comune	Località	C.E.R. Autorizzati	Scadenza Autorizzazione	Disponibilità	Distanza (Km)
DISCARICHE PER RIFIUTI PERICOLOSI							
P1	Grassano Spa	Predosa (AL)	Via per Retorto 31	170503* 170507* 170903*	20/05/2024	-	30
P2	Marazzato Soluzioni Ambientali Srl	Casale Monferrato (AL)	strada Mortara 2 - Fraz. Terrenova	170503* 170507* 170903* 170605*	22/12/2026	250 t/g-	42
P3	Sirchi Srl	Cucciago (CO)	Via della Stazione n. 6/M	170503* 170507* 170903* 170605*	24/09/2026	167.000 t/a	87

	VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA					
	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA IQ01	LOTTO 01 R 52	CODIFICA RH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 37 di 55

4.4.2 Grassano Spa

Grassano S.p.A è la società che detiene e gestisce l'omonima piattaforma di stoccaggio e trattamento di rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi situata a Predosa (AL).



Figura 13: Foto aerea dell'impianto di Predosa (AL)

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
P1	Grassano Spa	Predosa (AL)	170503* 170507* 170903*	D13 D14 D15	Discarica	-	20/05/2024

4.4.3 Marazzato Soluzioni ambientali Srl

Il Gruppo Marazzato, che gestisce la discarica di Casale Monferrato, è impegnato da quasi 70 anni nella fornitura di servizi ecologici ad aziende e privati finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente. Oggi è un'azienda di primaria importanza a livello nazionale orientata a gestire, smaltire e recuperare rifiuti.

Questa attività ha portato ad accrescere le competenze del Gruppo in questo settore diventando un interlocutore di riferimento per le attività di Pronto Intervento e Bonifiche Ambientali.




Figura 14: Foto aerea dell'impianto di Casale Monferrato (AL)

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
P2	Marazzato Soluzioni Ambientali Srl	Casale Monferrato (AL)	170503* 170507* 170903* 170605*	D13 D14 D15	Discarica	250 t/g	22/12/2023

4.4.4 Sirchi Srl

Società che gestisce l'impianto di Cucciago (CO) specializzata nello smaltimento di materiali derivanti da bonifiche ambientali autorizzata con provvedimento 02/AMB/2018 e s.m.i. del 23/07/2018 anche al trattamento rifiuti speciali pericolosi.



Figura 15: Foto aerea dell'impianto della Sirchi Srl a Cucciago (CO)

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
P3	Sirchi Srl	Cucciago (CO)	170503* 170507* 170605* 170903*	D13 D14 D15		167.000	24/09/2026



VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	40 di 55

Allegato 1 - Autorizzazioni siti di approvvigionamento



**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	41 di 55

ALLARA S.PA



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20210058087 Data 01-10-2021 Codice e Num. Det. DDAP2 - 820 - 2021

OGGETTO

RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 10 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DATATA 17/11/2016 E S.M.I., DELL'AUTORIZZAZIONE VIGENTE PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOC. CASCINA OPERA PIA NEL COMUNE DI SEZZADIO ESERCITA DALLA DITTA ALLARA S.P.A. - POS. M1419A.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Addì 01 del mese di ottobre 2021, il sottoscritto Ing. Paolo Platania nella sua qualità di Dirigente ad interim della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria;

VISTI

la legge 241/1990 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17.04.2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 41-14095 del 05.03.2020 e s.m.i. di approvazione della nuova macrostruttura dell'ente;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 121/39763 del 30/07/2020 con il quale è stato approvato il secondo aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Ente ed il successivo Decreto del Presidente della Provincia n. 60/22658 del 15/04/2021 con il quale è stato approvato il terzo aggiornamento della macrostruttura dell'Ente;

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 145/54288 del 13.09.2021 ad oggetto: "Attribuzione incarico ad interim Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale all'Ing Paolo Platania, Dirigente dell'Ente";

l'Ordine di Servizio OSAP2 4 2020 Prot. Gen. 23380 del 29.04.2020 per definizione assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche responsabilità.

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 36 e 50;

la L.R. 17/11/2016 n. 23 ad oggetto "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" e s.m.i.;

il regolamento regionale n. 11/R del 2/10/2017;

la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 17-8699 del 5/04/2019, ad oggetto "*Art. 33 della L.R. 23/2016. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie*";

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 datato 07/09/2010, per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale prevede che lo stesso diventi l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26/03/2010 n. 59;

PREMESSO CHE:

- con la determinazione dirigenziale della Provincia di Alessandria n. 549 del 12/10/2018, è stata disposta, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 23/2016 e s.m.i., la proroga dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Opera Pia nel Sezzadio (AL), a favore della ditta Allara S.p.a., avente sede legale in Casale Monferrato, strada Frassineto Po 42, Partita IVA 00414250068 e legale rappresentante il signor Balbo Giuseppe, sino alla data del 27/04/2024;
- lo Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di Novi Ligure, con nota acquisita agli atti con prot. n. 33242 del 26/06/2020, ha trasmesso l'istanza presentata dalla ditta Allara s.p.a. al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione della cava in oggetto indicata;
- con nota prot n. 39543 del 29/07/2020 si è provveduto alla convocazione della Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e dell'art. 29 della L.R. 23/2016, fissando il termine per la presentazione dei pareri da parte delle amministrazioni coinvolte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- la Conferenza dei servizi, considerati il parere della Regione Piemonte e la nota trasmessa dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, si è conclusa con richiesta alla ditta istante di integrare la documentazione progettuale con puntuali verifiche idrauliche atte a dimostrare la compatibilità dell'intervento, entro il termine di 60 giorni;

- il verbale della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati e alla ditta richiedente con nota datata 30/09/2020 prot. n. 52167;
- il Comune di Sezzadio, con nota datata 24/11/2020, acquisita agli atti con prot. n. 66636 del 26/11/2020, in considerazione delle criticità di carattere idraulico correlate agli eventi alluvionali del mese di novembre 2016 e del mese di novembre 2019, ha richiesto, al fine del rinnovo del provvedimento autorizzativo, l'attivazione di una nuova valutazione di compatibilità delle attività di estrazione con riferimento ai seguenti aspetti:
 - compatibilità idraulica, per la Zona A di cava, delle attività di estrazione inerti sotto thalweg e sotto falda, in passato ed in previsione, ricadenti in Fascia A del P.A.I.;
 - attuale compatibilità idraulica delle quote di progetto in previsione, per le attività di estrazione inerti, anche per la Zona B e la Zona C di cava, ad oggi ricadenti quasi totalmente in Fascia A, in relazione al thalweg reale di riferimento;
 - reale thalweg di riferimento;
 - compatibilità idraulica delle modalità di stoccaggio provvisorio dei terreni agrari attuate e previste per l'area di cava, per le quali, nel tempo ed attualmente, sono evidenziabili significative difformità;
 - modalità di recupero della cava ad attività estrattive esaurite;
 - compatibilità idrogeologica ed idraulica, per la Zona B e la Zona C, delle attività, pregresse e potenziali, di estrazione inerti presenti sotto falda;
 - effetti attesi in fase progettuale e quelli attuali effettivi sull'acquifero superficiale, conseguenti ad attività di estrazione pregresse avvenute sotto falda anche a seguito di prolungate fasi di aggotamento e depressione della medesima tramite sistemi di pompaggio non autorizzati;
 - verifica del massimo livello di escursione della falda anche alla luce degli ultimi eventi alluvionali;
 - valutazione del piano traffico e dell'intersezione della strada di cantiere con la strada comunale delle Gorrete;
 - provenienza del materiale finalizzato ad un immediato ripristino e recupero ambientale dei lotti di cava B e C;
- con nota datata 25/11/2020, acquisita agli atti con prot. n. 66689 del 26/11/2020, la ditta ha richiesto la proroga di 90 giorni dal termine prefissato per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, in considerazione della complessità degli elaborati progettuali previsti e delle difficoltà derivanti dalla situazione emergenziale dovuta al COVID-19;
- con nota prot. n. 68610 del 04/12/2020 è stato richiesto alla ditta di fornire le valutazioni richieste dal Comune di Sezzadio, prorogando il termine per la presentazione delle integrazioni alla data del 27/02/2021;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 13236 del 04/03/2021 la ditta Allara ha inviato la documentazione integrativa richiesta, trasmessa agli Enti interessati con nota prot. n. 14979 del 12/03/2021;
- a seguito di tale invio sono pervenuti i seguenti contributi:
 - comunicazione dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) trasmessa in data 26/03/2021 (prot. di ricevimento n. 18632 del 29/03/2021), nella quale si rappresenta che le integrazioni inviate risultano in parte mancanti e non pienamente esaustive rispetto alle richieste a suo tempo formulate;
 - parere della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere trasmesso in data 12/04/2021 (prot. di ricevimento n. 22410 del 14/04/2021) nel quale si richiedono approfondimenti e ulteriori valutazioni tecniche;
 - nota del Comune di Sezzadio trasmessa in data 13/04/2021 (prot. di ricevimento n. 22411 del 14/04/2021) nella quale sono presentate alcune osservazioni in merito alla documentazione, si ritiene indispensabile che la ditta predisponga un piano del traffico relativo all'abitato di Sezzadio da condividere con la stessa Amministrazione e si rinnovano le istanze avanzate in merito a tempistica,

disponibilità e provenienza del materiale finalizzato ad un immediato ripristino e recupero ambientale dei suddetti lotti di cava B e C.

- con riferimento ai pareri e alle osservazioni sopra elencate, la documentazione tecnica inviata in data 04/03/2021 è stata ritenuta non esaustiva e, con nota prot. n. 26583 del 30/04/2021, è stato richiesto l'adeguamento degli elaborati secondo le richieste e le osservazioni presentate dagli Enti interessati;
- con nota datata 30.05.2021 (prot. ricevimento n. 34121 del 01.06.2021), la ditta Allara ha inviato la nuova documentazione integrativa secondo la richiesta sopra citata; la documentazione in oggetto è stata trasmessa agli Enti interessati con nota prot. n. 35308 del 08/06/2021;
- in merito alla seconda documentazione integrativa inviata sono pervenuti i seguenti contributi:

- parere del Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte, individuato come referente unico per l'espressione del parere regionale, trasmesso in data 05/07/2021 (prot. di ricevimento n. 41989 del 06/07/2021) che riporta: " il rinnovo oggetto dell'istanza può ritenersi compatibile con la pianificazione di bacino a condizione venga rispettato il riferimento della quota di massimo fondo scavo non inferiore ai 104,19 m s.l.m.

Per quanto riguarda il ripristino dei luoghi, tenendo in considerazione l'attuale assetto morfologico che vede la cava in oggetto far parte della nuova direttrice dei deflussi - che in caso di eventi poco più che ordinari vede la riattivazione del nuovo canale di Bormida - e considerando che le aree oggetto dell'istanza vengono a trovarsi all'interno della Fascia A, la quale è definita come "costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena", risulta necessario che la progettazione degli interventi di ripristino sia coerente con gli obiettivi della Fascia A del PAI, ovvero è necessario "garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra".

- - nulla osta dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo), trasmesso in data 12/07/2021 (prot. di ricevimento n. 43291 del 13/07/2021) nel quale si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai soli fini idraulici, ai sensi del T.U. N. 523/1904 e del P.A.I. al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, subordinatamente all'osservanza di n. 18 prescrizioni, anche con riferimento alla sistemazione finale di progetto, che dovranno essere recepite nel progetto esecutivo, che dovrà essere trasmesso alla stessa Agenzia per le necessarie verifiche ed archiviazione agli atti, oltre che alla Provincia di Alessandria.
- comunicazione del Comune di Sezzadio datata 08/07/2021 (prot. di ricevimento n. 43032 del 12/07/2021) nel quale vengono formulate alcune puntualizzazioni in riferimento a quanto indicato nella documentazione integrativa presentata dalla società richiedente relative a:
 1. approvvigionamento dei terreni necessari al ripristino ambientale dei lotti B e C;
 2. piano del traffico relativo all'abitato di Sezzadio;
 3. determinazione del reale Thalweg di riferimento;
 4. intersezione della strada di cantiere con la strada comunale delle Gorrete;
 5. compatibilità idrogeologica ed idraulica, per la Zona B e la Zona C, delle attività, pregresse e potenziali, di estrazione inerti presenti sotto falda;
 6. emungimento delle acque di falda.

In relazione a quanto esposto e ritenute insufficienti le integrazioni depositate dalla ditta Allara Spa, l'Amministrazione Comunale ritiene di dover rinnovare le istanze avanzate nelle precedenti note inviate e ribadisce la richiesta di sospensione delle attività di coltivazione con l'esclusione delle opere necessarie al ripristino ambientale per i lotti B e C.

- il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi, contenente i pareri finali relativi alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in esame, è stato trasmesso agli Enti interessati e alla ditta richiedente con nota datata 06/08/2021 prot. n. 48903.

CONSIDERATO CHE:

- le posizioni espresse nella conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona risultano in prevalenza favorevoli al rinnovo dell'autorizzazione, con prescrizioni;
- il nulla osta rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) ai fini idraulici, ai sensi del T.U. N. 523/1904 e del P.A.I., con prescrizioni vincolanti, verrà allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale;
- in merito quanto riportato nel parere del Comune di Sezzadio:
 - le valutazioni relative ai punti 1, 2, 4, 6 possono essere inserite nel provvedimento autorizzativo in forma di prescrizioni per la ditta esercente;
 - relativamente alla determinazione del thalweg di riferimento (punto 3) si assumono le indicazioni contenute nel parere espresso dalla Regione Piemonte, con limitazione della profondità di scavo alla quota di 104,19 m s.l.m.;
 - nei riguardi della compatibilità delle attività estrattive per la Zona B e la Zona C (punto 5) si ritiene opportuno mantenere la quota di scavo già prevista in progetto (102 m s.l.m.) ed assunta nelle precedenti fasi di scavo;
 - la richiesta di sospensione delle attività di coltivazione non può essere accolta in quanto in contrasto con le altre posizioni espresse nella conferenza dei servizi;
- sulla base della documentazione agli atti, dell'istruttoria della pratica e dei pareri acquisiti non esistono elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;
- la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti.

Dato atto che il Dirigente Responsabile dichiara il presente provvedimento conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti,

DETERMINA

- a) di autorizzare ai sensi degli articoli 10 e 19 della Legge Regionale n. 23 datata 17/11/2016 e s.m.i. il rinnovo dell'autorizzazione vigente per la coltivazione ed il recupero della cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Opera Pia nel Comune di Sezzadio in capo alla ditta Allara S.p.a., avente sede legale in Casale Monferrato (AL), strada per Frassineto Po 42, Partita IVA 00414250068 e legale rappresentante il signor Balbo Giuseppe, per anni 5 (cinque) a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- b) di vincolare l'autorizzazione al rispetto di tutte le prescrizioni e delle condizioni indicate nel nulla osta dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po ai fini idraulici, ai sensi del T.U. N. 523/1904 e del P.A.I., che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale nonché delle seguenti prescrizioni tecniche:
 1. *Adempimenti in attuazione di disposti normativi specifici.*
 - 1.1. Il Titolare dell'autorizzazione dovrà presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al

Settore regionale competente il “Documento di Sicurezza e salute” (D.S.S.) di cui all’art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il “D.S.S. Coordinato”;

- 1.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell’applicazione dell’art. 38 della L.R. 23/2016 in materia di polizia mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 1.3. l’area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri e sia impedito in ogni caso l’accesso all’area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
 - 1.4. durante la coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure per l’abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all’area di cava dovranno essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell’ambiente esterno;
 - 1.5. tutte le potenziali sorgenti di polveri dovranno essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in cantiere a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
 - 1.6. per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi;
 - 1.7. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
 - 1.8. dovranno essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d’incidente;
 - 1.9. dovrà essere predisposto un piano del traffico relativo all’abitato di Sezzadio, da condividere con l’Amministrazione Comunale;
 - 1.10. il trasporto dei materiali di cava dovrà essere effettuato nel rispetto dei dettami del D.lgs 285/1992;
 - 1.11. dovrà essere assicurata la pulizia dei tratti di viabilità pubblica interessati dal passaggio dei mezzi di cava;
 - 1.12. si dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959;
 - 1.13. in relazione alle immissioni di rumore nell’ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l’esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
 - 1.14. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 152/06);
 - 1.15. dovranno essere rispettate tutte le disposizioni contenute al punto 2) nella deliberazione della Giunta Provinciale di Alessandria n. 81 datata 25/02/2009 con la quale è avvenuto il pronunciamento della compatibilità ambientale per l’intervento estrattivo.
2. *Prescrizioni tecniche ai fini della coltivazione di cava:*
- 2.1. siano mantenuti capisaldi quotati in numero non inferiore a quattro, in posizione idonea a consentire il controllo dell’evoluzione dei lavori di scavo e la materializzazione dei lotti di coltivazione. Entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Attività Estrattive della Provincia di Alessandria la planimetria con l’esatta ubicazione e la quota in valore

- assoluto di ogni caposaldo nonché la monografia identificativa;
- 2.2. l'esecuzione dei lavori di coltivazione è autorizzata nei seguenti mappali richiesti dalla ditta istante:
 - Foglio n. 9 pp.cc. 32 parte, 33 parte, 43 parte;
 - Foglio n. 12 pp.cc. 202 parte, 203 parte, 424 parte, 425 parte;
 - Foglio 12 pp.cc. 1 parte;
 - 2.3. durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;
 - 2.4. la massima profondità degli scavi nella Zona A non sia spinta al di sotto delle quote assolute di 99,00 metri nella zona di ampliamento del lago preesistente indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta e di 104.19 nelle restanti zone di scavo, al fine di mantenere il franco di un metro al di sopra della quota del thalweg del corso d'acqua nel tratto interessato, nel rispetto del disposto di cui all'Allegato 1 della deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10/2002 datata 13/03/2002 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 24-13678 datata 18/10/2004.
Nelle Zone B e C la massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota assoluta 102,00 metri indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;
 - 2.5. il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 50 metri dall'argine di difesa dal fiume Bormida, a 20 metri dalle strade di uso pubblico e dai sostegni delle linee elettriche e telefoniche, salvo specifiche deroghe ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 128/1959;
 - 2.6. sia vietato l'emungimento delle acque di falda al fine di ottenere un abbassamento del loro livello medio;
 - 2.7. la coltivazione sia attuata procedendo dall'alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
 - 2.8. la scopertura del terreno vegetale e i lavori di scavo conseguenti dovranno procedere secondo i lotti di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
 - 2.9. la profilatura delle scarpate sopra falda al confine dell'area autorizzata dovrà essere eseguita con mezzi meccanici semoventi durante la fase iniziale di coltivazione e comunque prima dell'approfondimento dello scavo sotto la falda freatica nel settore interessato;
 - 2.10. la coltivazione dovrà essere condotta in modo da delineare i contorni del bacino lacustre non rettilinei ma frastagliati da piccole anse come da progetto presentato, al fine di ottenere un ambiente utile dal punto di vista naturalistico ed un aspetto naturale del bacino;
 - 2.11. la profilatura delle scarpate definite come finali nella fase di coltivazione dovrà essere ottenuta esclusivamente con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;
 - 2.12. le sponde, al fine di garantirne la stabilità a tempo indefinito, dovranno essere profilate secondo la geometria indicata:
 - Zona A:
 - scarpate fuori falda con inclinazione non superiore a 14 gradi sessagesimali avendo cura di renderle facilmente accessibili per la fruizione progettuale prevista;
 - piano con inclinazione di 11 gradi sessagesimali avente larghezza in pianta di 5,00 metri, posto in corrispondenza della quota di escursione della falda;
 - scarpata sottofalda con inclinazione non superiore a 25 gradi sessagesimali;
 - Zone B e C:
 - scarpate fuori falda con inclinazione non superiore a 35 gradi;
 - 2.13. laddove il progetto preveda geometrie con pendenze minori e larghezze maggiori di quelle indicate al punto precedente, le scarpate devono essere realizzate secondo le indicazioni progettuali;
 - 2.14. la coltivazione sia realizzata per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;
 - 2.15. sia assicurato, durante ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche

mediante la realizzazione di canalette perimetrali;

- 2.16. i piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
 - 2.17. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
 - 2.18. la gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire nel rispetto del D.lgs. n. 117/2008;
 - 2.19. ai sensi del c.5 bis dell'art.5 del D.lgs. 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa;
 - 2.20. la ditta esercente è tenuta alla presentazione della documentazione di aggiornamento e verifica nei modi e nei tempi previsti dall'allegato A unito al presente parere, costituente normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque di cava, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;
 - 2.21. il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:
 - effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Regione o alla Provincia ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - presentare entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sui lavori svolti, la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/2016. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
 - corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto.
3. *Prescrizioni tecniche ai fini del recupero ambientale:*
- 3.1. la progettazione degli interventi di ripristino dovrà essere coerente con gli obiettivi della Fascia A del PAI, garantendo le condizioni di sicurezza e assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorendo, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra”;
 - 3.2. il terreno vegetale della potenza media di 40 centimetri dovrà essere accantonato nelle immediate vicinanze dello scavo per essere reimpiegato in fase di recupero ambientale e di riuso del sito estrattivo. Sugli accumuli di terreno vegetale, opportunamente predisposti con spessori massimi di tre metri, dovranno essere eseguite le semine protettive;
 - 3.3. il terreno definito sterile della potenza media di 80 centimetri dovrà essere accantonato nelle immediate vicinanze dello scavo per essere reimpiegato in fase di recupero ambientale e di riuso del sito estrattivo;
 - 3.4. gli accumuli di tale terreno siano realizzati in posizione parallela alla linea di scorrimento delle acque di piena riferite all'evento alluvionale del Novembre 2019;
 - 3.5. dopo la coltivazione, limitatamente alle Zone B e C ed ai fini del riempimento in progetto, sia messo a dimora il terreno sterile di cui al punto 3.2., precedentemente accantonato;
 - 3.6. successivamente, nelle Zone B e C lo scavo sia ritombato mediante il riporto di terre e rocce da scavo di provenienza esterna rispondenti ai requisiti di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sino a raggiungere le quote indicate negli elaborati progettuali All. n. 2 “Planimetria stato finale a lavori di recupero ambientale ultimati” e All. n. 3b, “Sezioni di coltivazione 5-6-7-8”, datati maggio 2020;

- 3.7. prima di ogni fase di riempimento dovrà essere comunicata alla Provincia di Alessandria e al Comune di Sezzadio la provenienza delle terre e rocce da scavo;
- 3.8. dopo il riempimento sia messo a dimora il terreno vegetale di cui al punto 3.1., precedentemente accantonato;
- 3.9. si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;
- 3.10. i lavori di recupero dei singoli lotti devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali ed in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava relativi ai lotti stessi;
- 3.11. le aree emerse siano rimboschite a mezzo dell'impianto delle specie arbustive ed arboree previste, secondo le modalità indicate in progetto;
- 3.12. in tutte le fasce di rispetto, individuate nel progetto, è vietato ogni utilizzo agricolo del suolo. Tali fasce dovranno essere boscate come previsto nel progetto presentato e nelle prescrizioni di recupero ambientale;
- 3.13. nella prima parte di scarpata al di sotto del livello della falda freatica, a seguito dei riporti, siano effettuati trapianti di Typha, Carex ed altre specie idrofile;
- 3.14. lungo le rive dovranno inoltre essere collocate fascinate galleggianti ottenute con ramaglie di salice ancorate a pali al fine di intensificare la vita vegetale ed il ripopolamento ittico del bacino;
- 3.15. nelle zone emerse siano eseguiti gli inerbimenti con le tecniche e le sementi previste in progetto;
- 3.16. siano inoltre effettuati gli impianti di specie arboree ed arbustive adottando i sestri d'impianto e le modalità previste in progetto, con l'accortezza di alternare tra loro le specie al fine di creare quinte verdi di diversa altezza e macchie di colore;
- 3.17. tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste nel progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomico-forestale;
- 3.18. negli impianti dovranno inoltre essere utilizzate piante provenienti da vivaio di altezza fuori terra di almeno 1,00 – 1,50 metri per le specie arboree e di almeno 0,50 -1,00 metri per le specie arbustive;
- 3.19. la messa a dimora delle piantine dovrà avvenire in stagioni favorevoli al vegetativo dei postimi, quali la primavera o l'autunno;
- 3.20. sia eseguito un cordolo continuo lungo le zone di cava confinanti con terreni a destinazione agricola;
- 3.21. dovranno essere eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o piantagioni (lavorazioni, ammendamenti, concimazione, preparazione di buche per l'impianto ecc.);
- 3.22. nelle operazioni di recupero ambientale si dovrà assicurare l'approvvigionamento di terra vegetale in quantità tale da essere utilizzata immediatamente, limitando al massimo i tempi di stoccaggio sul sito, al fine di contenere la possibilità di eventuale contaminazione con semi di specie alloctone invasive potenzialmente presenti nell'intorno di cava;
- 3.23. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
- 3.24. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
- 3.25. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti dovranno essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale, qualora successive, onde consentire all'Amministrazione la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- 3.26. qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Provinciale attuerà quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca

dell'autorizzazione alla coltivazione e alla contestuale escussione della fideiussione presentata;

4. *Prescrizioni generali:*

4.1. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/16, l'importo totale della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in euro 5.733.675,09 (cinquemilionisettecentotrentatremilaseicentosestantacinque/09).

Tale importo, in accoglimento del criterio di riduzione pari al 10% fissato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-8699 del 05/04/2019, da attuarsi in presenza di Certificazione UNI EN ISO 14001, documentata dalla ditta con Certificato n. IT305441 versione 1 datato 06/04/2021 avente scadenza il 25/04/2024, si riduce ad euro 4.608.659,00 (quattromilioniseicentoottomilaseicentocinquantanove/00).

Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, deve essere presentata domanda all'Amministrazione competente corredata da una planimetria dei luoghi con le sezioni significative. Qualora siano state apportate modifiche derivanti dall'applicazione di disposti ai sensi del D.P.R. 128/59 o per esigenze realizzative non prevedibili in sede progettuale, occorre che unitamente alla suddetta domanda sia presentata una specifica relazione che riporti le variazioni rispetto al progetto approvato e le motivazioni di tali variazioni. E' comunque salvaguardata la facoltà di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

4.2. La fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- a) estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale che non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
- b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

4.3. La cauzione sopra indicata è da ritenersi sostitutiva di quella attualmente stipulata.

- c) di trasmettere il presente atto, digitalmente firmato, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Novi Ligure per gli adempimenti di competenza come previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. 160/10 e dalla Circolare della Regione Piemonte n. 3/ASC/AMD/SRI datata 19/03/2012. Lo Sportello Unico dovrà dare comunicazione a questi Uffici della conclusione del procedimento di competenza;
- d) di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica;
- e) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- f) di dare atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

regolarità tecnica;

- g) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- h) di disporre che la presente Determinazione Dirigenziale sia custodita secondo i disposti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- i) di dare atto che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata al Servizio Geologico e Attività Estrattive.

Ing. Paolo Platania Dirigente *ad interim*
della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20220003451 Data 25-01-2022**Codice e Num. Det. DDAP2 - 25 - 2022****OGGETTO**

PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. N. 23 DEL 17/11/2016, DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI CASALE MONFERRATO N. 151 DEL 28/06/2011, PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA IN LOCALITA' CASCINA GUAZZA NEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ESERCITA DALLA DITTA ALLARA S.P.A. - POS. M0214A.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Addì 25 del mese di gennaio 2022, il sottoscritto Ing. Paolo Platania nella sua qualità di Dirigente ad interim della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria;

VISTI

la legge 241/1990 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per quanto attiene alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17.04.2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 41-14095 del 05.03.2020 e s.m.i. di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 121/39763 del 30.07.2020 con il quale è stato approvato il secondo aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Ente ed il successivo Decreto del Presidente della Provincia n. 60/22658 del 15/04/2021 con il quale è stato approvato il terzo aggiornamento della macrostruttura dell'Ente;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 4/1380 del 13.01.2022 di proroga dell'incarico dirigenziale ad interim della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale all'Ing. Paolo Platania attribuito con Decreto del Presidente n. 145/54288 del 13.09.2021;

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

l'Ordine di Servizio OSAP2 4 2020 Prot. Gen. 23380 del 29.04.2020 per definizione assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche responsabilità;

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 36 e 50;

la L.R. 17/11/2016 n. 23 ad oggetto “*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*” e s.m.i.;

il regolamento regionale n. 11/R del 2/10/2017 recante: “*Attuazione dell’articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive*”;

la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 17-8699 del 5/04/2019, ad oggetto: “*Art. 33 della L.R. 23/2016. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie*”;

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione della Giunta Comunale di Casale Monferrato n. 151 datata 28/06/2011 è stata rilasciata, ai sensi degli artt. 8 e 10 di cui alla L.R. n. 69/1978 e s.m.i., l’autorizzazione per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia in località Cascina Guazza nel Comune di Casale Monferrato, con scadenza al 10/01/2022, in capo alla ditta Calcestruzzi S.p.a. con sede legale in Bergamo, via Stezzano n. 87, Partita IVA 01038320162, nella persona del procuratore notarile signor Gianluigi Bailo;
- con la determinazione dirigenziale della Provincia di Alessandria n. 643 del 08/07/2019 è stato disposto il subingresso nella titolarità dell’autorizzazione per la coltivazione della cava da parte della ditta Allara S.p.a., avente sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada per Frassineto n. 42, Partita IVA 00414250068 e legale rappresentante il signor Balbo Giuseppe;
- con nota datata 08/10/2021, protocollata presso l’Ente scrivente il 15/10/2021 al n. 60581, la ditta Allara s.p.a. ha trasmesso l’istanza per la proroga dell’autorizzazione vigente per una durata di anni cinque;
- la ditta richiedente ha presentato idoneo atto di disponibilità dei terreni oggetto dell’istanza ai sensi della L.R. 23/2016, con specifico atto di cessione di ramo d’azienda n. 61.808 di repertorio e n. 21.565 di raccolta, datato 20/03/2019, registrato in Bergamo il 05/04/2019 al n. 13895 serie 1T, e ivi depositato al registro imprese il 09/04/2019;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 19 comma 5 della L.R. n. 23 del 17/11/2016 dispone: “*Decorso il termine di durata, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, la competente struttura provinciale può prorogare l’autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, non superiore a cinque anni.*”;
- la durata dell’autorizzazione vigente è stata commisurata in anni dieci e, conseguentemente, è possibile accordare un periodo di proroga pari ad anni cinque;

- sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria della pratica non esistono elementi ostativi al rilascio della suddetta proroga;
- la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

Dato atto che il Dirigente Responsabile dichiara il presente provvedimento conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti,

DETERMINA

1) di prorogare sino al 10/01/2027 l'autorizzazione rilasciata con la deliberazione della Giunta Comunale di Casale Monferrato n. 151 datata 28/06/2011, per la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Guazza nel Comune di Casale Monferrato in capo alla ditta Allara S.p.a., avente sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada per Frassineto n. 42, Partita IVA 00414250068 e legale rappresentante il signor Balbo Giuseppe;

2) di vincolare la presente proroga al rispetto di tutte le prescrizioni tecniche contenute nella precedente autorizzazione rilasciata con la deliberazione della Giunta Comunale di Casale Monferrato n. 151 datata 28/06/2011, agli atti della pratica;

3) in esecuzione del disposto dell'art. 33 della L.R. 23/16 e delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 17-8699 del 5/04/2019, l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in euro 860.067,25 (ottocentosessantamilasessantasette/25).

Tale importo, in accoglimento del criterio di riduzione pari al 10% fissato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-8699 del 05/04/2019, da attuarsi in presenza di Certificazione UNI EN ISO 14001, documentata dalla ditta con Certificato n. IT305441 versione 1 datato 06/04/2021 avente scadenza il 25/04/2024, si riduce ad euro 774.060,53 (settecentosettantaquattromilasessanta/53).

L'impresa esercente, alla scadenza del certificato sopra citato, dovrà presentare una nuova certificazione UNI EN ISO 14001 o, alternativamente, appendice di adeguamento dell'importo fideiussorio.

La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- a) estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale che non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
- b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

4) di disporre che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione (10/01/2030) onde consentire all'Amministrazione competente la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;

5) la cauzione in oggetto si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata;

6) la validità della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione all'ente Provincia di Alessandria, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, della garanzia fideiussoria di cui ai commi precedenti, la cui

assenza comporta l'impossibilità di procedere nelle fasi di coltivazione della cava.

7) di trasmettere il presente atto, digitalmente firmato, alla Ditta richiedente, al Comune di Casale Monferrato, alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere e ad Arpa Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est;

8) di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica;

9) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;

10) di dare atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

11) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

12) di disporre che la presente Determinazione Dirigenziale sia custodita presso questi uffici secondo i disposti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

13) di dare atto che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata al Servizio Geologico ed Attività estrattive della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Ing. Paolo Platania Dirigente *ad interim*
della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20230023529 Data 18-05-2023

Codice e Num. Det. DDVA4 - 396 - 2023

OGGETTO

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 27 BIS D. LGS. N. 152/06 PER PROGETTO DI RINNOVO DELLA COLTIVAZIONE DI CAVA DI GHIAIA E SABBIA IN LOCALITÀ CASCINA ROGNONE NEL COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA (AL) - PROPONENTE: ALLARA SPA, VIA FRASSINETO PO N. 42 CASALE MONFERRATO (AL).

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITÀ 1

SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO VIABILITÀ – AMBIENTE – ESPROPRI

Ufficio Amministrativo VIA – VAS - AIA

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania, Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1 in forza di decreto del Presidente n.15/2966 del 25.1.23;

PREMESSO CHE:

- Con nota n.p.g. 17267 del 18.3.20 perveniva istanza di VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) ai sensi dell’art. 27-bis D.Lgs 152/06 da parte della proponente ALLARA SpA avente sede legale in via Frassineto Po n.42, Casale Monferrato (AL), relativamente al progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione di cava di ghiaia e sabbia in località Cascina Rognone nel Comune di Castellazzo Bormida (AL);
- L’attuale autorizzazione all’esercizio della cava presenta un volume netto estraibile di circa 606.000 mc di materiale, mentre con l’ampliamento è prevista l’estrazione di ulteriori 1.292.450 mc di inerte e l’occupazione di una superficie di 109.060 mq, in aggiunta agli attuali 143.840 mq;
- Responsabile del procedimento è stata fino, al 28.2.23 l’Ing. Daniela Pastorino, Responsabile dell’allora Servizio VIA–VAS-IPPC, cui è subentrato, in virtù di proprio ordine di servizio OSVA4 n.3/9454 del 1.3.23, l’Ing. Andrea Kamalich, Responsabile dell’attuale Servizio Tecnico VIA-VAS-AIA;
- In attuazione della disciplina prevista dall'art.27-bis D.Lgs 152/06, si procedeva come di seguito:
 - In data 20.4.20 pubblicazione, in forma riservata, di istanza e relativa documentazione sul sito dell’ente e contestuale comunicazione della pubblicazione (nota n.p.g. 21872 del 20.04.20) agli enti interessati dal procedimento per la verifica entro i 30 giorni successivi della completezza ed adeguatezza della documentazione stessa;
 - Riscontro alla comunicazione da parte dei seguenti enti:
 - 1) SARPOM SRL (Raffineria in Trecate (NO), con nota n.p.g. 22175 del 22.04.20;
 - 2) Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere, con nota n.p.g. 41558 del 06.08.20;
 - In data 15.06.20 avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L.241/90 mediante pubblicazione dell’avviso predisposto dalla proponente ex art.23 comma 1 D.Lgs. n. 152/06 e relativa comunicazione (nota n.p.g. 30704 del 15.06.20) agli enti interessati;

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- Comunicazione ex art.9 comma 1 e 10 L.241/90 (nota prot.30728 del 15.6.20) al soggetto interessato dei termini del procedimento e delle modalità per la presa visione della documentazione progettuale pubblicata e l'eventuale presentazione di osservazioni;
- Convocazione in modalità sincrona di conferenza di servizi svoltasi attraverso le seguenti 4 riunioni:
 - 1) In data 3.09.20, convocazione n.p.g. 39851 del 30.07.20, verbale n.p.g. 49909 del 21.9.20 ;
 - 2) In data 31.05.22, convocazione n.p.g. 20246 del 27.04.22, verbale n.p.g. 32605 del 21.6.22;
 - 3) In data 16.09.22, convocazione n.p.g. 45592 del 22.08.22, verbale n.p.g. 55139 del 17.10.22;
 - 4) In data 15.12.22, convocazione n.p.g. 62105 del 24.11.22, verbale n.p.g. 1139 del 11.01.23;

- Lo svolgimento della conferenza di servizi evidenziava le seguenti criticità e necessità di ulteriori approfondimenti ed integrazioni progettuali:

- a) necessità di predisporre uno studio idraulico interessante anche l'area di cava evidenziata dal Comune di Casalcermelli ed altri comuni con conseguente sospensione del procedimento in attesa della produzione dello studio idraulico da parte dei comuni stessi;
- b) necessità di ottenere, da parte della proponente, il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica;
- c) con nota n.p.g. 59884 del 30.10.20, sospensione del procedimento e successiva ripresa disposta con nota n.p.g. 13166 del 17.03.22 a seguito del ricevimento via PEC n.p.g. 68940 del 29.11.21 da parte del Comune di Casalcermelli dello studio idraulico;
- d) stralcio della parte progettuale relativa all'ampliamento della coltivazione della cava, e richiesta di revisione del progetto alla proponente, con considerazione della sola parte relativa al rinnovo della coltivazione della cava e della porzione mai autorizzata in esso inclusa;

- La proponente ALLARA SpA ottemperava alle richieste di adeguamento ed integrazione progettuale provvedendo con la trasmissione della documentazione con le note di seguito richiamate:

- 1) Integrazioni a riscontro prima riunione di conferenza, n.p.g.18834 del 19.04.22;
- 2) Integrazioni a riscontro seconda riunione di conferenza, n.p.g. 44259 del 10.08.22;
- 3) Integrazioni a riscontro terza riunione di conferenza, n.p.g. 59960 del 15.11.22;
- 4) Riscontro del parere regionale di cui alla nota n.p.g. 66790 del 28.12.22, con nota n.p.g. 1164 del 11.01.23;
- 5) Integrazioni a riscontro quarta ed ultima riunione di conferenza, n.p.g. 4653 del 01.02.23;

- Il Comune di Castellazzo Bormida rilasciava, ai sensi dell'art.3, comma 2 L.R. n. 32/2008, la nuova autorizzazione paesaggistica necessaria ad ALLARA SpA per l'esercizio della cava, Autorizzazione n. 2 del 04.10.22, acquisita agli atti con n.p.g. 61133 del 21.11.22;

- In ordine all'istanza in esame, nel corso dell'istruttoria, venivano espressi i seguenti pareri e contributi:

- 1) Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia mineraria, Cave e miniere, n. 3 pareri: 1. n.p.g. 46361 del 3.09.20, 2. n.p.g. 29609 del 13.6.22, 3. n.p.g. 55244 del 18.10.22;
- 2) Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e territorio, Settore Territorio e Paesaggio, n.p.g. 31784 del 19.6.20;
- 3) Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, n.p.g. 29609 del 13.6.22;
- 4) Comune di Castellazzo Bormida (AL), parere di compatibilità urbanistica n.p.g. 43743 del 19.8.20;
- 5) Comune di Sezzadio (AL), n.2 pareri: 1. n.p.g. 45733 del 1.9.20, 2. n.p.g. 27022 del 30.5.22;
- 6) Comune di Castelspina (AL), n.p.g. 46062 del 2.09.20;
- 7) Comune di Castellazzo Bormida (AL), n.p.g. 46063 del 2.09.20;
- 8) ASL Alessandria, n.4 pareri: 1. n.p.g. 46064 del 2.09.20, 2. n.p.g. 27020 del 30.05.22, 3. n.p.g. 49887 del 16.09.2022, 4. n.p.g. 63716 del 6.12.22;

- 9) Autostrade per l'Italia, n.3 pareri: 1. n.p.g. 46075 del 2.09.20, 2. n.p.g. 48897 del 12.9.22, 3. n.p.g. 64854 del 14.12.22;
- 10) Comune di Casalcermelli, n.p.g. 46079 del 2.09.20;
- 11) SARPOM SRL, n.p.g. 31485 del 18.06.20;
- 12) Arpa, Dipartimento Piemonte Sud Est, n.3 pareri: 1. n.p.g. 46648 del 4.09.20, 2. n.p.g. 27842 del 6.05.2022, 3. n.p.g. 49635 del 15.09.22;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Responsabile del procedimento Ing. Andrea Kamalich da cui risulta che le problematiche tecniche relative all'istanza in esame sono state affrontate e risolte nel corso dell'istruttoria che si è conclusa con il parere favorevole al rilascio del titolo autorizzativo, da parte di tutti gli enti coinvolti nel procedimento, ciascuno per la parte di propria competenza;

RICHIAMATO il parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale del progetto oggetto di istanza come rivisto secondo le necessità emerse in corso di istruttoria ed in subordine all'osservanza delle condizioni ambientali vincolanti e dettagliatamente illustrate negli allegati A), B) e C) alla relazione tecnica di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e all'autorizzazione paesaggistica n. 2 del 4.10.22 del Comune di Castellazzo Bormida, acquisita agli atti con n.p.g. 61133 del 21.11.22;

RICHIAMATA la suddetta autorizzazione paesaggistica, Autorizzazione n. 2 del 4.10.22 del Comune di Castellazzo Bormida, acquisita agli atti con n.p.g. 61133 del 21.11.22 (Allegato D);

RICHIAMATI infine:

- I seguenti articoli ed allegati del Testo Unico in materia ambientale D.Lgs. n. 152/2006:

- Art.4 comma 7 e art.7-bis comma 3 che prevedono la competenza regionale per la procedura di VIA, in ordine ai progetti di cui all'All. III alla Parte II D.Lgs.152/06;
- Art. 7-bis comma 8 che prevede l'eventuale conferimento competenza regionale in materia di VIA da parte delle regioni agli enti territoriali subregionali;
- All.III alla Parte II D.Lgs.152/06 "Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";
- Art. 25 "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";
- Art. 27-bis "Provvedimento autorizzatorio unico regionale", di disciplina del procedimento di VIA di competenza regionale;
- Art. 28 "Monitoraggio";
- Art.29 "Sistema sanzionatorio";

- I seguenti articoli ed allegati della L.R. 40/98, "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" nella misura e nei limiti di compatibilità con le previsioni del D.Lgs.152/06:

- Art.4, comma 2, che individua i progetti sottoposti a procedimento di VIA e in particolare, per quel che qui interessa, i progetti di cui all'All.A2;
- Art.6, comma 1, che conferisce alle province la competenza dei procedimenti di VIA relativi ai progetti di cui all'All.A2;
- Art. 12 di disciplina del procedimento di VIA;
- All. A2 "Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)";

- Art. 10 L.R. n. 23/16" Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";

- I seguenti articoli L.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”:

- Artt. 4 e 5 sul responsabile del procedimento;
- Artt. 7 e 8 sull’avvio del procedimento;
- Artt. 14 ed immediatamente successivi sulla conferenza di servizi;

DATO ATTO che il progetto oggetto dell'istanza in esame rientra fra quelli di cui all'All. III alla Parte II D.Lgs.152/06 la cui valutazione d'impatto ambientale è di competenza regionale, e tra questi, a quelli di cui all'All.2 L.R. 40/98 la cui VIA è attribuita alla competenza delle province;

DATO ATTO, infine, che tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento è conservata nel fascicolo della pratica presso gli uffici del Servizio Tecnico V.I.A. - V.A.S. - A.I.A. della scrivente Direzione Ambiente Viabilità 1 al quale è possibile accedere ai sensi degli artt.22 e seguenti della L. n. 241/90 e dell'art.5 del D.Lgs. n. 33/13;

DETERMINA

1. Esprimere, per le motivazioni dettagliate in premessa, ai sensi dell’art. 27-bis D.Lgs. n. 152/06, giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto presentato da ALLARA SpA con sede legale in via Frassineto Po n.42, Casale Monferrato (AL), avente ad oggetto il rinnovo della coltivazione della cava di ghiaia e sabbia sita in località Cascina Rognone del Comune di Castellazzo Bormida (AL), secondo le modalità previste nella relazione tecnica rilasciata dal responsabile del procedimento Ing. Andrea Kamalich allegata alla presente determinazione e in subordine al rispetto delle condizioni ambientali vincolante ivi stabilite.
2. Stabilire che il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l’istruttoria di VIA secondo la revisione richiesta in sede di conferenza di servizi che ha previsto lo stralcio della parte progettuale di ampliamento della cava, e nel rispetto delle condizioni ambientali vincolanti di cui alla relazione tecnica rilasciata dal responsabile del procedimento Ing. Andrea Kamalich ed ai relativi Allegati A), B), e C), nonché nel rispetto dell’autorizzazione paesaggistica n. 2 del 4.10.22 del Comune di Castellazzo Bormida, acquisita agli atti con n.p.g. 61133 del 21.11.22 ed allegata alla presente determinazione (Allegati A), B) e C).
3. Dichiarare la relazione tecnica rilasciata dal responsabile del procedimento Ing. Andrea Kamalich, gli allegati alla relazione tecnica (Allegati A), B) e C) e l’autorizzazione paesaggistica n. 2 del 4.10.22 del Comune di Castellazzo Bormida, acquisita agli atti con n.p.g. 61133 del 21.11.22 ed allegata alla presente determinazione (Allegato D), costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Stabilire, ai sensi dell’art. 25 comma 5 D.Lgs. n. 152/06, l’efficacia temporale del presente provvedimento in **cinque anni** dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente di cui si dà immediata disposizione, rammentando che, decorso tale periodo di efficacia senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza della proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.
5. Richiamare alla proponente che dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità scrivente e ad ARPA, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali vincolanti di cui alla relazione tecnica allegata, al fine poterne verificare l'ottemperanza cui nel termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte della proponente, ai sensi dell’art.28 comma 3 D.Lgs. n. 152/06.

6. Dare atto che il mancato rispetto delle condizioni ambientali di cui alla Relazione tecnica ed agli Allegati A), B), C) e D) costituenti parte integrante del presente atto, comporta l'applicazione, a seconda della gravità delle infrazioni, delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06, Art. 29 comma 2 – diffida, diffida e contestuale sospensione dell'attività o revoca del provvedimento di VIA - e comma 5 - sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro.

7. Stabilire che con atto separato verrà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per la cava in oggetto, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2016.

8. Trasmettere il presente provvedimento alla proponente e dare informazione ai soggetti interessati e coinvolti nella conferenza di servizi, della relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

9. Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

10. Rammentare che è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte per ottenere l'annullamento del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 29 del Codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/10, e ricorso straordinario al capo dello stato per motivi di legittimità, ai sensi degli artt.8 e seguenti del DPR 1199/71, ricorso esperibile rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

MV

Ing. Paolo Platania
Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)



**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	42 di 55

INERTEK SRL

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA****DETERMINAZIONE**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20230054629 Data 13-11-2023**Codice e Num. Det. DDVA4 - 1030 - 2023****OGGETTO**

L.R. 17 NOVEMBRE 2016 N. 23 “DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE”. CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITA’ CASCINA GRANARA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ESERCITA DALLA DITTA INERTEK S.R.L. - POS. M1803A. RINNOVO CON MODIFICHE DI MODESTA ENTITA’ DELL’ AUTORIZZAZIONE VIGENTE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA N. DDAP2 888 - 24.09.2019.

**DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA’1
SERVIZIO TUTELA DEL SUOLO E ATTIVITA’ ESTRATTIVE**

Il sottoscritto Ing. Paolo PLATANIA, Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1,

Visto l’ art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 4 e 70 – comma 6 – del D. Lgs. 165/2001;

Visto l’art. 35 del nuovo Statuto Provinciale approvato dall’ Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n. 2/77205 del 30/09/2015;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 9/2918 del 24/01/2023 ad oggetto “ADEGUAMENTO MACROSTRUTTURA DELL’ENTE. RIASSEGNAZIONE FUNZIONI” con il quale è stata da ultimo modificata la macrostruttura dell’Ente;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 15/2966 del 25/01/2023 ad oggetto “ING. PAOLO PLATANIA. ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA’ 1”;

Vista la L.R. 17/11/2016 n. 23 ad oggetto “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Comune di Alessandria n. 2954 datata 21/10/2008 è stata rilasciata l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 1 di cui alla L.R. n. 69/1978 e s.m.i., per la coltivazione della cava in oggetto indicata e con scadenza al 21/10/2018, in capo alla ditta Montipò Inerti S.r.l., avente sede legale in Novara (NO), piazza Martiri della Libertà 4, Partita IVA 02075230066 e legale rappresentante il signor

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Montipò Stefano;

- con determinazione del Comune di Alessandria n. 1884 datata 03/12/2013, ai sensi dell'art. 8 di cui alla L.R. n. 69/1978 e s.m.i., è stato modificato il provvedimento di cui al comma precedente variando in particolare la geometria dei lotti di coltivazione e recupero, mantenendo la medesima scadenza ed il medesimo importo fideiussorio;

- con determinazione della Provincia di Alessandria n. DDAP2 272/54668 del 24/07/2018 è stata prorogata, ai sensi dell'art. 19 comma 5 della L.R. n. 23 del 17/11/2016 e s.m.i., l'autorizzazione per la coltivazione della cava in oggetto indicata con scadenza al 24/07/2023, in capo alla ditta Montipò Inerti S.r.l. con sede legale in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4, Partita IVA 02075230066 e legale rappresentante il signor Montipò Stefano;

- con determinazione della Provincia di Alessandria n. DDAP2 888/60881 del 24.09.2019 è stato autorizzato il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per la coltivazione della cava in premessa, alle condizioni contenute nella determinazione della Provincia di Alessandria n. 272 datata 24/07/2018, da parte della ditta Inertek S.r.l., avente sede legale in Alessandria (AL), Corso Roma n. 52, Partita IVA 0261230067 e legale rappresentante il signor Prando Federico;

- con nota n.p.g. 39061 del 18/07/2022 il Sig. Federico Prando, in qualità di legale rappresentante della Ditta INERTEK Srl con sede legale nel Comune di Alessandria, corso Roma n. 52, ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., successivamente perfezionata con documentazione n.p.g. 40923 del 26/07/2022, relativa al progetto di rinnovo con modifiche di modesta entità della cava di ghiaia e sabbia in loc. c.na Granara nel Comune di Alessandria;

- con determinazione della Provincia di Alessandria n. DDVA4 396/67320 del 29.12.2022 si è concluso il procedimento della Fase di Verifica di V.I.A., con l'esclusione dalla fase di valutazione d'impatto ambientale del progetto presentato dalla Ditta INERTEK Srl, relativo al rinnovo con modifiche di modesta entità della cava di ghiaia e sabbia in loc. c.na Granara nel Comune di Alessandria, le cui prescrizioni si recepiscono integralmente;

Tenuto conto che con nota n.p.g. 8154 del 21.02.2023 la ditta Inertek S.r.l., avente sede legale in Alessandria (AL), Corso Roma n. 52, Partita IVA 0261230067 e legale rappresentante il signor Prando Federico, ha presentato istanza di rinnovo con modifiche di modesta entità dell'autorizzazione di cava vigente, per anni 10, e quindi con scadenza 24.07.2033;

Visto l'esito della I conferenza dei Servizi in data 13.04.2023, convocata con nota n.p.g. 1219 del 15.03.2023, di cui al verbale n.p.g. 17635 del 13.04.2023;

Visto l'esito della II conferenza dei Servizi in data 27.06.2023, convocata con nota n.p.g. 27690 del 08.06.2023, di cui al verbale n.p.g. 31930 del 27.06.2023;

Visto l'esito dei sopralluoghi in sito di cava effettuati in data 05.12.2019, 03.04.2023 e 27.06.2023;

Atteso che il sito oggetto di rinnovo è individuato nel PRAE – Bacino AL – AT Codice A01004 – Comparto I - Polo Alessandria 2 – Bacino di riferimento Bormida – Orba / codice M1803A;

CONSIDERATO CHE:

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria della pratica non esistono elementi ostativi al rilascio del suddetto subingresso;

- la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

Dato atto che il Dirigente Responsabile dichiara il presente provvedimento conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti,

DETERMINA

1) Rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, l'autorizzazione per la coltivazione della CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITA' CASCINA GRANARA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA – POS. M1803A, con modifiche di modesta entità e conformemente al progetto presentato, agli atti della Scrivente Direzione, alle condizioni contenute nella determinazione della Provincia di Alessandria n. DDAP2 272/54668 del 24/07/2018 e nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, da parte della ditta Inertek S.r.l., avente sede legale in Alessandria (AL), Corso Roma n. 52, Partita IVA 0261230067 e legale rappresentante il signor Prando Federico, per anni 10 e fino al 24/07/2033.

2) Disporre che:

- la validità della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Ditta subentrante, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, della garanzia fideiussoria di cui all'art. 33 della L.R. n. 23/2016, il cui importo totale, pari ad euro 603.208,91 (*ex lotti 4 e 5, attuale fase 1*) con scadenza 24/07/2036;

- deve essere mantenuta la polizza fideiussoria pari ad euro 794.818,93 (*ex lotti 1-2-3*) con scadenza 24/06/2024; (tali importi, in accoglimento del criterio di riduzione pari al 25% fissato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-8699 del 05/04/2019, da attuarsi in presenza di Certificazione UNI EN ISO 14001, documentata dalla ditta con Certificato n. IT323559 datato 01/06/2023 avente scadenza il 02/06/2026, risultano già ridotti della percentuale suddetta) con obbligo di comunicare tempestivamente il rinnovo della certificazione preventivamente la scadenza, causa annullamento della riduzione;

- la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

a) estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale che non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;

b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso;

- le attività di coltivazioni delle fasi successive descritte in istanza potranno avvenire esclusivamente previa presentazione di specifica fideiussione trenta giorni prima l'inizio dell'attività estrattive; l'assenza della polizza fideiussoria comporta l'impossibilità di procedere nelle fasi di coltivazione della cava. Trascorso il

termine temporale sopra indicato l'atto è da considerarsi nullo e si procederà al pronunciamento di decadenza dell'autorizzazione;

- la cauzione in oggetto si intende integrativa di quella attualmente stipulata, agli atti della scrivente Direzione.

3) Trasmettere il presente atto alla Ditta richiedente, al Comune di Alessandria e alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere.

4) Rammentare che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

5) Dare atto che è avvenuta la registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

6) Dare atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

7) Disporre la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

8) Disporre che la presente Determinazione Dirigenziale sia custodita presso questi uffici secondo i disposti del D.Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

9) Dare atto che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata al Servizio Geologico e Attività Estrattive della Direzione Ambiente Viabilità 1.

Ing. Paolo Platania

Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)



**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	43 di 55

Allegato 2 - Autorizzazioni impianti di recupero



**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	44 di 55

SRT SPA



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20110084297 Data 05-07-2011

Codice e Num. Det. DDAPI - 288 - 2011

OGGETTO

MODIFICA SOSTANZIALE DI A.I.A., AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 128 DEL 29 GIUGNO 2010 ART. 29 - TER COMMA 1. -SEDE DELL'IMPIANTO: LOCALITA' TERLUCCA - TORTONA. - PROPONENTE: SRT SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A. - VIA STRADA VECCHIA PER BOSCO MARENGO,S.N. - 15067 - NOVI LIGURE (AL)

DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Ing. Claudio Coffano

L'anno 2011, il giorno 5 del mese di LUGLIO, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria;

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano – Dirigente responsabile della Direzione Ambiente e Pianificazione del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 740/158898 del 21/12/04 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo assetto macrostrutturale che è entrato definitivamente in vigore con decorrenza 01/04/05, modificato in ultimo con DGP 28/10470 del 26/01/11;

Visto il Decreto del Presidente n° 134/11847 del 31/01/2011 di conferimento dell'incarico dirigenziale all'Ing. Coffano;

Vista la Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 29/10483 del 26/01/2011 con la quale è stata approvata la macrostruttura provinciale;

Visto l'art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/1995, l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Visto l'art. 53 dello Statuto della Provincia di Alessandria (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto l'Ordine di Servizio n. 1/22988 del 23/02/11 ad oggetto "Individuazione servizi ed uffici della Direzione Ambiente e Pianificazione collocazione personale, individuazione responsabili procedimenti" anno 2011;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;

Vista la Legge Regionale 44 del 26/04/00 di recepimento dei disposti normativi di attuazione del Decreto Legislativo 112/98;

PREMESSO CHE:

- La Direttiva 96/61/CE e s.m.i., prevede il rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per il raggiungimento della salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso;
- La Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29 luglio 2002 ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A.;
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto quindi all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con l'emanazione del D.Lgs. 59/05 comprendendo in tale disciplina anche le aziende nuove, definite come "quelle realizzate successivamente al 10 novembre 1999";
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto con all'Emanazione di linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili, per talune attività elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. 59/05;
- Il D.M. 24/04/08 – Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18/02/05 n. 59;
- La D.G.R. 22/12/08 n. 85/10404 di adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controllo di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05.
- Il Ministero dell'Ambiente ha modificato ulteriormente il D. Lgs. 152/06, inserendo il titolo III Bis alla parte seconda, inerente l'autorizzazione integrata ambientale, ed abrogando contestualmente D. Lgs. 59/05;
- Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29 nonies disciplina la modifica degli impianti o la variazione del gestore nel caso di autorizzazione integrata ambientale.

VISTA:

- La normativa vigente in tema di emissioni in acqua, aria, suolo, inquinamento acustico e rifiuti.

VISTO CHE

- Ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al decreto stesso, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
- Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI e nel rispetto delle linee guida per l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, e secondo i commi 1,2,3 dell'art. 29 bis;

CONSIDERATO CHE

- In data 24/06/2010 è stata rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DDAA2 N. 207/85733 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società SRT SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO E IL

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE



TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A - Via Strada Vecchia per Bosco Marengo, s.n. - 15067 - Novi Ligure (AL), nella persona del Legale Rappresentante dott Alessandro SCACCHERI, Codice Fiscale SCCLSN53S03L304N in qualità di titolare/legale rappresentante della Società, per il complesso IPPC denominato “Discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi sito in Comune di Tortona Località Terlucca”

- In data 16/09/10 (protocollo generale n. 120395 del 17/09/11) la Società ha presentato Istanza per modifica sostanziale A.I.A. per il complesso IPPC denominato discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in TORTONA sito in comune di Tortona (AL) – Località Terlucca.

- In data 23 Ottobre 2010 il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul giornale “IL SECOLO XIX” dell’annuncio riportante la localizzazione dell’impianto e il nominativo del gestore, nonché gli estremi dell’ufficio di deposito per la visione degli atti da parte del pubblico, relativo al procedimento coordinato V.I.A-A.I.A..

-A seguito della Conferenza istruttoria tenutasi il 9 Novembre 2010 l’Istante ha predisposto le integrazioni richieste, presentate il 24 Gennaio 2011, protocollo di ricevimento n. 9071 del 25/01/20011.

RITENUTO CHE

- le modifiche che si rende necessario apportare all’allegato tecnico, parte integrante dell’autorizzazione integrata ambientale, comportano l’esigenza di sostituire integralmente l’atto autorizzativo in vigore.

VISTI:

Le valutazioni dell’istruttoria tecnica interna provinciale alla quale partecipa l’A.R.P.A. di Alessandria quale organo di supporto tecnico scientifico, nonché le risultanze delle Conferenze di Servizi di cui ai verbali agli atti della pratica, nonché pareri pervenuti/espressi in Conferenza di servizi dall’ASLAL, ARPA e Comune di Novi Ligure nell’ambito del procedimento istruttorio e custoditi agli atti dal Servizio competente;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.

Dato atto che la documentazione risulta agli atti.

D E T E R M I N A

1) di **RILASCIARE** l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Società S.R.T. S.p.A., Società pubblica per il recupero e il trattamento dei rifiuti, con sede legale in Strada Vecchia per Bosco Marengo, a Novi Ligure (AL), Codice Fiscale/Partita IVA n. 02021740069, nella persona del Dott. ALESSANDRO SCACCHERI, Codice Fiscale SCC LSN 53S03L 304N, in qualità di titolare/legale rappresentante della Società, per il complesso IPPC denominato “Discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi sito in Comune di Tortona Località Terlucca”, per l’esercizio dell’attività di cui all’Allegato VIII del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Categoria **5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, per la Categoria 5.3 Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno** comprese le altre attività non IPPC esercite, specificate nel quadro prescrittivo;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

2) **SOSTITUIRE INTEGRALMENTE E MODIFICARE con il presente atto la DDAA2 N. 207/85733 del 24/06/2010**

- 3) di vincolare l'esercizio dell'attività al rispetto contenuti nell'Allegato Tecnico (unitamente agli altri allegati presenti), parte integrante e sostanziale alla presente determinazione Dirigenziale;
- 4) di approvare il progetto definito relativo alla nuova vasca in costruzione, comparto F, che costituisce variante di PRG;
- 5) di approvare il piano di adeguamento presentato nel 2003, ripresentato unitamente al Piano di ripristino ambientale in ambito di procedimento di A.I.A. con protocollo di ricevimento n. 48734 del 7 aprile 2009. La copertura superficiale per i comparti A/B/C/D/E dovrà avvenire secondo la tavola "particolare tipo della copertura superficiale per i settori A/B/C/D/E" correggendo la posa dell'ultimo strato di un metro di spessore, che dovrà essere costituito interamente da terreno agrario e non da 50 cm. di FOS e 50 cm. di terreno agrario come invece previsto sulla tavola;
- 6) di richiedere alla Ditta la presentazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003, ed in attuazione delle disposizioni regionali, delle idonee garanzie finanziarie (gestione e post-gestione) disciplinate dalla D.G.R. 20-192 del 12.06.2000 e successive modificazioni e integrazioni, entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. La mancata ottemperanza di quanto sopra darà automaticamente luogo alla sospensione dell'autorizzazione
- 7) di richiedere alla Società S.R.T. S.p.A. di eseguire il piano di monitoraggio e controllo così come riportato nell'allegato tecnico parte integrante e sostanziale alla presente determina;
- 8) di richiedere alla Società di provvedere alla asfaltatura della attuale pista di accesso all'impianto posta a lato del Torrente Scrivia, e ove il caso lo richiedesse, a seguito di eventuali possibili piene eccezionali dello del Torrente Scrivia che potessero momentaneamente interdire tale accesso, di provvedere al conferimento temporaneo dei rifiuti presso l'impianto SRT di Novi Ligure;
- 9) di redigere la presente Determinazione Dirigenziale in numero 3 originali per gli adempimenti di competenza, di cui uno con Firma Digitale e gli altri due resi in forma cartacea e debitamente sottoscritti dal Dirigente Responsabile di cui uno allegato agli atti della pratica presso il Servizio V.I.A. e IPPC e a disposizione del pubblico secondo i disposti del Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i. e l'altro trasmesso alla Società Proponente;
- 10) di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Tortona sui quali è localizzato l'impianto, all'A.S.L.AL., all'A.R.P.A., alla Società Gestione Acqua S.p.A. per gli adempimenti di competenza
- 11) che secondo l'art. 29 decies comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A.
- 12) di **confermare**, in base ai disposti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **la validità di 6 anni** (e pertanto fino al 5 LUGLIO 2016) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; 6 mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare domanda di rinnovo. Inoltre a norma dell'art. 29 nonies l'azienda dovrà comunicare



alla autorità competente il progetto di eventuali modifiche agli impianti e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto;

13) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'albo Pretorio informatico per giorni 15;

14) di dare atto che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla Direzione Ambiente e Pianificazione, del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture;

15) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Ing. Claudio Cofano



Città di Tortona

Provincia di Alessandria

TERRITORIO E AMBIENTE

Proposta N. 1394/2016

DETERMINAZIONE N. 290

IL DIRIGENTE
GILARDONE FRANCESCO

In data 13/06/2016 ha adottato, ai sensi e per effetto della vigente normativa in materia, la seguente determinazione avente per oggetto:

**LEGGE 69/78 "COLTIVAZIONE CAVE E TORBIERE" - CAVA IN LOCALITA' CASCINA
TERLUCCA (POS.M1504A) DA PARTE DELLA DITTA SCIANDRA MARCO.
ACCETTAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA**

Premesso che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 18/02/1999 veniva autorizzata la coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località cascina Terlucca (Pos. M1504A), esercita dalla Ditta Sciandra Marco;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 07/03/2005 veniva concesso il rinnovo di tale autorizzazione e quindi con successivo analogo provvedimento n. 155 del 09/11/2009 ne veniva autorizzato l'ampliamento;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 27/04/2010 veniva infine accolta l'istanza avanzata dalla società esercente, rinnovando l'autorizzazione a coltivare la cava de qua da esercitare sui mappali 30, 39, 42, 43 (parte) e 60 (parte) di cui al FG. 23 del NCT del Comune di Tortona sino al 11/05/2015;

Vista l'istanza presentata in data 05/05/2015 prot. com. n. 10750 dalla Ditta Sciandra Marco con la quale, posto che la coltivazione mineraria non era stata ultimata, pur avendo già restituito una parte considerevole dell'area all'uso agricolo, era stato chiesto un ulteriore rinnovo dei tempi autorizzativi necessario al completamento dei lavori di coltivazione e recupero della cava in oggetto;

Vista la nota dell'Amministrazione Provinciale n.p.g 106128 del 21/12/2015 con la quale era stato trasmesso il parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della cava in oggetto, espresso dalla Conferenza dei Servizi tenutasi il 9/12/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28/01/2016 in cui si era preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi Provinciale riunitasi in data 09/12/2015 e si demandava al Dirigente del Settore Territorio e Ambiente il rilascio del rinnovo della autorizzazione alla coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località Terlucca;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 93 del 03/03/2016 con cui è stata accolta l'istanza del rinnovo della autorizzazione alla coltivazione della cava in località cascina Terlucca (Pos. M1504A), esercita sui mappali 30, 39, 42, 43 (parte) e 60 (parte) di cui al Foglio n. 23 del catasto terreni del Comune di Tortona, a favore della Ditta Sciandra Marco con sede a Cassano Spinola, alle prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico al verbale della conferenza dei servizi in data 09/12/2015, allegato quale sua parte integrante e sostanziale;

Atteso che tra le prescrizioni alle quali era subordinata l'attività di cava era la presentazione di polizza fidejussoria atta a garantire l'esecuzione delle opere di recupero ambientale del sito, prevista complessivamente in Euro 516.464,95 da presentare prima dell'inizio delle attività;

Stabilito che la garanzia fidejussoria per gli interventi diretti ad assicurare la sistemazione ambientale, da intendersi sostitutiva di quella in essere, doveva recare una scadenza posticipata di 2 (due) anni rispetto a quella dell'autorizzazione, avente validità di 5 anni a decorrere dalla data di esecutività del suddetto provvedimento, secondo quanto suggerito al punto b2 delle prescrizioni generali contenute nell'allegato tecnico al verbale della conferenza dei servizi, potrà essere riveduta, a richiesta delle parti, all'inizio di ogni anno, e potrà essere liberata in quota parte in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori;

Posto che detta garanzia fidejussoria fissata in Euro 516.464,95 (euro cinquecentosedicimilaquattrocentosessantaquattro/95), come meglio precisato al punto 1.5 del suddetto allegato tecnico, doveva contenere le specifiche di cui al punto 1.5.1 del verbale della Conferenza e doveva essere prestata dalla Società prima dell'inizio delle operazioni, pena l'inefficacia della presente autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 22/04/2016 prot. com. 10447 con la quale la Ditta Sciandra Marco con sede legale in Cassano Spinola ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 1670.00.27.2799691967 in data 18/04/2016 emessa dalla SACE BT S.p.a dell'importo di € 516.464,95 prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. 93 del 03/03/2016;

Visto la L.R. 05/12-1977, n. 56 e s.m.i.;

Vista la L.R. 22/11-1978, n. 69 e s.m.i.;

Vista la L.R. 26/04-2000, n. 44;

Visto l'art. 29 comma 1 della Legge 114 del 11/08/2014;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000 recante il "Testo unico in materia degli Enti Locali" e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Tortona;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 3 – comma 2 – del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- la deliberazione G.C, n. 108 del 7.3.1996 di adozione dei criteri disciplinanti le determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) di accettare, per le motivazioni di cui in premessa, il deposito della polizza fidejussoria n. 1670.00.27.2799691967 in data 18/04/2016 emessa dalla SACE BT S.p.a per l'importo di Euro 516.464,95 presentata dalla Ditta Sciandra Marco con sede legale in Cassano Spinola, Via Gavazzana, 23;
- 2) di demandare al Settore Finanze e Contabilità, il deposito della polizza di cui al precedente punto 1) presso la Tesoreria Comunale;
- 3) di inserire la presente determinazione nel Registro generale delle determinazioni Dirigenziali;
- 4) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
- 5) di stabilire che la presente determinazione diviene esecutiva il primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 6) di trasmettere la presente determinazione al Sindaco, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al Settore Finanziario.

Sottoscritta in data 13/06/2016

IL DIRIGENTE

GILARDONE FRANCESCO



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20200051759	
Data	29-09-2020	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 914 - 2020	

OGGETTO:

ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I.. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - OPERAZIONI [D15] - [R13] - [R3] - DITTA SRT S.P.A. - TORTONA - STRADA PROVINCIALE PER CASTELNUOVO SCRIVIA S.N.C.

Direzione Ambiente Pianificazione Territoriale
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 64 del 17/04/2018 Prot. n. 28111 del 16/04/2018 con il quale è stata adeguata la macrostruttura dell'Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 31 del 14/02/2020 Prot. 9620 del 14/02/2020 relativo alla proroga dell'incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano.

Visto l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 - 3 - 2019 Prot. Prov. AL. n. 49237 del 25/07/2019 "Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Assetto organizzativo interno - collocazione personale - assegnazione specifiche responsabilità".

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l'art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 "Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)".

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Visto il D. Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Attuazione Direttiva 2012/19/UE.

Vista l'autorizzazione DDAA2 – 205 – 2010 Prot. n. 85539 del 24/06/2010 così come modificata dalla nota Prot. Prov. AL n. 128913 del 28/10/2011, con DDAP1 – 301 – 2012 Prot. n. 64208 del 05/06/2012, e con DDAP1 – 732 – 2014 Prot. n. 114997 del 19/12/2014 e con DDAP1 - 591 - 2015 Prot. n. 84110 del 07/10/2015, e con DDAB1 - 825 - 2017 Prot. n. 64764 del 28/09/2017, rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Provincia di Alessandria alla SRT S.p.a., nella persona del suo Legale Rappresentante Alberto Mallarino nato a Novi Ligure il 20/11/1958, C.F. MLLLRT58S20F965W, avente sede legale nel Comune di Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n.c. e sede operativa nel Comune di Tortona – S.S. per Castelnuovo Scrivia s.n.c. – P. IVA 02021740069 per l'esercizio di impianto di valorizzazione di rifiuti situato nel Comune di Tortona – S.S. per Castelnuovo Scrivia.

Vista la Determinazione Dirigenziale prot. n. 46-19792 del 12/02/2010 di esclusione dalla V.I.A.

Vista l'istanza presentata in data 18/03/2020 Prot. Prov. AL n. 17671 del 20/03/2020 dalla Ditta S.R.T. S.p.a. alla Provincia di Alessandria per il rinnovo dell'autorizzazione con modifiche non sostanziali ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Vista la nota della Provincia di Alessandria Prot. n. 18751 del 26/03/2020 di avvio e contestuale sospensione del procedimento, vista l'impossibilità di effettuare un sopralluogo presso la sede operativa della Ditta istante, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta all'insorgenza del COVID-19.

Vista la successiva nota Prot. n. 24282 del 06/05/2020 di riavvio del procedimento e convocazione di sopralluogo e successiva conferenza dei servizi per il giorno 28/05/2020.

Premesso che nella nota di cui sopra veniva indicato altresì che :

- trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta S.R.T. S.p.a., relativa all'attività di cui al presente procedimento, dagli Enti e Servizi Provinciali interessati dovrà essere integrata nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, si comunica agli Enti e Servizi Provinciali interessati che in caso di mancata trasmissione di parere preventivo o di mancata espressione di parere verbale in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., si considererà l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Visto il verbale Prot. n. 28329 del 28/05/2020 che si richiama integralmente, dal quale emergeva la necessità di richiedere alcune integrazioni al fine del completamento dell'istruttoria.

Viste la nota Prot. Prov. AL n. 32347 del 23/06/2020 trasmessa dalla Ditta SRT S.p.a. alla Provincia di Alessandria, di richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni, e la conseguente nota Prot. n. 33063 del 26/06/2020 di concessione della proroga da parte della Provincia di Alessandria, fino al

06/09/2020.

Viste le integrazioni presentate dalla Ditta SRT S.p.a. con nota Prot. Prov. AL n. 40279 del 31/07/2020.

Vista la conseguente nota della Provincia di Alessandria Prot. n. 41136 del 05/08/2020 di riavvio del procedimento e convocazione della II conferenza dei servizi per il giorno 25/08/2020.

Visto il verbale Prot. n. 44509 del 25/08/2020 che si richiama integralmente, dal quale emergeva l'esito favorevole dell'istruttoria, fatta salva la necessità di chiedere all'istante alcuni chiarimenti necessari alla redazione dell'atto autorizzativo.

Visti i chiarimenti trasmessi dalla Ditta SRT S.p.a. con nota Prot. Prov. AL n. 46824 del 07/09/2020.

Visto il parere del 25/05/2020 rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. in qualità di ente gestore della fognatura, relativo agli scarichi nella fognatura stessa (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Visto il Provvedimento Prot. n. 11- U – 2014 – 1261 del 03/12/2014 “Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati);

Vista l'autorizzazione Prot. n. 11 – U – 2014 – 1260 del 03/12/2014 “Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura – Art. 208 D. Lgs. 152/2006” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati);

Visto il parere Prot. n. 43654 del 18/08/2020 rilasciato dal Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria nel quale si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico e si forniscono le relative prescrizioni (le quali vengono acquisite integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Visto il parere favorevole al progetto antincendio Prot. n. 8445 del 03/07/2020 rilasciato alla Ditta SRT S.p.a. dal competente Comando Vigili del Fuoco al quale si rimanda per le prescrizioni in esso contenute.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che il Dirigente dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

Di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'esercizio di impianto di valorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - attività di messa in riserva R13, deposito preliminare D15 e recupero R3 (All. B e C parte IV D. lgs. 152/2006 e s.m.i.) - alla Ditta SRT S.p.a., avente sede legale nel Comune di Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n.c.e sede operativa nel Comune di Tortona – S.S. per Castelnuovo Scrivia s.n.c. – P. IVA 02021740069, nella persona del suo Legale Rappresentante Alberto Mallarino nato a Novi Ligure il 20/11/1958, C.F. MLLLRT58S20F965W nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

I sette allegati individuati con i numeri 1 - 2 - 3a - 3b - 3c - 4 - 5 formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base delle quali viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento.

- **Allegato 1** – tabella rifiuti, contenente codici CER autorizzati, descrizione, operazioni a cui sono sottoposti, quantitativi di messa in riserva istantanea e annuale.
- **Allegato 2** – planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di messa in riserva e recupero dei rifiuti.
- **Allegato 3a** - parere del 25/05/2020 rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. in qualità di ente gestore della fognatura, relativo agli scarichi nella fognatura stessa (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).
- **Allegato 3b** - provvedimento Prot. n. 11- U – 2014 – 1261 del 03/12/2014 “Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).
- **Allegato 3c** - autorizzazione Prot. n. 11 – U – 2014 – 1260 del 03/12/2014 “Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura – Art. 208 D. Lgs. 152/2006” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

- **Allegato 4** - Schema impianti con dettagli delle attrezzature utilizzate.
- **Allegato 5** - Diagramma di flusso relativo all'attività autorizzata.

PUNTO B) - Modifiche autorizzate.

Le modifiche autorizzate all'impianto sono le seguenti :

- incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso all'impianto da 22.000 a 35.000 tonnellate.
- incremento del quantitativo di stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi da 30 a 39 tonnellate e dei rifiuti non pericolosi da 1.316 a 2.644 tonnellate.
- revisione dell'impianto attraverso la dismissione di alcune aree di stoccaggio rifiuti e realizzazione di nuove aree di stoccaggio rifiuti (il dettaglio delle modifiche è indicato nella planimetria di cui all'Allegato 2 al presente atto).

Le modifiche di cui sopra devono essere messe in atto immediatamente dalla data del rilascio del presente atto.

La Ditta SRT S.p.a. deve comunicare al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria la data di avvio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata.

Il ripristino della pavimentazione della sede operativa deve essere realizzato secondo il cronoprogramma presentato dalla Ditta istante e posto agli atti della pratica. Le tempistiche di realizzazione si intendono a partire dalla concessione dell'appalto.

La Ditta SRT S.p.a. deve comunicare al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria la data di completamento del ripristino della pavimentazione dell'impianto.

PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da recuperare.

Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti pericolosi ammessi in stoccaggio (messa in riserva R13 e deposito temporaneo D15) è di 39 (trentanove) tonnellate.

Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi ammessi in stoccaggio (messa in riserva R13 e deposito temporaneo D15) è di 2.644 (duemilaseicentoquarantaquattro) tonnellate.

Il quantitativo totale massimo annuo di rifiuti ammesso al recupero è di 35.070 (trentacinquemilasettanta) tonnellate di cui 70 (settanta) tonnellate di rifiuti pericolosi.

Il dettaglio dei singoli quantitativi di rifiuti è indicato nella tabella di cui all'Allegato 1.

PUNTO D) – Attività autorizzate e attrezzature utilizzate.

Nel dettaglio le operazioni autorizzate (Allegati B e C parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono le seguenti :

- **[R13]** - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12;
- **[D15]** –deposito preliminare prima di una delle operazione da D1 a D14;
- **[R3]** – riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**tale operazione è consentita esclusivamente per i rifiuti di carta e cartone CER 150101 e 200101, meglio individuati nella tabella di cui all'Allegato 1).**

Il dettaglio delle operazioni autorizzate per ogni codice CER è indicato nella tabella di cui all'Allegato 1.

Le attrezzature utilizzate sono indicate nello Schema Impianti di cui all'Allegato 4.

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

PUNTO E) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato e precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

Le attività autorizzate, lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti devono avvenire nelle aree, tramite l'utilizzo delle attrezzature e con le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza Prot. Prov. AL n. 17671 del 20/03/2020 e le successive integrazioni Prot. Prov. AL n. 40279 del 31/07/2020 e Prot. Prov. AL n. 46824 del 07/09/2020 trasmesse alla Provincia di Alessandria dalla Ditta SRT S.p.a. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto :

1. I rifiuti autorizzati non possono essere stoccati per un periodo eccedente i 12 (dodici) mesi.
2. I rifiuti in ingresso all'impianto devono essere sottoposti alle verifiche necessarie per l'accertamento della conformità ai requisiti definiti contrattualmente e/o ai criteri di ammissibilità all'impianto; se il rifiuto è ammesso, il soggetto gestore dell'impianto deve verificare a campione che le condizioni che hanno portato all'ammissione del rifiuto all'impianto stesso siano sempre rispettate dal conferente; se il rifiuto non è ammesso nell'impianto deve esserne data comunicazione alla Provincia di Alessandria.
3. L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate. L'attività dovrà essere svolta all'interno dei settori meglio individuati nella planimetria di cui all'Allegato 2.
4. L'altezza massima dei cumuli dei rifiuti all'interno del capannone deve restare al di sotto delle finestre di illuminazione poste nella parte alta del capannone stesso.
5. L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata, nonché la rete di raccolta e regimazione delle acque deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui. I pozzetti di ispezione e campionamento e le griglie di raccolta devono essere mantenuti puliti e resi sempre accessibili e indicati in apposita cartellonistica.
6. Nell'impianto deve essere presente un'area di emergenza per eventuale stoccaggio di rifiuti in attesa di controllo.
7. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati.

8. Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
9. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e secondo le modalità descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza.
10. Deve essere garantito lo stoccaggio separato di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nelle aree identificate dell'impianto.
11. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve avvenire in contenitori a tenuta dotati di bacino di contenimento a tenuta, realizzato in modo da garantire l'impermeabilità rispetto al rifiuto contenuto. Il bacino deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio o contenitore utilizzato o, qualora fosse adibito al servizio di più contenitori, potrà avere capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo degli stessi. In ogni caso il bacino deve essere almeno di capacità pari al 110 % contenitore più grande. Periodicamente deve essere verificata la tenuta idraulica dei bacini di contenimento e devono essere messe in atto eventuali manutenzioni al fine di garantire l'originaria tenuta. I rifiuti contenenti sostanze incompatibili tra di loro non possono essere stoccati nel medesimo bacino di contenimento al fine assicurare che non vi siano contatti neppure accidentali tra gli stessi.
12. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 183, c. 1, lett. bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra loro. Se conservati nelle stesse aree in cui sono stoccati i rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto, gli stessi devono essere ben separati e identificati con cartellonistica che li distingue da quelli autorizzati.
13. La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti. Il servizio di spazzamento meccanizzato deve essere messo in atto 3 volte/settimana. Al termine di ogni turno di lavoro devono essere pulite e riordinate le aree interne ai capannoni di lavorazione. Tutti i pozzetti e le griglie di raccolta delle acque meteoriche devono essere mantenuti puliti, sgombri da rifiuti e sempre accessibili.
14. La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.
15. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.
16. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.

17. Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.
18. Ai sensi del DPR n° 254 del 15/07/03, per i rifiuti contrassegnati dai codici CER: **20 01 31*-medicinali citotossici e citostatici e 20 01 32 -medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31**, la Ditta è autorizzata alla sola operazione di smaltimento **D15** (deposito preliminare) dell'all. B del parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
19. L'impianto e l'attività devono essere conformi alla vigente normativa antincendio secondo quanto previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i. In particolare deve essere rispettato quanto prescritto dal competente Comando dei Vigili del Fuoco nella documentazione prescrittiva relativa alla normativa antincendio. A tale proposito si richiama integralmente il parere favorevole al progetto antincendio Prot. n. 8445 del 03/07/2020 rilasciato alla Ditta SRT S.p.a. dal competente Comando Vigili del Fuoco. Eventuali modifiche di tali atti che dovessero sopravvenire dovranno essere trasmessi in copia alla Provincia di Alessandria.
20. Devono essere adottati criteri gestionali atti ad assicurare lo stoccaggio separato di rifiuti incompatibili, suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossico e nocivi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore.
21. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
22. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
23. I rifiuti costituiti da filtri olio e filtri aria devono essere prevalentemente destinati al recupero.
24. Lo stoccaggio di batterie esauste al piombo deve avvenire rispettando le seguenti disposizioni:
- Le batterie devono essere collocate in contenitori anticorrosione aventi adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica e dotati di copertura;
 - L'area di stoccaggio di detti contenitori deve essere impermeabilizzata e dotata di bacino di contenimento e pozzetto di raccolta dei liquidi eventualmente sversati, che devono essere neutralizzati in loco;
1. - Il tempo di permanenza nel deposito delle batterie non deve superare i novanta giorni.
25. Lo stoccaggio di apparecchiature fuori uso contenenti CFC e HFC dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 ottobre 2002, n. 230.

26. Le modalità di stoccaggio di eventuali rifiuti contenenti PCB devono rispettare le prescrizioni previste dalla specifica normativa vigente in materia.
27. Deve essere garantita idonea manutenzione dei recipienti atti a contenere i rifiuti che rimangono in giacenza presso l'impianto ed a provvedere a eventuale bonifica di quelli inutilizzati giacenti presso lo stesso.
28. Deve essere assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati dei cassoni.
29. Deve essere predisposta un'area, di scarico dei rifiuti urbani conferiti da privati, preliminare ed esterna alle aree di stoccaggio indicate nella planimetria di cui all'Allegato 2. In tale area devono essere svolte tutte le operazioni di cernita e smistamento preventive allo stoccaggio autorizzato.
30. La Ditta deve stabilire con ASL AL l'eventuale necessità di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. In caso affermativo, dovranno essere concordati la frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte in funzione delle condizioni climatiche locali e del titolo di rifiuti trattati.
31. I conferimenti e la lavorazione dei rifiuti presso l'impianto devono essere equamente distribuiti durante l'intero periodo di lavoro che si svolge su due turni : dalle 6.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 20.00. Tale procedura deve essere mantenuta in modo da evitare il congestionamento delle aree di ricezione rifiuti ed i conseguenti stoccaggi. Eventuali variazioni agli orari lavorativi (es : introduzione di un terzo turno lavorativo in notturna) devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Alessandria al fine di valutare la necessità di introdurre nuove prescrizioni.

Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

L'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Attuazione direttiva 2012/19/UE" e s.m.i., per quanto applicabile.

PUNTO F) - Impatto Acustico.

m.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
 - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
 - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
 - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) l'impatto acustico dovrà in ogni caso essere valutato attraverso una campagna di monitoraggio acustico ad impianto funzionante finalizzata alla verifica dei livelli acustici presso i principali ricettori circostanti l'area in esame da presentare entro 60 giorni dalla data di messa a regime di tutti i nuovi impianti alla Provincia e ad Arpa;

4) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO G) – Risorse Idriche.

La Ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti provvedimenti :

- parere del 25/05/2020 rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. in qualità di ente gestore della fognatura, relativo agli scarichi nella fognatura stessa (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati) (ALLEGATO 3a).
- provvedimento Prot. n. 11- U – 2014 – 1261 del 03/12/2014 “Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati) (ALLEGATO 3b).
- autorizzazione Prot. n. 11 – U – 2014 – 1260 del 03/12/2014 “Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura – Art. 208 D. Lgs. 152/2006” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati). (ALLEGATO 3c).

PUNTO H) – Localizzazione dell'impianto.

L'area di pertinenza dell'impianto è localizzata nelle aree censite al **N.C.T. del Comune di Tortona - Foglio 43 Mappale 1 e pro parte Mappale 2.**

PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica integrativa presentata dalla ditta SRT S.p.a. Prot. Prov. AL n. 40279 del 31/07/2020. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

PUNTO L) – Garanzie Finanziarie.

Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal rilascio del presente atto è fatto obbligo alla Ditta di presentare, ovvero adeguare qualora già in essere, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull’ambiente da essa causati.

L’importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO M) - Scadenza dell’autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha validità fino al 30/06/2030. Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente determinazione dirigenziale.

La presente autorizzazione sostituisce integralmente l’autorizzazione DDAA2 – 205 – 2010 Prot. n. 85539 del 24/06/2010 così come modificata dalla nota Prot. Prov. AL n. 128913 del 28/10/2011, con DDAP1 – 301 – 2012 Prot. n. 64208 del 05/06/2012, e con DDAP1 – 732 – 2014 Prot. n. 114997 del 19/12/2014 e con DDAP1 - 591 - 2015 Prot. n. 84110 del 07/10/2015, e con DDAB1 - 825 - 2017 Prot. n. 64764 del 28/09/20170 le quali perdono efficacia.

L’istante deve comunicare con **preavviso di 30 giorni** alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell’attività di cui trattarsi.

PUNTO N) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l’obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all’osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all’osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell’autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i. E’ fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell’attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui

sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta SRT S.p.a. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.


La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01190857035755 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)



DDAPI 287 2011

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20110084130

Data 05-07-2011

Codice e Num. Det. DDAP1 - 287 - 2011

OGGETTO

MODIFICA SOSTANZIALE DI A.I.A., AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 128 DEL 29 GIUGNO 2010 ART. 29 - TER COMMA 1. -SEDE DELL'IMPIANTO: STRADA VECCHIA PER BOSCO MARENGO - NOVI LIGURE. - PROPONENTE: SRT SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A - VIA STRADA VECCHIA PER BOSCO MARENGO,S.N. - 15067 - NOVI LIGURE (AL)

DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Ing. Claudio Coffano

L'anno 2011, il giorno 5 del mese di LUGLIO, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria;

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano – Dirigente responsabile della Direzione Ambiente e Pianificazione del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 740/158898 del 21/12/04 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo assetto macrostrutturale che è entrato definitivamente in vigore con decorrenza 01/04/05, modificato in ultimo con DGP 28/10470 del 26/01/11;

Visto il Decreto del Presidente n° 134/11847 del 31/01/2011 di conferimento dell'incarico dirigenziale all'Ing. Coffano;

Vista la Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 29/10483 del 26/01/2011 con la quale è stata approvata la macrostruttura provinciale;

Visto l'art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/1995, l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Visto l'art. 53 dello Statuto della Provincia di Alessandria (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto l'Ordine di Servizio n. 1/22988 del 23/02/11ad oggetto "Individuazione servizi ed uffici della Direzione Ambiente e Pianificazione collocazione personale, individuazione responsabili procedimenti" anno 2011;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;

Vista la Legge Regionale 44 del 26/04/00 di recepimento dei disposti normativi di attuazione del Decreto Legislativo 112/98;

PREMESSO CHE:

- La Direttiva 96/61/CE e s.m.i. prevede il rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per il raggiungimento della salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso;
- La Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29 luglio 2002 ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A.;
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto quindi all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con l'emanazione del D.Lgs. 59/05 comprendendo in tale disciplina anche le aziende nuove, definite come "quelle realizzate successivamente al 10 novembre 1999";
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto con all'Emanazione di linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili, per talune attività elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. 59/05;
- Il D.M. 24/04/08 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18/02/05 n. 59;
- La D.G.R. 22/12/08 n. 85/10404 di adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controllo di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05.
- Il Ministero dell'Ambiente ha modificato ulteriormente il D. Lgs. 152/06, inserendo il titolo III Bis alla parte seconda, inerente l'autorizzazione integrata ambientale, ed abrogando contestualmente D. Lgs. 59/05;
- Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29 nonies disciplina la modifica degli impianti o la variazione del gestore nel caso di autorizzazione integrata ambientale.

VISTA:

- La normativa vigente in tema di emissioni in acqua, aria, suolo, inquinamento acustico e rifiuti.


VISTO CHE

- Ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al decreto stesso, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
- Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI e nel rispetto delle linee guida per l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, e secondo i commi 1,2,3 dell'art. 29 bis;

CONSIDERATO CHE

- In data 09/06/2010 è stata rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DDAA2 N. 189/78240 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società SRT SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO E IL

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE



DDAPI 287 2011

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A - Via Strada Vecchia per Bosco Marengo, s.n. - 15067 - Novi Ligure (AL), nella persona del Legale Rappresentate dott. Alessandro SCACCHERI, Codice Fiscale SCCLSN53S03L304N , in qualità di titolare/legale rappresentante della Società, sita in Strada Vecchia per Bosco Marengo, nel Comune di Novi Ligure (AL), per l'esercizio dell'attività di cui all'Allegato 1 del D. Lgs. 59/05, Categoria **5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate**, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, per la **Categoria 5.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno**, comprese le altre attività non IPPC esercite, specificate nel quadro prescrittivo;

- In data 16 Settembre 2010 (protocollo generale n. 120373 del 17/09/11) la Società ha presentato Istanza per modifica sostanziale A.I.A. (attività IPPC n. 2) per il complesso IPPC denominato discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in NOVI LIGURE ricadente nella ctg. 5.4, sito in comune di Novi Ligure (AL) – Strada Vecchia per Bosco M.go, relativa alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas, per il quale il procedimento odi verifica svolto nel 2010 si è concluso con l'esclusione dalla fase di VIA

- In data 23 Ottobre 2010 il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul giornale "IL SECOLO XIX" dell'annuncio riportante la localizzazione dell'impianto e il nominativo del gestore, nonché gli estremi dell'ufficio di deposito per la visione degli atti da parte del pubblico, relativo al procedimento integrato V.I.A-A.I.A..

- A seguito della Conferenza istruttoria tenutasi il 9 Novembre 2010 l'Istante ha predisposto le integrazioni richieste, presentate il 24 Gennaio 2011, protocollo di ricevimento n. 9071 del 25/01/20011. In data 25 Febbraio 2011 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi

RITENUTO CHE

- le modifiche che si rende necessario apportare all'allegato tecnico, parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale, comportano l'esigenza di sostituire integralmente l'atto autorizzativo in vigore.

VISTI:

- Le valutazioni dell'istruttoria tecnica interna provinciale alla quale partecipa l'A.R.P.A. di Alessandria quale organo di supporto tecnico scientifico, nonché le risultanze delle Conferenze di Servizi di cui ai verbali agli atti della pratica, nonché pareri pervenuti/espressi in Conferenza di servizi dall'ASL.AL, ARPA e Comune di Novi Ligure nell'ambito del procedimento istruttorio e custoditi agli atti dal Servizio competente;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.

Dato atto che la documentazione risulta agli atti.

D E T E R M I N A

1) di **RILASCIARE** l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Società S.R.T. S.p.A., Società pubblica per il recupero e il trattamento dei rifiuti, con sede legale in Strada Vecchia per Bosco Marengo, a Novi Ligure (AL), Codice Fiscale/Partita IVA n. 02021740069, nella persona del Dott. ALESSANDRO SCACCHERI, Codice Fiscale SCC LSN 53S03L 304N, in qualità di titolare/legale

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

DDAPI 287 2011

rappresentante della Società, sita in Strada Vecchia per Bosco Marengo, nel Comune di Novi Ligure (AL), per l'esercizio dell'attività di cui all'Allegato VIII del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Categoria 5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, per la Categoria 5.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, comprese le altre attività non IPPC esercitate, specificate nel quadro prescrittivo, ed in particolare la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas;

2) SOSTITUIRE INTEGRALMENTE E MODIFICARE con il presente atto la DDAA2 189/2010 npg 78240 del 9 giugno 2010

- 3) di vincolare l'esercizio dell'attività al rispetto contenuti nell'Allegato Tecnico (unitamente agli altri allegati presenti), parte integrante e sostanziale alla presente determinazione Dirigenziale;
- 4) di approvare il progetto definito relativo alla nuova vasca in costruzione, comparto 6, che costituisce variante di PRG;
- 5) di approvare i piani di adeguamento presentati nel 2003, e ripresentati in ambito di procedimento di A.I.A. con protocollo di ricevimento n. 48728 del 7 aprile 2009. ad esclusione di quanto previsto per il comparto 4.2, non essendo più autorizzato alla gestione. La copertura superficiale per i comparti 4.1 e 5, dovrà avvenire secondo la tavola "particolare tipo della copertura superficiale per i comparti 4,1/4,2" correggendo la posa dell'ultimo strato di un metro di spessore, che dovrà essere costituito interamente da terreno agrario e non da 50 cm. di FOS e 50 cm. di terreno agrario come invece previsto sulla tavola;
- 6) di richiedere alla Ditta la presentazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003, ed in attuazione delle disposizioni regionali, delle idonee garanzie finanziarie (gestione e post-gestione) disciplinate dalla D.G.R. 20-192 del 12.06.2000 e successive modificazioni e integrazioni, entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. La mancata ottemperanza di quanto sopra darà automaticamente luogo alla sospensione dell'autorizzazione;
- 7) di richiedere alla Società S.R.T. S.p.A. di eseguire il piano di monitoraggio e controllo così come riportato nell'allegato tecnico parte integrante e sostanziale alla presente determina; inoltre secondo quanto richiesto dalla Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico con parere, protocollo di ricevimento n. 76770 del 3 Giugno 2010, già in Vs. possesso, la Ditta dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi mitigatori ivi citati (relativi al recapito delle acque meteoriche nel Rio Gazzo, relativi alla raccolta delle acque meteoriche), al termine della coltivazione per primo stralcio della nuovo comparto 6 di discarica.
- 8) di richiedere la posa in opera la segnaletica verticale di direzione obbligatoria a sinistra, impedendo così la svolta a destra in uscita dall'accesso dell'impianto sulla S.P. n. 154.
- 9) di redigere la presente Determinazione Dirigenziale in numero 3 originali per gli adempimenti di competenza, di cui uno con Firma Digitale e gli altri due resi in forma cartacea e debitamente sottoscritti dal Dirigente Responsabile di cui uno allegato agli atti della pratica presso il Servizio V.I.A. e IPPC e a

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE



disposizione del pubblico secondo i disposti del Decreto Legislativo 152/2006 Società Proponente;

- 10) trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Novi Ligure sui quali è localizzato l'impianto, all'A.S.L.A.L., all'A.R.P.A., e alla Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico per gli adempimenti di competenza
- 11) che secondo l'art. 29 decies comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 152/2006 e smi, l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A.
- 12) di **confermare**, in base ai disposti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **la validità di 6 anni** (e pertanto fino al 5 LUGLIO 2016) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; 6 mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare domanda di rinnovo. Inoltre a norma dell'art. 29 nonies l'azienda dovrà comunicare alla autorità competente il progetto di eventuali modifiche agli impianti e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto;
- 13) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'albo Pretorio per giorni 15;
- 14) di dare atto che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla Direzione Ambiente e Pianificazione, del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture;
- 15) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Ing. Claudio Cofano



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20200070519 Data 15-12-2020**Codice e Num. Det. DDAP2 - 1186 - 2020****OGGETTO**

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. DDAP1 287/84130 DEL 05/07/11 E S.M.I. PER PROGETTO DI POTENZIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI - LOCALIZZATA IN STRADA VECCHIA PER BOSCO MARENGO - COMUNE DI NOVI LIGURE - SRT SPA - SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN STRADA VECCHIA PER BOSCO MARENGO S.N. - NOVI LIGURE

L'anno 2020, il giorno 15 del mese di DICEMBRE nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria;

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente responsabile della DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE in virtù del Decreto del Presidente n. 186/101303 del 04/12/2015 di attribuzione incarico Dirigenziale, nonché dei successivi Decreti Presidenziali di conferma e proroga;

VISTI:

- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 174 del 30/11/2015 di approvazione della nuova macrostruttura dell'ente e s.m.i.

L'art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/95, l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/00 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/01 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 35 "Dirigente" dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Legge 241/1990 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;

la Legge Regionale n. 23 del 29.10.2015 ad oggetto: " Riordino funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione alla Legge 07.04.2014 n. 56";

il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

L. PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 ad oggetto: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”.

PREMESSO CHE

- la Direttiva 96/61/CE e s.m.i., prevede il rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per il raggiungimento della salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.
- la Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29/07/02 ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A.;
- il Ministero dell'Ambiente ha provveduto quindi all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, modificando ulteriormente il D.Lgs. 152/06, con l'inserimento il titolo III bis alla parte seconda, inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e abrogando contestualmente D.Lgs. 59/05;
- il D.M. 24/04/08 – Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18/02/05 n. 59;
- la D.G.R. 22/12/08 n. 85/10404 di adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/10, per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE prevede che lo stesso diventi l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 59 del 26/03/10.

VISTO

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte seconda titolo III bis;
- che ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al decreto stesso, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ora sostituito dal D.Lgs. 105/15;
- che ai sensi dell'art. 29 sexies comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI e nel rispetto delle linee guida per l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, e secondo i commi 1, 2, 3 dell'art. 29 bis.

PREMESSO CHE

- Con atto n. DDAP1 287/84130 del 05/07/11, è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore di SRT S.p.a. con sede legale e sede operativa in strada Vecchia per Bosco Marengo sn, 15067 Novi Ligure (AL) attualmente intestata al dott. Alberto MALLARINO, in qualità di legale rappresentante, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
- Categoria 5.4 Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;
- Categoria 5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più

delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico;

CONSIDERATO CHE:

- In data 10/12/18 il dott. Alberto MALLARINO, con nota n.p.g. 86910 dell'11/12/18, ha presentato domanda di *pronuncia Compatibilità Ambientale* – art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e *Modifica Sostanziale* dell'A.I.A. n. DDAP1 287/84130 del 05/07/11 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/06. relativa alla sopraelevazione vasca 6.1 e 6.2 a + 11 metri della discarica per rifiuti non pericolosi;
- In data 18/12/18 l'Ufficio preposto ha pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente la documentazione progettuale presentata dalla SRT informando l'istante e gli Enti preposti con nota n.p.g. 88675 del 18/12/18;
- In data 22/01/19, con nota n.p.g. 4419, la Provincia di Alessandria ha avviato il procedimento di V.I.A.;
- In data 26/03/19 ha avuto luogo la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che è stata convocata con nota n.p.g. 12386 del 25/02/19, il cui svolgimento è stato dettagliatamente riportato nel Verbale n.p.g. 21702 del 03/04/19 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per la pubblica consultazione;
- In data 06/05/19 n.p.g. 28343 la società istante ha chiesto la proroga dei termini per la consegna delle integrazioni accettata con nota n.p.g. 28391 del 06/05/19
- In data 03/06/19, con nota n.p.g. 35636 del 04/06/19, la Società SRT ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di prima Conferenza dei Servizi del 26 marzo 2019;
- In data 25/06/19 ha avuto luogo la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, che è stata convocata con nota n.p.g. 36805 del 07/06/19, il cui svolgimento è dettagliatamente riportato nel Verbale n.p.g. 44490 del 05/07/19 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per la pubblica consultazione;

VISTI:

I pareri e le osservazioni pervenuti e custoditi agli atti della pratica e qui richiamati;

- contributi REGIONE PIEMONTE - Settore Tecnico Regionale - Alessandria - Asti (n.p.g. 8687 del 07/02/19 e n.p.g. 39405 del 18/06/19);
- comunicazione REGIONE PIEMONTE - Settore Territorio e Paesaggio (n.p.g. 8139 del 06/02/19);
- parere RFI (n.p.g. 20059 del 27/03/19);
- pareri comune di NOVI LIGURE (n.p.g. 20833 del 01/04/19 – n.p.g. 41711 del 26/06/19);
- parere MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO VV.FF ALESSANDRIA (n.p.g. 11080 del 18/02/19);
- Contributo A.R.P.A. PIEMONTE Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est (n.p.g. 21680 del 03/04/19 – n.p.g. 41076 del 24/06/19);
- pareri ASL AL (n.p.g. 19471 del 25/03/19 e n.p.g. 40721 del 21/06/19).

CONSIDERATO INOLTRE

il giudizio di compatibilità espresso con Decreto n. 229/81661 del 23/12/19 da parte del Presidente della Provincia di Alessandria ed i presupposti e le condizioni che ne hanno determinato l'emissione;

RILEVATO CHE:

la documentazione trasmessa dalla Ditta è stata considerata esaustiva nella descrizione degli impianti e delle modalità gestionali rispettando i contenuti di cui dall'art. 29 - ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.

Dato atto che la documentazione necessaria risulta agli atti.

D E T E R M I N A

1) di **MODIFICARE AGGIORNANDO**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DDAP1 287/84130 del 05/07/11, a seguito di presentazione di domanda di pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e contestuale Modifica Sostanziale dell'A.I.A. n. DDAP1 287/84130 del 05/07/11 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, relativa alla sopraelevazione vasca 6.1 e 6.2 + 11 metri della discarica per rifiuti non pericolosi, nel rispetto del Decreto di compatibilità ambientale n. 229/81661 del 23/12/19 e così come variata dai seguenti atti:

- nulla osta del 13.03.2012 n.p.g. 29018
- nulla osta del 24.04.2012 n.p.g. 46736
- Determinazione DDAP1 466/2012 del 03.09.2012 “Autorizzazione ex art.12 D.Lgs. 387/2003, alla installazione ed esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (FORSU) localizzato nel Comune di Novi Ligure (AL) della potenza di 703 KWE – Fg. 8 Mapp. 167, 160, 190”;
- nulla osta del 20.11.2012 n.p.g. 127739
- Determinazione DDAP1 110/2013 del 19.03.2013 “Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DDAP1 – 287 – 2011 del 05-07-2011”.
- nulla osta del 20.05.2014 n.p.g. 48600
- nulla osta del 08.08.2014 n.p.g. 74915
- DDAP1 – 613 -2014 del 20.11.2014 “Approvazione chiusura ex art. 12 D. Lgs. 36/03 dei Comparti 4.1 e 4.2 della discarica di Novi L.”.
- nulla osta del 06.05.2015 n.p.g. 40122
- nulla osta del 16.09.2015 n.p.g. 77938
- nulla osta del 28.07.2016 n.p.g. 51766_
- nulla osta del 25.05.2017 n.p.g. 36517
- nulla osta del 30.06.2017 n.p.g. 45722
- nulla osta del 10.07.2017 n.p.g. 47704
- nulla osta del 15.01.2019 n.p.g. 2868,

rilasciata a favore di SRT S.p.a. con sede legale e sede operativa in strada Vecchia per Bosco Marengo sn, 15067 Novi Ligure (AL) nella persona del dott. Alberto MALLARINO, per la sola parte relativa all'esercizio dell'attività IPPC di cui all'All. VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- Categoria 5.4 Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

Per quanto riguarda la

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- Categoria 5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico;

continuerà a valere la DD287/11 cos' come modificata dai nulla osta e dalle DD sopra riportati.

2) di **FARE SALVE, PER QUANTO NON IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO**, tutte le altre condizioni e prescrizioni previste dagli atti citati al precedente punto 1), che si richiamano integralmente e che dovranno essere conservate ed esibite unitamente al presente atto.

Per quanto riguarda l'esecuzione del Piano di monitoraggio e controllo si precisa che fino alla conclusione del 2020 la ditta dovrà seguire il PMC facente capo alla precedente AIA. A partire dal 1/01/2021 si farà riferimento al PMC allegato alla presente autorizzazione.

3) di **VINCOLARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AL RISPETTO CONTENUTI NELL'ALLEGATO TECNICO** (relative tavole e allegati citati), parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione Dirigenziale;

4) che **È FATTO OBBLIGO** alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 01/18 e s.m.i. e della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/00 e s.m.i. entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/00 e s.m.i.;

5) che secondo l'art. 29 decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A. PIEMONTE Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est;

6) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15;

7) di **DARE ATTO** che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;

8) di **DARE ATTO** che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

9) di **RILASCIARE** il presente provvedimento fatti salvi i diritti di terzi;

10) di **RAMMENTARE** che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto e 120 al Capo dello Stato.

F.TO Il Dirigente della Direzione
Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)



Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio V.I.A. - V.A.S. - I.P.P.C.

protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

Alessandria, 22/12/14

TRASMESSA VIA P.E.C.

Protocollo Generale n. 115255

Trasmissione DD. N° DDAP1 734/115097 del 22/12/14

OGGETTO: Adeguamento Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014.

Spett.li

SRT S.P.A.
Prot.0007557 - 22.12.2014
CAT. XV CLASSE 1 ARRIVO



A.R.AL. S.P.A.
STRADA J. F. KENNEDY, 504
FRAZIONE CASTELCERIOLO
15122 ALESSANDRIA

ARIFLEX S.P.A.
VIALE DELLA VALLETTA, 29
FRAZIONE SPINETTA MARENGO
15122 ALESSANDRIA

ARKEMA S.R.L.
P.LE DONEGANI 5/6
FRAZIONE SPINETTA MARENGO
15122 ALESSANDRIA

AZZURRA S.R.L.
STRADA MORTARA N° 2
FRAZ. TERRANOVA
15033 CASALE M.TO (AL)

BAOMETAL S.R.L.
STRADA TORTONA N° 3
15068 – POZZOLO FORMIGARO (AL)

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.
VIA DE AMBROSIIS N. 2
15067 NOVI LIGURE (AL)

DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A.
VIA SACCHETTI, 20
SESTO SAN GIOVANNI (MI)

CARTIERA DI BOSCO MARENGO S.P.A.
VIA CASALCERMELLI N° 11
15062 BOSCO M.GO (AL)

CASALINO CARTA S.R.L.
NUOVA ZONA INDUSTRIALE - LOC. MALVISTA
15078 ROCCAGRIMALDA (AL)

COFELY ITALIA S.P.A.
P.LE DONEGANI 5/6
FRAZIONE SPINETTA MARENGO
15122 ALESSANDRIA

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
VIA MAMELI N. 10 –
15033 CASALE M.TO(AL)

ELANTAS ITALIA S.R.L.
VIA SAN MARTINO, 6
15028 QUATTORDIO (AL)

ESSEX ITALY S.P.A.
VIA CIRCONVALLAZIONE 2 - 15028
15028 QUATTORDIO (AL)

FORNACE CALANDRA S.R.L.
REGIONE MOLINO, 28
5038 OTTIGLIO M.TO

GESTIONE ACQUA S.P.A.
REGIONE SCRIVIA SNC
15063 CASSANO SPINOLA (AL)

GRASSANO S.P.A.
VIA PER RETORTO, 31
15077 PREDOSA (AL)

HUHTAMAKI S.P.A.
CORSO GENOVA N. 18
15050 CARBONARA SCRIVIA (AL)

ILVA S.P.A.
VIA BOSCO MARENGO 1
15067 NOVI LIGURE (AL)

IRWEG S.R.L
VIA TURR N. 165
16147 GENOVA (GE)

LAMBERTI S.P.A.
VIA I MAGGIO n° 168
15058 VIGUZZOLO (AL)

NOBEL SPORT MARTIGNONI S.P.A.
VIA LEONE XIII N°14
20145 MILANO (MI)

NOVIGAS
VIA BOSCO MARENGO, 1
15067 NOVI LIGURE (AL)

NUOVA SOLMINE S.P.A.
VIA NUOVA VIGNOLE N. 38
15069 SERRAVALLE SCRIVIA (AL)

P.C.A. S.P.A.
VIA NOVI, 78
15060 BASALUZZO (AL)

**SRT SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO E
IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A**
STRADA VECCHIA PER BOSCO
MARENGO, S.N.
15067 - NOVI LIGURE (AL)

SOLVAY SPECIALITY POLYMERS ITALY S.P.A.
P.LE DONEGANI 5/6
FRAZIONE SPINETTA MARENGO
15122 ALESSANDRIA

TAZZETTI S.P.A.
CORSO EUROPA 600/A
10088 VOLPIANO (TO)

TERREAL ITALIA SRL
STRADA ALLA NUOVA FORNACE S.N.
15048 VALENZA

VARETTO E BOSCO S.S.AGR.
STRADA REDABUE, 14
15024 MASIO

ZIMETAL S.R.L.
S.S. n. 10 PADANA OVEST 16
ZONA INDUSTRIALE
15029 SOLERO (AL)

Allegata alla presente si trasmette la Determinazione Dirigenziale n° DDAP1 734 Prot. Gen. 115097 del 22/12/2014 ad oggetto: *“Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., recepimento delle modifiche introdotte dal D.Lgs 46/2014 in materia di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”*.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Daniela Pastorino)

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio

DP/pf



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20140115097 Data 22-12-2014

Codice e Num. Det. DDAP1 - 734 - 2014

OGGETTO

DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E S.M.I., RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS 46/2014 IN MATERIA DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

L'anno 2014 il giorno 22 del mese di DICEMBRE, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria.

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente responsabile della DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE in virtù del Decreto del Presidente n. 226/43175 del 26/04/2013 di attribuzione dell'incarico dirigenziale della Direzione Ambiente e Pianificazione.

VISTI:

- La D.G.P. n. 102/40029 del 17/04/13, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I - Regolamento di Organizzazione;
- La D.G.P. n. 103/40036 del 17/04/13, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente, ed in particolare l'allegato A nel quale sono state dettagliatamente definite le funzioni di ogni Direzioni e Settore dell'Ente;
- La D.G.P. n. 113/42853 del 24/04/13, con la quale è stata modificata per adeguamenti e correzione errori materiali la D.G.P. n. 103/40036 del 17/04/13;
- L'art. 45 del D.Lgs n. 80/1995, l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici
- L'art. 52 bis, 53 e 56 dello Statuto della Provincia di Alessandria
- L'Ordine di Servizio n. OSAP1 n. 9/108146 del 25/11/14 ad oggetto "DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE – DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE PEG 2014" successivamente rettificato con OSAP1 10-2014 del 2/12/2014
- La Legge 241/1990 e s.m.i.
- Il D.Lgs 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- La Legge Regionale 44 del 26/04/00 di recepimento dei disposti normativi di attuazione del D.Lgs 112/98
- Il D.Lgs 152/06 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- La Direttiva 96/61/CE e s.m.i., prevede il rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per il raggiungimento della salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.
- La Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29/07/02 ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A..
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto quindi all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, modificando ulteriormente il D.Lgs. 152/06, con l'inserimento il titolo III bis alla parte seconda, inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e abrogando contestualmente D.Lgs. 59/05.

VISTO

- Le modifiche normative alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., introdotte dal D. Lgs. 46/2014 "Attuazione della direttiva 201 0/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

RICHIAMATO IN PARTICOLARE CHE

in relazione alla validità dell'autorizzazione, l'articolo 29-octies, "*Rinnovo e Riesame*" come modificato dal D.Lgs. 46/2014, stabilisce:

al comma 1: l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni

al comma 3: il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso

a) entro **quattro anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione

b) quando sono trascorsi **dieci** anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione

al comma 8: nel caso di una installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è **esteso a sedici anni**;

al comma 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, **il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni**;

PRECISATO CHE

- le A.I.A. rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, riportavano quale validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rispettivamente 5 anni per tutti gli impianti, 8 anni per gli impianti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e 6 anni per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 e 10 anni per gli allevamenti (Autorizzazioni rilasciate/rinnovate a partire dal 26/08/2010 data di entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010);

- è in corso presso il MATTM un tavolo tecnico di Coordinamento previsto dall'art. 29 quinquies del D. lgs. 15/06 cos' come modificato dal D. lgs. 46/2014, per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC

- il verbale della Riunione del tavolo tecnico di Coordinamento tenutosi il 7/05/14 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio riporta "...le scadenze delle AIA sono di fatto prorogate ex lege (la loro durata è raddoppiata). A tal riguardo si ritiene comunque opportuno che ciò sia reso evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente....";

- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 22295 del 27/10/2014 ad oggetto: "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal tit. III – bis alla parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46" ribadisce quanto già affermato in tal senso nel Verbale del 7/05/14;

RITENUTO

- opportuno definire una linea di comportamento uniforme per tutto il territorio della Provincia di ALESSANDRIA, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Regione PIEMONTE;
- necessario rendere evidente e comunicare ai gestori degli impianti I.P.P.C. l'adeguamento degli atti sopra richiamati, in termini di validità, al D.Lgs. 46/2014;
- necessario precisare che qualora pervengano ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e/o della Regione PIEMONTE si provvederà a rivedere la presente disposizione;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento è conforme di alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.
- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, Legge 267/00 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
- la documentazione risulta agli atti.

DETERMINA

1) di **ADEGUARE** le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, in termini di validità, alle disposizioni dettate dall'articolo 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014, raddoppiandone di fatto la durata, con la proroga delle attuali scadenze;

2) di **DARE ATTO** che l'elenco delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui al punto precedente, con le relative validità, è riportato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di **PRECISARE** che quanto riportato negli atti di cui al punto precedente relativamente alla data di scadenza e conseguente presentazione della domanda di RINNOVO perde di efficacia. I gestori dovranno, a tal proposito, seguire le disposizioni dettate dall'articolo 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014, di seguito riassunte:

- a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro DIECI anni dal rilascio dell'A.I.A. o dell'ultimo riesame effettuato (DODICI se all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'installazione risultava certificata ISO 14001, SEDICI se all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'installazione risultava registrata ai sensi del Regolamento (Ce) n.1221/2009) ;
- fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

4) di **PRECISARE** che l'Autorità competente può, in ogni caso, disporre il riesame, sull'intera installazione o parti di essa, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014;

5) di **PRECISARE** che è facoltà dell'Autorità competente, in occasione del primo aggiornamento delle Autorizzazioni di cui sopra, aggiornare l'atto ai sensi delle novità introdotte dal D.Lgs. 46/2014;

6) di **EVIDENZIARE** che, relativamente alle installazioni ricadenti alla Categoria 5. Gestione dei rifiuti dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le altre ditte per le quali sussiste comunque l'obbligo del pagamento delle fidejussioni per le attività svolte, il gestore dell'impianto dovrà presentare l'estensione della garanzia finanziaria fino alla nuova validità, maggiorata di due anni – ENTRO TRE MESI dal ricevimento del presente atto;

7) di **PUNTUALIZZARE** che il presente atto va ad integrare le DETERMINE riportate all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che rimangono in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto e le successive DETERMINAZIONI di integrazione o di modifica;

8) di **STABILIRE** che il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli ATTI AUTORIZZATIVI di all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

9) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'albo Pretorio Informatico per giorni 15;

10) di **DARE ATTO** che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE - Servizio V.I.A. - V.A.S. - I.P.P.C.;

11) di **STABILIRE** che copia del presente atto venga trasmessa alle AZIENDE INTESTATARIE delle A.I.A. riportate all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, ai COMUNI sede degli impianti IPPC, ad A.R.P.A. ed all'ASL;

12) di **RAMMENTARE** che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla dal ricevimento del presente atto e entro 120 gg al Capo dello Stato.

F.TO Il Dirigente della Direzione

Ambiente e Pianificazione
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)

A.R.AL. S.P.A. - STRADA J. F. KENNEDY, 504 - 15122 CASTELCERIOLO – ALESSANDRIA
 - Impianto di Castelceriolo - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100146667 del 15-11-2010
 Codice e Num. Det. DDAA2 - 375 – 2010 e s.m.i. – **SCADENZA 15 NOVEMBRE 2016** –
 - Impianto di Solero A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20110136796 del 17-11-2011
 Codice e Num. Det. DDAPI - 512 - 2011 e s.m.i. – **SCADENZA 17 NOVEMBRE 2016**

ARIFLEX S.P.A. - VIALE DELLA VALLETTA, 29 - 15122 SPINETTA MARENGO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale- N.p.g. 20100085811 del 24-06-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 209 – 2010 e s.m.i – **SCADENZA 24 GIUGNO 2015.**

ARKEMA S.R.L. - P.LE DONEGANI 5/6 - 15122 – ALESSANDRIA - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100107898 del 13-08-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 301 – 2010 e s.m.i. – **SCADENZA 13 AGOSTO 2016**

AZZURRA S.R.L. - STRADA MORTARA N° 2 - FRAZ. TERRANOVA - 15033 CASALE M.TO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20110011247 del 31-01-2011 Codice e Num. Det. DDAA2 - 23 - 2011 e s.m.i. – **SCADENZA 31 GENNAIO 2017**

BAOMETAL S.R.L. - STRADA TORTONA N° 3 - 15068 – POZZOLO FORMIGARO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20110123492 del 14-10-2011 Codice e Num. Det. DDAPI - 462 - 2011 e s.m.i. – **SCADENZA 14 OTTOBRE 2016**

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A. - VIA DE AMBROSII N. 2 - 15067 NOVI LIGURE (AL) - Impianto di Fresonara Autorizzazione Integrata Ambientale n. . N.p.g. 20100086388 del 25-06-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 212 - 2010 e s.m.i. – **SCADENZA 25 GIUGNO 2015**

DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A. - VIA SACCHETTI, 20 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20130039678 del 17-04-2013 Codice e Num. Det. DDAPI - 144 - 2013 e s.m.i. – **SCADENZA 30 APRILE 2018**

CARTIERA DI BOSCO MARENGO S.P.A. - VIA CASALCERMELLI N° 11 - 15062 BOSCO M.GO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20120061392 del 30-05-2012 Codice e Num. Det. DDAPI - 288 - 2012 e s.m.i. – **SCADENZA 30 MAGGIO 2017**

CASALINO CARTA S.R.L. - NUOVA ZONA INDUSTRIALE - LOC. MALVISTA - ROCCAGRIMALDA (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20110084348 del 05-07-2011 Codice e Num. Det. DDAPI - 289 - 2011 e s.m.i. – **SCADENZA 5 LUGLIO 2016**

COFELY ITALIA S.P.A. - P.ZZA DONEGANI 5/6 - 15122 SPINETTA M.GO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20110140318 del 24-11-2011 Codice e Num. Det. DDAPI - 525 – 2011 e s.m.i. – **SCADENZA 02 OTTOBRE 2017**

COMUNE DI CASALE MONFERRATO - VIA MAMELI N. 10 - 15033 CASALE M.TO(AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100088450 del 30-06-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 231 – 2010 e s.m.i. – **SCADENZA 30 GIUGNO 2015**

ELANTAS ITALIA S.R.L. - VIA SAN MARTINO, 6 - 15028 QUATTORDIO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale- N.p.g. 20110089684 Del 18-07-2011 Codice e Num. Det. DDAPI - 314 – 2011 e s.m.i. – **SCADENZA 31 AGOSTO 2015**

ESSEX ITALY S.P.A. - VIA CIRCONVALLAZIONE 2 - 15028 QUATTORDIO (AL)

*Impianto Q1- Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100040639 del 23-03-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 83 - 2010 e s.m.i. - **SCADENZA 23 MARZO 2016***

*Impianto Q2 - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100042554 del 26-03-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 92 - 2010 e s.m.i. - **SCADENZA 26 MARZO 2016***

FORNACE CALANDRA S.R.L. - REGIONE MOLINO, 28 - 5038 OTTIGLIO M.TO

*Impianto di Cassine- Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100044606 del 31-03-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 96 - 2010 e s.m.i. - **SCADENZA 31/03/2018***

*Impianto di Ottiglio - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100044039 del 30-03-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 93 e s.m.i. - **2010- SCADENZA 30/03/2018***

GESTIONE ACQUA S.P.A. - REGIONE SCRIVIA SNC - 15063 CASSANO SPINOLA (AL)

*Impianto Tortona - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20120096820 del 31-08-2012 Codice e Num. Det. DDAP1 - 463 - 2012 e s.m.i. - **SCADENZA 31 AGOSTO 2017***

VALIDITA' PROROGATA DI DIECI ANNI

GRASSANO S.P.A. - VIA PER RETORTO, 31 - 15077 PREDOSA (AL) - Autorizzazione Integrata

*Ambientale N.p.g. 20120085135 del 26-07-2012 Codice e Num. Det. DDAP1 - 400 - 2012. - **SCADENZA 26 /07/2017***

HUHTAMAKI S.P.A. - CORSO GENOVA N. 18 -. 15050 CARBONARA SCRIVIA (AL) - Autorizzazione

*Integrata Ambientale N.p.g. 20120036302 del 29-03-2012 Codice e Num. Det. DDAP1 - 184 - 2012 e s.m.i. - **SCADENZA 29 MARZO 2017***

ILVA S.P.A. - VIA BOSCO MARENGO 1 - 15067 NOVI LIGURE (AL) - Autorizzazione Integrata

*Ambientale. N.p.g. 20090087100 del 24-06-2009 Codice e Num. Det. DDAA2 - 192 - 2009 e s.m.i. - **SCADENZA 24 GIUGNO 2015***

IRWEG S.R.L - VIA TURR N. 165 - 16147 GENOVA (GE) - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g.

*20100078300 del 09-06-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 190 - 2010 e s.m.i. - **SCADENZA 01 DICEMBRE 2019** VALIDITA' PROROGATA DI DIECI ANNI*

LAMBERTI S.P.A. - VIA I MAGGIO n° 168 - 15058 VIGUZZOLO (AL) - Autorizzazione Integrata

*Ambientale n. N.p.g. 20110040705 del 31-03-2011 Codice e Num. Det. DDAP1 - 102 - 2011 e s.m.i. - **SCADENZA 31 MARZO 2017***

NOBEL SPORT MARTIGNONI S.P.A. - SEDE LEGALE VIA LEONE XIII N°14 - 20145 MILANO (MI)

*- Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20130115671 del 09-12-2013 Codice e Num. Det. DDAP1 - 483 - 2013 e s.m.i. - **SCADENZA 28 NOVEMBRE 2018***

NOVIGAS - VIA BOSCO MARENGO, 1 - 15067 NOVI LIGURE (AL) - Autorizzazione Integrata

*Ambientale n. N.p.g. 20110154931 del 29-12-2011 Codice e Num. Det. DDAP1 - 662 - 2011 e s.m.i. - **SCADENZA 29 DICEMBRE 2016***

NUOVA SOLMINE S.P.A. - VIA NUOVA VIGNOLE N. 38 - 15069 SERRAVALLE SCRIVIA (AL) -

*Autorizzazione Integrata Ambientale n. N.p.g. 20090043169 del 27-03-2009 Codice e Num. Det. DDAA2 - 74 - 2009 e s.m.i. - **SCADENZA 27 MARZO 2015***

P.C.A. S.P.A. - VIA NOVI, 78 - 15060 BASALUZZO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g.

*20090114316 del 31-08-2009 Codice e Num. Det. DDAA2 - 250 - 2009 e s.m.i. - **SCADENZA 31 AGOSTO 2015***

SRT SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A -
STRADA VECCHIA PER BOSCO MARENGO, S.N. - 15067 - NOVI LIGURE (AL)

Impianto Novi Ligure - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20110084130 del 05-07-2011 Codice e Num. Det. DDAP1 - 287 - 2011 e s.m.i. - **SCADENZA 5 LUGLIO 2016**

Impianto Tortona- Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20110084297 del 05-07-2011 Codice e Num. Det. DDAP1 - 288 - 2011 e s.m.i. - **SCADENZA 5 LUGLIO 2016**

SOLVAY SPECIALITY POLYMERS ITALY S.P.A. P.ZA G. DONEGANI 5/6 - 15122 FR. SPINETTA M.GO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20090167308 del 28-12-2009 Codice e Num. Det. DDAA2 - 382 - 2009 e s.m.i. - **SCADENZA 24 GIUGNO 2016**

TAZZETTI S.P.A. - CORSO EUROPA 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) - Autorizzazione Integrata Ambientale n. N.p.g. 20120142132 del 28-12-2012 Codice e Num. Det. DDAP1 - 660 - 2012 e s.m.i. - **SCADENZA 28 DICEMBRE 2018**

TERREAL ITALIA SRL - STRADA ALLA NUOVA FORNACES.N. - 15048 VALENZA- - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20100044590 del 31-03-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 95 - 2010 e s.m.i. - **SCADENZA 30 MARZO 2015**

VARETTO E BOSCO S.S.AGR. - STRADA REDABUE, 14 - 15024 MASIO - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20100087485 del 29-06-2010 Codice e Num. det. DDAA2 - 225 - 2010 e s.m.i. - **SCADENZA 29 GIUGNO 2015**

ZIMETAL S.R.L. - S.S. n. 10 PADANA OVEST 16 - ZONA INDUSTRIALE - 15029 SOLERO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale n. N.p.g. 20090168015 del 30-12-2009 Codice e Num. Det. DDAA2 - 390 - 2009 e s.m.i. **SCADENZA 31 DICEMBRE 2014**



**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	45 di 55

SELVAL CASEI SRL



**SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITA'**

U.O. Rifiuti

AUTORIZZAZIONE n. 8/2020 – R

Oggetto: Ditta Seval Casei srl con sede dell'impianto sito in SP n. 12 in Comune di Casei Gerola (PV). Variante all'Autorizzazione n. 17/2018-R del 09/10/2018, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL
TERRITORIO E SOSTENIBILITA' DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

Visti:

- gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- la L. R. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia";
- l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la L. R. 3 aprile 2001 n. 6;
- lo statuto Prov.le vigente approvato con D.C.P. n. 16/5618 del 16.03.2001;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con DGP n. 208/19891 del 3/7/2008 e modificato con DGP n. 349/36641 del 23/10/2008);
- il D. Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L. R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- la L. R. 8 agosto 2006, n. 18;
- il Decreto repertorio n. 104 del 05/04/2018 di nomina del Dirigente del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità;

Premesso che l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti dell'impianto in oggetto è stata rinnovata con Atto n. 17/2018-R Prot. Prov.le n. 60528 del 09/10/2018

Vista l'istanza presentata dalla Seval Casei srl, agli atti della Provincia di Pavia con nota protocollo n. 42170 del 23/07/2019 e n. 42290 del 24/07/2019, di variante all'Autorizzazione n. 17/2018 – R prot. 60528 del 09/10/2018, consistente nell'inserimento di un trituratore mobile.

Rilevato che la macchina che la ditta intende utilizzare è un trituratore mobile DOPPSTADT Mod. 2560 da utilizzare esclusivamente per i rifiuti identificati con i cod. EER 19.12.12 e 19.12.07. Sarà posizionato nelle due aree di messa in riserva (R13) presso le quali è stoccato il rifiuto CER 19.12.12 e all'esterno sul piazzale zona Nord Ovest dell'impianto per la triturazione del rifiuto costituito da legno (CER 19.12.07);

Preso atto:

- della Conferenza di Servizi, indetta con atto protocollo n. 45735 del 12/08/2019 svoltasi in due sedute, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs 152/06 e s.m.i., nei giorni 18/09/2019 e 17/10/2019, i cui verbali, agli atti degli Uffici del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità – U.O. Rifiuti, si rimanda per una puntuale lettura di pareri degli Enti intervenuti alla stessa;
- dei contenuti dell'istruttoria, Repertorio n. AMB/2020/260 del 27/04/2020 redatta dal funzionario della U.O. Rifiuti e vistata dalla Responsabile della U.O. medesima, le cui conclusioni sono state, acquisiti anche i pareri del Comune di Casei Gerola e di tutti i soggetti aventi competenza ambientale, di non sussistenza di motivazioni ostative al rilascio dell'autorizzazione di varianti ed in cui sono state esplicitate anche le prescrizioni ulteriori cui deve sottostare l'attività dell'impianto alla luce delle varianti richieste, nonché riviste alla luce della riformulazione, introdotta all'art. 14 bis della L. 128/2019, dell' art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. .

Dato atto:

- 1) che, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'approvazione sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
- 2) che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della L. 127/97;

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti di terzi e tenuto conto di tutto quanto citato in premessa, la Ditta Seval Casei S.r.l., presso l'impianto sito in Casei Gerola (PV), S.P. 12 all'inserimento del trituratore mobile DOPPSTADT Mod. 2560 da utilizzare esclusivamente per i rifiuti identificati con i cod. EER 19.12.12 e 19.12.07

La realizzazione della suddetta variante è subordinata alla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. deve essere rispettata precisamente la distribuzione funzionale delle singole aree dell'impianto, così come illustrate nella planimetria allegata quale parte integrante dell'atto autorizzativo;
2. devono essere ottemperate tutte le prescrizioni relative alla produzione presso l'impianto degli EoW derivanti dal trattamento autorizzato con il presente atto, contenute nell'**allegato A**, facente di esso parte integrante;
3. devono essere ottemperate tutte le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera contenute nell'**allegato B**, redatto dalla competente U.O. Aria Energia della Provincia di Pavia e facente parte integrante dell'atto;

4. i rifiuti ritirabili presso l'impianto rimangono quelli autorizzati con Atto n. 17/2018-R Prot. Prov.le n. 60528 del 09/10/2018 e, come detto, sono elencati, con le operazioni cui possono essere sottoposti, riviste alla luce del novellato art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nell'allegato A facente parte integrante dell'atto ;
5. si ribadisce la necessità che sia predisposta e realizzata, per ogni singola area dell'impianto, opportuna cartellonistica riportante: la tipologia, i Codici EER ed eventualmente la pericolosità dei rifiuti stoccati;
6. il trituratore mobile DOPPSTADT Mod. 2560 dovrà obbligatoriamente essere posizionato per la triturazione:
 - del rifiuto EER 191212, in prossimità delle aree di messa in riserva dello stesso rifiuto;
 - del rifiuto EER 191207, sul piazzale esterno in zona Nord-Ovest ;
7. la potenzialità giornaliera di trattamento per il rifiuto EER 19.12.12 non dovrà mai superare le 75 t/die e ciò dovrà essere verificabile sul registro di carico e scarico dell'impianto;
8. rimane invariato:
 - il quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi posti messa in riserva (R13) che non può superare i 7.442 mc;
 - il quantitativo di rifiuti speciali pericolosi posti messa in riserva (R13) che non può superare i 268 mc;
 - il quantitativo dei rifiuti non pericolosi posti in deposito preliminare (D15) che non può superare i 200 mc;
 - lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi che non dovrà mai superare le 50 tonnellate (268 mc (R13) + 200 mc (D15)= 468 mc);
 - il trattamento (R3, R4, R5 e R12) dei rifiuti speciali non pericolosi che non può superare le 66.000 t/anno;
9. i rifiuti codice EER: 191201 "*Carta e cartone*", 191212 "*Altri rifiuti- compresi materiali misti-prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*" e 200307 "*Rifiuti ingombranti*" potranno essere messi in riserva (R13) ma trattati tramite la sola operazione R12 (selezione e/o riduzione volumetrica)
10. i materiali in uscita dall'impianto costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio perché possano cessare di essere considerati rifiuti (diventando End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs 152/06 e s.m.i.), devono essere confacenti alle modalità di gestione nonché alle prescrizioni previste nel Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011
11. i materiali in uscita dall'impianto costituiti da rottami di rame perché possano cessare di essere considerati rifiuti (diventando End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs 152/06 e s.m.i.), devono essere confacenti alle modalità di gestione nonché alle prescrizioni previste nel Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013;
12. alla luce delle prescrizioni di cui ai due punti 10 e 11 precedenti, l'operazione di recupero R4 di tali rifiuti, sarà autorizzata alla Ditta dopo certificazione della medesima di abilitazione ai Regolamenti sopracitati. Pertanto solo allora la Ditta dovrà inviare istanza comprovante tale certificazione nonché contenente la documentazione riguardante la cessazione di qualifica di tali rifiuti prevista all'art. 184 ter così come rinovellato dalla Legge 2 novembre 2019 n. 128. La Provincia provvederà a integrare/adequare l'autorizzazione vigente integrandola con le operazioni R4 per tali rifiuti e il provvedimento, poiché previsto/preannunciato dal presente atto sarà emesso in forma e con le modalità di un procedimento di variante non sostanziale;
13. fino all'ottenimento da parte dell'impianto dell'atto di integrazione /adequamento di cui al punto precedente i rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio nonché rame potranno essere sottoposti esclusivamente a trattamento R12 con produzione di materiali che rimarranno qualificati

- come rifiuti, da conferirsi come tali ad un soggetto autorizzato, per la successiva fase di recupero ed andranno a costituire parte del quantitativo di messa in riserva (R13) autorizzato;
14. la ditta dovrà inviare alla Provincia di Pavia la comunicazione di installazione del macchinario oggetto di variante, cui seguirà entro 15 giorni un sopralluogo di verifica della congruità del medesimo con quanto autorizzato e conseguente emissione di nullaosta di inizio attività. Qualora il sopralluogo non dovesse aver luogo nei termini indicati l'attività potrà comunque avere inizio;
 15. la ditta deve necessariamente respingere carichi in entrata contenenti evidenti materiali e rifiuti estranei ed inviare entro 24 ore comunicazione scritta alla Provincia di Pavia – U.O. Rifiuti trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
 16. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
 17. la ditta dovrà dotarsi di un protocollo di movimentazione dei mezzi all'interno dell'impianto, da tenere a disposizione degli organi di controllo;
 18. dovrà essere predisposta una valutazione di impatto acustico da svolgersi entro 60 giorni dal rilascio del nulla osta all'esercizio; tale studio verrà sottoposto a valutazione da parte degli Enti preposti che valuteranno eventuali soluzioni impiantistiche in caso di impatto oltre soglia di legge, in base al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Casei Gerola;
 19. le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
 20. in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni di pulizia devono essere smaltiti separatamente come rifiuti prodotti dall'attività dopo idonea classificazione;
 21. la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche sia effettuata almeno semestralmente
 22. i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento ovvero solo da stoccare per seguente avvio a terzi siano contraddistinti da un codice CER coerente alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto , secondo la planimetria facente parte integrale dell'atto autorizzativo;
 23. nella fase di accumulo dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto è fatto divieto di effettuare miscelazioni di rifiuti aventi diverso codice CER;
 24. all'interno di ogni impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori...);
 25. deve essere mantenuta in piena efficienza tutta l'apparecchiatura destinata alla prevenzione incendio;
 26. in orario di operatività deve essere sempre presidiato da almeno una persona regolarmente assunta presso l'impianto stesso;
 27. i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs. 152/06 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;
 28. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere comunicati tempestivamente alla Provincia di Pavia;
 29. le operazioni svolte presso l'impianto devono essere condotte in condizioni di sicurezza per le persone e per l'ambiente;

30. qualora si verifichi un incidente ed in particolare un incendio devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto e obbligatoriamente presente in impianto.

DISPONE CHE

1. la presente autorizzazione integri e modifichi l'Atto Provinciale n. 17/2018 – R del 09/10/2018 fatte salve tutte le altre prescrizioni e disposizioni contenute in essa e non modificate dal presente atto, compresa la data di scadenza;
2. la planimetria allegata al presente atto sostituisca integralmente quella allegata all'Autorizzazione n. 17/2018 – R del 09/10/2018;
3. il presente atto contenga come parti integranti:
 - un allegato A contenente l'elenco dei rifiuti ritirabili presso l'impianto nonché le operazioni cui possono essere sottoposti e le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti per la produzione di EoW;
 - un allegato B contenente le prescrizioni riguardanti le emissioni dell'impianto nel comparto aereo;
 - un allegato C riportante il facsimile da utilizzare per la dichiarazione di conformità di ciascuno dei materiali EoW in uscita dall'impianto.
 - l'ultima planimetria pervenuta dell'assetto impiantistico.
4. l'efficacia dell'atto decorra dalla data di notifica della copia conforme al soggetto interessato;
5. l'atto debba essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo;
6. siano fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché le disposizioni regolamentari per quanto di competenza di altri Enti;
7. il soggetto autorizzato debba provvedere, in caso di chiusura dell'attività, al ripristino dell'area. Il progetto dell'intervento di ripristino, redatto tenendo conto dello strumento urbanistico andrà presentato alla Provincia per il rilascio di nulla osta. Lo svincolo della garanzia fideiussoria è subordinato alla verifica, da parte della Provincia, dell'avvenuto ripristino dell'area;
8. il presente atto debba essere conservato con le suddette autorizzazioni della Provincia di Pavia e tenuto a disposizione degli Enti di controllo;
9. il presente provvedimento sia soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.152/06 ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta a adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
10. il presente atto sia trasmesso al Comune di Casei Gerola (PV), all'A.R.P.A. di Pavia, alla Regione Lombardia e ad ISPRA.

Si ricorda che l'istanza di rinnovo va presentata 180 gg. prima della scadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore
Dottore Agronomo Anna Betto

Firmato digitalmente.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Copia del presente atto è trasmessa all'ufficio messi Notificatori per la sua affissione all'Albo Pretorio Provinciale on line

ALLEGATO A – Autorizzazione n. 8/2020- R
Ditta SEVAL CASEI s.r.l. – impianto sito in Casei Gerola (PV)

Rifiuti ritirabili presso l'impianto relative operazioni a cui possono essere sottoposti:

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
02.01.03	Scarti di tessuti vegetali				X	X	X	X	X
02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)				X	X	X	X	X
02.01.10	Rifiuti metallici				X	X	X	X	X
02.02.03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X	X	X	X
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X	X	X	X
02.05.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X	X	X	X
02.06.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X	X	X	X
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero				X	X	X	X	X
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104				X	X	X	X	X
03.03.01	Corteccia				X	X	X	X	X
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone				X	X	X	X	X
03.03.08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati				X	X	X	X	X
03.03.10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica				X	X	X	X	X
04.01.08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo				X	X	X	X	X
04.01.09	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura				X	X	X	X	X

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
04.02.09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)				X	X	X	X	X
04.02.10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad. es. grasso, cera)				X	X	X	X	X
04.02.17	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216				X	X	X	X	X
04.02.21	Rifiuti da fibre tessili grezze				X	X	X	X	X
04.02.22	Rifiuti da fibre tessili lavorate				X	X	X	X	X
04.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti da ritagli e avanzi di produzione)				X	X	X	X	X
07.02.13	Rifiuti plastici				X	X	X	X	X
07.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti costituiti da avanzi di lavorazione e produzione di manufatti in ceramica)				X	X	X	X	X
08.03.17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose				X	X	X	X	X
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317				X	X	X	X	X
09.01.11*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603				X	X	X	X	X
09.01.12	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 010911				X	X	X	X	X
10.12.03	Polveri e particolato			X	X	X			
10.12.06	Stampi di scarto			X	X	X			
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			X	X	X	X	X	X
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			X	X	X			
12.01.01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi				X	X	X	X	X
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi				X	X	X	X	X
12.01.03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (non costituiti da ferro, alluminio, rame e acciaio)		X		X	X	X	X	X

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
12.01.04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (non costituiti da ferro, alluminio, rame e acciaio)		X		X	X	X	X	X
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici				X	X	X	X	X
12.01.13	Rifiuti di saldatura				X	X	X	X	X
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone	X			X	X	X	X	X
15.01.02	Imballaggi di plastica	X			X	X	X	X	X
15.01.03	Imballaggi in legno				X	X	X	X	X
15.01.04	Imballaggi metallici				X	X	X	X	X
15.01.05	Imballaggi compositi	X			X	X	X	X	X
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	X			X	X	X	X	X
15.01.07	Imballaggi in vetro				X	X	X	X	X
15.01.09	Imballaggi in materia tessile				X	X	X	X	X
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze					X			x
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose)					X			x
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202				X	X			x
16.01.03	Pneumatici fuori uso					x			
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111					X			x
160117	Metalli ferrosi				X	X	X	X	x
160118	Metalli non ferrosi				X	X	X	X	x
160119	Plastica				X	X	X	X	x
16.01.20	Vetro				X	X	X	X	x

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti				X	X	X	X	x
16.02.09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB					X			
16.02.10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209					X			
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC					X			
16.02.12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere					X			
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212				X	X			
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13				X	X			
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso				X	X			
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215				X	X			
16.06.01*	Batterie al piombo					X			
16.06.02*	Batterie al nichel-cadmio					X			
16.06.03*	Batterie contenenti mercurio					X			
16.06.04	Batterie alcaline					X			
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori					X			
16.06.06*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata					X			
17.01.01	Cemento			X	X	X	X	X	x
17.01.02	Mattoni			X	X	X	X	X	x
17.01.03	Mattonelle e ceramiche			X	X	X	X	X	x
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			X	X	X	X	X	x

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
17.02.01	Legno				X	X	X	X	x
17.02.02	Vetro				X	X	X	X	X
17.02.03	Plastica				X	X	X	X	x
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			X	X	X	X	X	x
17.04.01	Rame, bronzo, ottone				X	X	X	X	x
17.04.02	Alluminio				X	X	X	X	x
17.04.03	Piombo		X		X	X	X	X	x
17.04.04	Zinco		X		X	X	X	X	x
17.04.05	Ferro e acciaio				X	X	X	X	x
17.04.06	Stagno		X		X	X	X	X	x
17.04.07	Metalli misti (non costituiti da ferro, alluminio, rame e acciaio)		X		X	X	X	X	x
17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10				X	X	X	X	x
17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503				X	X	X	X	X
17.06.01*	Materiali isolanti contenenti amianto					x			x
17.06.03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose					X			x
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603				X	X	X	X	X
17.06.05*	Materiali da costruzione contenenti amianto					x			x
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			X	X	X	X	X	X
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			X	X	X	X	X	X
19.09.04	Carbone attivo esaurito					X			X
19.09.05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite					X			X

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
19.10.01	Rifiuti di ferro e acciaio				X	X	X	X	X
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi (<i>non costituiti da alluminio, acciaio e rame</i>)		X		X	X	X	X	X
19.12.01	Carta e cartone				X	X	X	X	X
19.12.02	Metalli ferrosi				X	X	X	X	X
19.12.03	Metalli non ferrosi (<i>non costituiti da alluminio, acciaio e rame</i>)		X		X	X	X	X	X
191204	Plastica e gomma				X	X	X	X	X
19.12.05	Vetro				X	X	X	X	X
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06				X	X	X	X	X
19.12.08	Prodotti tessili				X	X	X	X	X
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211				X	X	X	X	X
20.01.01	Carta e cartone	X			X	X	X	X	X
20.01.02	Vetro				X	X	X	X	X
20.01.10	Abbigliamento				X	X	X	X	X
20.01.11	Prodotti tessili				X	X	X	X	X
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio					X			
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					X			
20.01.25	Oli e grassi commestibili					X			X
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose					X			X
20.01.28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127					X			X
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali					X			

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
	batterie								
20.01.34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133					X			
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi				X	X			
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 , 20 01 23 e 20 01 35				X	X			
20.01.37*	Legno contenente sostanze pericolose					X			X
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*				X	X	X	X	X
20.01.39	Plastica				X	X	X	X	X
20.01.40	Metallo				X	X	X	X	X
20.02.01	Rifiuti biodegradabili				X	X	X	X	X
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati					X			X
20.03.03	Residui della pulizia stradale					X			X
20.03.07	Rifiuti ingombranti				X	X	X	X	X

Prescrizioni da rispettare per la produzione, tramite trattamento, di EoW presso l'impianto

I rifiuti in ingresso all'impianto che, sottoposti a trattamento R5, R3 ed R4 possono produrre EoW, si distinguono in due categorie: A e B

Tipologia di Cessazione della qualifica di Rifiuto	Codici EER
A) Il processo di recupero è già previsto nelle norme tecniche dei DM 5/2/98 o DM 161/02 o DM 269/05	170101 "cemento" 170102 "mattoni" 170103 "mattonelle e ceramiche" 170107 "miscugli o scorie di cemento, mattoni , mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106" 170802 "materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801"

	<p>170904 “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903”</p> <p>101311 “rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310”</p> <p>***</p> <p>101203 “polveri e particolato”</p> <p>101206 “stampi di scarto”</p> <p>101208 “scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a termico)”</p> <p>***</p> <p>150101 “imballaggi di carta e cartone”</p> <p>150105 “imballaggi compositi”</p> <p>150106 “imballaggi in materiali misti”</p> <p>200101 “Carta e cartone”</p> <p>***</p> <p>150102 “imballaggi in plastica”</p> <p>***</p> <p>120104 “polveri e particolato di metalli non ferrosi”</p> <p>170403 “piombo”</p> <p>170404 “zinco”</p> <p>170406 “stagno”</p> <p>170407 “metalli misti <i>“(non costituiti da ferro, alluminio, rame e acciaio)”</i></p> <p>191002 “rifiuti di metalli non ferrosi” <i>(non costituiti da alluminio acciaio e rame)</i></p> <p>191203 “metalli non ferrosi”<i>(non costituiti da alluminio acciaio e rame)</i></p>
<p>B) il processo di recupero possiede standard tecnici e ambientali riconosciuti in particolare il DM 28/3/2018 n. 69 “regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’art. 184 ter comma 2 del D.lgs. 152/06”</p>	<p>170302 “Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”</p>

Tutti i materiali EoW elencati e gestiti secondo le prescrizioni di seguito illustrate potranno uscire ed essere commercializzati dall’impianto solo se accompagnati da “Dichiarazione di conformità” redatta secondo quanto previsto nel facsimile dell’**allegato C** del presente atto .

GRUPPO TIPOLOGIA A

Il recupero **R5** così come svolto presso l’impianto della SEVAL CASEI è previsto al punto 7.1 (EER **170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 101311**), 7.4 (EER **101203, 101206, 101208**) del suballegato 1 “**Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose**” del

DM 5/2/1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”

Le prescrizioni da adottarsi per la gestione di tali rifiuti destinati a divenire EoW sono le seguenti:

1.i rifiuti EER 170101, 170102, 170103, 170106, 170802 e 101311 devono derivare da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

2.I rifiuti EER 101206, 101203 e 101208 devono derivare da attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa

3.i rifiuti EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 101311, 101203, 101206 e 101208 una volta trattati (*mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata*) dovranno essere conformi alle specifiche analitiche e merceologiche previste dalla circolare Ministeriale Ambiente n. UL/2005/5205 e dovranno attestare certificazione analitica di eluato conforme al test di cessione secondo il metodo descritto nell'allegato 3 del medesimo DM 5/2/1998;

4.solo se fatte salve le condizioni di cui al punto precedente tali materiali esitati dalle operazioni R5 potranno essere utilizzati:

a)per recuperi ambientali previo trattamento;

b)utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento.

Il recupero **R3** così come svolto presso l'impianto della SEVAL CASEI è previsto al punti 1.1 (EER **150101, 150105, 150106 e 20101**) del suballegato 1 “**Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose**” del DM 5/2/1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”

Le prescrizioni da adottarsi per la gestione di tali rifiuti destinati a divenire EoW sono le seguenti:

5.i rifiuti 150101, 150105, 150106 e 200101 devono derivare da attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio;

6.i rifiuti sono costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.

7.devono essere messi in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante operazione R3 di selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collanti, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei devono costituire max 1% come somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm; in particolare i rifiuti in carta e cartone saranno selezionati manualmente dal personale dell'aziendale, che provvederà alla preparazione di una selezione le cui caratteristiche rispecchiano quanto definito dalla norma UNI-EN 643

8.La carta selezionata è classificata dalla norma UNI-EN 643 come “carta e cartone misti ordinari” codice 1.01.00. Deve essere garantita la presenza di materiale non cartaceo all'1,5% e quella del materiale indesiderato (incluso il materiale cartaceo non riciclabile) al 3%.

9.solo se fatte salve le condizioni di cui al punto precedente tali materiali esitati dalle operazioni R3 potranno essere utilizzati come materie prime secondarie per l'industria cartaria .

Il recupero **R3** così come svolto presso l'impianto della SEVAL CASEI è anche previsto al punto 6.1 (EER 150102) del suballegato 1 "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" del DM 5/2/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "

Le prescrizioni da adottarsi per la gestione di tali rifiuti destinati a divenire EoW sono le seguenti:

10. il rifiuto 150102 deve derivare da raccolte differenziate, selezione da RSU, attività industriali artigianali industriali e commerciali e agricole, attività di costruzione e demolizione.

11. in particolare il rifiuto trattato presso la SEVAL CASEI consiste in imballaggi di polistirolo espanso EPS pressato in cilindri compressi o bricchette.

Viene effettuata una riduzione volumetrica degli imballaggi in polistirolo per diminuire l'ingombro presso le aree di stoccaggio.

Viene utilizzata una macchina stazionaria che attraverso l'azione di una coclea pressa il materiale contro una piastra forata ottenendone un cilindro di materiale compatto; una prima fase prevede l'accettazione, che implica la verifica visiva del materiale, l'analisi della documentazione e la relativa pesata.

Successivamente il rifiuto è indirizzato all'area di selezione e cernita dove vengono separate le eventuali impurità ed i rifiuti in plastica non rispondenti alle caratteristiche di conformità definite nelle specifiche riportate dalla norma UNI 10667-12:

Massa volumica apparente da 0,3 a 0,95 kg/dm³.

Contenuto di PS \geq 98%.

Qualora la compattazione dia luogo a prodotti uguali in dimensioni e peso, si procede a campione, effettuandone la misura dimensionale ed il peso (barrotti o bricchette ottenute per estrusione).

Il processo di compattazione da modo di identificare il materiale non idoneo: la colorazione ambrata evidenzia una eccessiva compressione e quindi una sollecitazione termica, mentre la presenza di crepe la scarsa compattazione.

Il rifiuto selezionato rispondente alle caratteristiche di End of Waste secondo quanto verificato, viene classificato, come da norma tecnica, con attribuzione della tipologia e del lotto di produzione.

Polistirolo:

- Tipo A — R PS-E C: polistirene espanso compattato;

- lotto n.:

Il lotto di produzione è identificato per ogni produttore (cliente) per processo produttivo (attrezzatura di compattazione) e per origine di polistirolo compattato.

La conformità del materiale alle caratteristiche definite dalla norma UNI 10667-12, viene ulteriormente verificata procedendo ad analisi di laboratorio semestrali per ogni identificato lotto di produzione.

Il rifiuto selezionato non rispondente alle sopradescritte caratteristiche viene qualificato come rifiuto CER 19.12.04 "plastica e gomma" e destinato alla dedicata area di messa in riserva o CER 19.12.12 per l'avvio a smaltimento finale.

Il materiale selezionato End of Waste è preparato per la cessione ad un impianto

per la produzione di granulo, provvedendo al confezionamento su bancale e filmatura.

Il recupero **R4** così come svolto presso l'impianto della SEVAL CASEI è previsto al punto 3.2 (EER 120104, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203) del suballegato 1 "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose" del DM 5/2/1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* "

Le prescrizioni da adottarsi per la gestione di tali rifiuti destinati a divenire EoW sono le seguenti:

12. tali rifiuti devono derivare da : attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio; lavorazioni di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione;

13. le operazioni cui devono essere sottoposti sono : messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso
- PCB e PCT <25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1%
- in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

14. solo se fatte salve le condizioni di cui al punto precedente tali materiali esitati dalle operazioni R4 potranno essere utilizzati come materie prime secondarie per il successivo utilizzo come :

- metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate;
- materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

GRUPPO TIPOLOGIA B

Il recupero **R5** del rifiuto **170302** " Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" con produzione di conglomerato bituminoso non più rifiuto è ammesso nel rispetto del Decreto 20/3/2018 n. 69 : "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.lgs. 152/06* "

Rispetto a tale norma tecnica nazionale le prescrizioni per la gestione di tali rifiuti destinati a divenire EoW sono le seguenti:

il rifiuto accettato presso l'impianto proviene da :

- operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso
 - demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso ;
- in entrata è accompagnato da previsto formulario di trasporto e, in base ai lotti di provenienza, da analisi in ingresso attestanti la non pericolosità del rifiuto mediante la verifica dei parametri inquinanti, ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014 e della Decisione 2014/955/UE;

tali analisi del rifiuto in accettazione, una per ogni produttore, devono essere sempre presenti in impianto e messe a disposizione degli Enti di controllo;

oltre a quanto sopra l'impianto è dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo, intendendosi al proposito il controllo dei rifiuti con codice EER 170302 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata. Tali controlli sono atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso;

in impianto esiste un'area specifica, ben delimitata ed adeguatamente contrassegnata destinata allo stoccaggio di tale rifiuto;

sul rifiuto sono effettuate operazioni di verifica previste dal citato DM 69/2018 in particolare:

rispondenza agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto

la volumetria dei lotti destinati singolarmente alle analisi di verifica di conformità ammonta ad un massimo di 3000 mc e la periodicità analitica avviene tenendo conto della formazione di un lotto di tale volumetria massima ;

il campionamento ai fini analitici avviene nel rispetto della norma UNI 10802 da parte di laboratorio certificato che deve svolgere anche le analisi elencate di seguito;

il rifiuto EER 170302 una volta verificato per poter assurgere a EoW conglomerato bituminoso dovrà presentare le seguenti caratteristiche analitiche :

Sul TQ

Parametro	U.M.	Limite massimo di concentrazione ammissibile
Sommatoria IPA	mg/Kg	100
Amianto	mg/Kg	1000 *

* corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrazione a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier) . In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori

Sull'eluato (con preparazione del campione secondo i dettami riportati all'allegato 3 del DM 5/2/98 :

Parametro	U.M.	Limite massimo di concentrazione ammissibile
Nitrati	mg/l NO ₃	50
Fluoruri	mg/l F	1,5
Solfati	mg/l SO ₄	250
Cloruri	mg/l Cl	100
Cianuri	ng/l Cn	50
Bario	mg/l Ba	1
Rame	mg/l Cu	0,05
Zinco	mg/l Zn	3
Berillio	ng/l Be	10
Cobalto	ng/l Co	250

Nichel	ng/l Ni	10
Vanadio	ng/l V	250
Arsenico	ng/l As	50
Cadmio	ng/l Cd	5
Cromo Totale	ng/l Cr	50
Piombo	ng/l Pb	50
Selenio	ng/l Se	10
Mercurio	ng/l Hg	2
COD	mg/l	30

d) Il prodotto inoltre deve :

presentare materie estranee non superiori al 1% massimo in massa

riportare quale normativa di riferimento per la classificazione granulometria quella EN 933-1

riportare quale normativa di riferimento per la natura degli aggregati quella EN 932-3 . -

solo se fatte salve le condizioni di cui ai punti precedenti tale materiale potrà essere utilizzato per la realizzazione di:

miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie 1-7)

miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo

produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade , in conformità alla norma armonizzata Uni EN 13242 ad esclusione dei recuperi ambientali ;

i materiali EoW derivanti dal trattamento del rifiuto EER 170302 potranno uscire ed essere commercializzati dall'impianto solo se accompagnati da "Dichiarazione di conformità" attestata dal produttore redatta secondo quanto previsto nell'allegato 2 al suddetto DM 69/2018 ;

tale dichiarazione redatta per ciascun lotto prodotto deve essere inviata con posta certificata o altre modalità legalmente riconosciute all'autorità competente e all'ARPA competente per territorio ;

la medesima dichiarazione è conservata presso l'impianto di produzione e messa a disposizione degli organi di controllo;

un campione di ciascun lotto è inoltre conservato presso l'impianto di produzione per 5 anni con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.



**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	46 di 55

NGF SRL



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20190034929	
Data	31-05-2019	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 546 - 2019	

OGGETTO:

AUA NGF SRL SEDE LEGALE VIA CAVALLARI 5 CASAL CERMELLI, SEDE OPERATIVA VIA CAVALLARI 7 CASAL CERMELLI. LEGALE. RAPPRESENTANTE ANDREA NIZZO. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Determinazione del Dirigente

Addì 31 maggio 2019, presso la sede della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della provincia di Alessandria sita in via Galimberti Alessandria, il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della provincia di Alessandria,

VISTI

la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 186 del 04/12/2015 e smi relativo all’attribuzione di incarico dirigenziale all’Ing. Claudio Coffano;

il Decreto del Presidente della Provincia 64 del 17.04.2018 di approvazione della nuova macrostruttura dell’ente;

l’Ordine di Servizio n. 16 – 2015 Prot. Gen. N. 93049 del 09/11/2015 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2015 – Assegnazione nominativa del personale in servizio alle strutture organizzative apicali”.

l'Ordine di Servizio OSAP 2-5-2018 del 27.07.2018 del Dirigente della Direzione Ambiente avente a oggetto: "Assegnazione nuove competenze, nuovo assetto";

l'Ordine di Servizio OSAP2-2-2018 del 01.06.2018 avente oggetto Direzione Ambiente assetto organizzativo interno, collocazione personale, assegnazione specifiche responsabilità;

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 36 e 50;

RICHIAMATI

le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

il DPR 160/2010 (Semplificazione e riordino disciplina Sportello unico attività produttive) per gli articoli che interessano nel presente procedimento;

integralmente il DPR 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato DPR (Autorizzazione unica ambientale);

la circolare Ministero dell'Ambiente 49801 del 07.11.2013;

la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;

la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

il DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R "Regolamento regionale recante modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/R del 30 maggio 2016, Regolamento regionale recante "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)";

il D.Lgs. 152/2006 e smi con particolare riguardo alla normativa di settore, per il presente atto, relativa a scarichi idrici (articolo 124 e seguenti), operazioni recupero rifiuti (articolo 216) ed emissioni in atmosfera (articolo 269);

la legge 447/1995 comunicazione o nulla osta di cui all'art 8 comma 4 o 6 (impatto acustico) e la legge regionale 52/2000 e smi in materia di rumore;

il D.M 05.02.1998 e smi;

PREMESSO

Che la ditta Ngf srl è titolare di Autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 rilasciata dal Suap di Casal Cermelli con provvedimento 1044 del 11.04.2019 di cui è parte integrante la determinazione di adozione di questa provincia DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 titolo che a sua volta sostituiva integralmente l'originaria determinazione di adozione DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 e smi, titolo a sua volta oggetto di altri interventi amministrativi che qui si richiamano: in particolare la ditta ha ottenuto titolo Aua per operazioni recupero rifiuti ex articolo 2316 decreto legislativo 152/06 (articolo 3.1 lettera g) Dpr

59/2013), emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 decreto legislativo 152/06 e smi (articolo 3.1 lettera c) Dpr 59/2013), scarico acque reflue ex articolo 124 decreto legislativo 152/06 e smi (articolo 31 lettera a) Dpr 59/2013) e comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 3.1 lettera e) Dpr 59/2013);

che in data 23.04.2019 (protocollo provincia 26997 del 29.04.2019) la ditta faceva pervenire comunicazione di modifica sostanziale in materia di operazioni recupero rifiuti ai sensi dell'articolo 6 precitata norma;

che in data 20.05.2019 (protocollo provincia 32663) la proponente faceva pervenire modifica all'istanza depositata in aprile 2019;

che il 27.05.2019 che il competente Servizio Gestione Rifiuti di questa Direzione faceva pervenire prescrizioni tecniche per la materia di propria competenza;

CONSIDERATO

Che la ditta presso la propria sede operativa di via Cavallari 7 Casalcermelli svolge attività di recupero e frantumazione materiali;

che in particolare l'intervento che la proponente intende effettuare è rappresentata da esigenze operative legate al DM 69/2018 in materia di verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso che con la nuova norma richiedono maggiore dettagliatezza e maggiore frequenza con la conseguenza per l'istante della necessità di rinunciare a attività recupero tipologia 7.341bis aumentando quantitativi di messa in riserva istantanea e annuale come meglio chiarito in sede di prescrizioni;

che, come da nota del 20.05.2019 agli atti, è rappresentato dall'utilizzazione di piattaforma impermeabilizzata già oggetto di autorizzazione con contestuale intenzione di ricavare una zona per la messa in riserva di detto rifiuto da parte dell'area attualmente dedicata allo spazio di manovra;

che per quanto attiene il titolo di scarico idrico in fognatura (articolo 3.1 lettera a) Dpr 59/2013) nulla è variato come da dichiarazione in atti;

che parimenti, per quanto attiene il titolo di emissioni in atmosfera ex articolo 269 decreto legislativo 152/06 e smi la ditta ha dichiarato in atti invarianza procedendo analogamente per il titolo costituito da comunicazione o nulla osta in materia di rumore;

VALUTATO

Che le modifiche di natura sostanziale che si intendono apportare vanno a modificare buona parte degli allegati e delle prescrizioni tecniche della DDAP2-685-2018 del 28.11.2018, poi rilasciata dal Suap di Casal Cermelli con atto 1044 del 11.04.2019 nonché degli atti del procedimento conclusosi con DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 adottata da questa provincia per il successivo rilascio del Suap;

Che in particolare per esigenze di chiarezza procedimentale e di trasparenza amministrativa si rende necessario emettere nuovo provvedimento di Adozione per modifica non sostanziale, ferme restando la sussistenza di risultanze e atti del pregresso procedimento DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 nonché per quanto riguarda atti e iter della DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 e che, per quanto non espressamente richiamate nel presente atto, vengono fatte confluire nel presente provvedimento;

che la scadenza dell'autorizzazione unica ambientale deve considerarsi quella indicata nella DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 posto che la modifica sostanziale non determina una nuova istanza di rilascio Aua ma la variazione del titolo Aua precedentemente e originariamente adottato e rilasciato, sostituito per esigenze di trasparenza e chiarezza amministrativa;

VISTI

la documentazione relativa al procedimento originale che ha portato all'adozione del provvedimento di adozione DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 che qui si richiama integralmente;

la documentazione relativa al procedimento che ha portato all'adozione della DDAP2-685-2018 del 28.11.2018;

la documentazione tecnica depositata dalla richiedente in sede di istanza di modifica non sostanziale e oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO

Che la DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 deve essere integralmente sostituita in quanto modificata dalle richieste avanzate dalla proponente e pertanto non più corrispondente al reale processo produttivo nonché per esigenze di armonizzazione dei titoli autorizzatori adottati e già ripetutamente modificati e integrati;

VISTI

la documentazione relativa al procedimento originale che ha portato all'adozione del provvedimento di adozione DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 poi sostituito integralmente dalla DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 che qui si richiama integralmente (unitamente alla documentazione relativa alle sue successive modifiche e integrazioni succitate);

la documentazione tecnica depositata dalla richiedente in sede di istanza di modifica sostanziale e oggetto del presente provvedimento;

il parere complessivo del Servizio Gestione Rifiuti di questa Direzione nonché gli allegati trasmessi per la predisposizione del provvedimento finale;

Letti l'articolo 3 comma 1 lettere c) (emissioni in atmosfera), g) (operazioni recupero rifiuti) e a) (scarico idrico) del DPR 59/2013 (articolo 269 del D. Lgs. 152/06) nonché la lettera e) del Dpr 59/2013 (legge 447/1995 in materia di rumore);

Dato atto che per la presente determinazione è stata effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

DETERMINA

di adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per modifica sostanziale del pregresso titolo adottato a favore della ditta richiedente Ngf srl (partita iva 00170660062) con sede legale in Casalcermelli, via Cavallari 5 e sede operativa afferente il presente provvedimento in via Cavallari 7 Casalcermelli (NCT: foglio 3 mappale 302 – ex mappali 86, 60, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 104, 105, 110, 119, 197, 121, 124, 198, 199, 200, 201, 233, 234, 235, 238, 240, 241, 242, 243, 237; mappale 373 – ex

mappali 82, 83, 91, 94, 369, 97) corrente in persona del legale rappresentante pro tempore Andrea Nizzo (codice fiscale NZZNDR72T11A182W, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale della ditta) così come richiesto dalla ditta stessa per: emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 D. Lgs. 152/06 e smi (articolo 3 comma 1 lettera c) Dpr 59/2013); comunicazione o nulla osta impatto acustico di cui all'art 8 comma 4 o 6 L 447/1995 (art 3 comma 1 lettera e) Dpr 59/2013); scarico di acque reflue ai sensi dell'articolo 124 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e smi (articolo 3 comma 1 lettera a) Dpr 59/2013); operazioni recupero rifiuti di cui all'articolo 216 D. Lgs. 152/06 e smi (articolo 3.1 lettera g) Dpr 59/2013) secondo modalità e ubicazione indicate in istanza;

E' fatto obbligo alla ditta Ngf Srl, per la sede operativa di Casalcermelli, via Cavallari 7 di rispettare le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

A) ALLEGATI - parti integranti del presente provvedimento -

Allegato 1 – Certificato di iscrizione

Allegato 2 – Planimetria

Allegato 3 – Autocontrolli

Allegato 4- Prescrizioni autorizzative

Allegato 5 Quadro riassuntivo

B) PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPOLOGIA ARTICOLO 3.1 LETTERA G) DPR 59/2013 – ARTICOLO 216 D. LGS. 152/06 E SMI.

1) La ditta, ancorché autorizzata al recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, risulta iscritta al n. 291 del Registro Provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/2006. Dell'iscrizione viene dato atto con apposito certificato riportato in ALLEGATO 1 alla presente autorizzazione di cui costituisce parte integrante ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa.

2) La ditta è tenuta al versamento annuale dei diritti di iscrizione al suddetto Registro Provinciale previsti dal D.M. 210/7/98 n. 350 secondo le modalità ivi disposte. L'importo dovuto è quello previsto dalla classe 2 riportata all'art. 1 del Decreto stesso.

3) La ditta è tenuta al rispetto di quanto riportato nel quadro tecnico di cui all'ALLEGATO 1 bis alla presente autorizzazione di cui costituisce parte integrante ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Il quantitativo totale di stoccaggio dei rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 viene indicato nella tabella come totale delle due aree di messa in riserva per le quali vengono prescritti i seguenti limiti:

area presso la “ZONA DI TRATTAMENTO RIFIUTI” CELLA B1 - R13 72 ton

area presso la “ZONA DI TRATTAMENTO RIFIUTI” CELLA B2 - R13 1.020 ton

4) Nell'ambito della propria attività di recupero rifiuti e per quanto di pertinenza, deve attenersi alle disposizioni tecniche di cui al D.M. 5 aprile 2006 n. 186 recante modifiche al D.M. 05/02/1998, fatte salve le disposizioni successive.

5) Ai fini della gestione dei rifiuti di cui al punto 7.1 allegato 1 sub 1 al D.M. 05/02/98 la ditta deve attenersi in particolare alle seguenti prescrizioni

- I rifiuti di cui al punto 7.1 allegato 1 sub 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i. devono essere dichiarati qualitativamente liberi da amianto prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero. L'assenza di

amianto deve essere certificata analiticamente tramite metodologia MOCF (microscopio ottico a contrasto di fase) da laboratorio qualificato riconosciuto dal Ministero della Sanità.

- Nel caso di rifiuti provenienti da grandi cantieri (> 6.000 mc/9.000 ton) la verifica deve essere effettuata prima del conferimento all'impianto di recupero per lotti di rifiuto non superiori a 1.000 mc/1.500 ton. Copia della relativa certificazione analitica deve accompagnare i rifiuti all'atto del conferimento in impianto e successivamente deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.

- Nel caso di rifiuti provenienti da piccoli cantieri (< 6.000 mc/9.000 ton) ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi la verifica può essere effettuata presso l'impianto di recupero dopo il conferimento, ma prima dell'avvio alla fase di trattamento (selezione riduzione volumetrica e vagliatura). La verifica deve essere effettuata per lotti di rifiuto non superiori a 500 mc/750 ton, ovvero ogni qual volta venga raggiunto il limite massimo di stoccaggio autorizzato se inferiore a quanto succitato. In caso di impianti autorizzati alla sola messa in riserva dei rifiuti la verifica deve essere effettuata, con la succitata cadenza, prima del conferimenti dei rifiuti ad impianti terzi autorizzati. La relativa certificazione analitica deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.

- All'atto della messa in riserva i rifiuti provenienti da grandi cantieri devono essere tenuti separati dai rifiuti provenienti piccoli cantieri ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi e devono essere resi riconoscibili a mezzo di apposizione di idonea cartellonistica.

- Lo spostamento al di fuori dell'area pavimentata dei materiali ottenuti dalle attività di recupero 7.1.3 lettera a) è subordinato all'effettuazione del test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., da effettuarsi dopo le operazioni di frantumazione, al fine della verifica dell'idoneità dell'utilizzo dei materiali ottenuti nonché della loro cessazione dalla qualità di rifiuto. A tale fine il materiale in uscita dall'impianto di frantumazione deve essere depositato su area pavimentata sino al completamento con esito positivo delle citate verifiche. I certificati analitici devono essere conservati, a disposizione degli organi di controllo, presso la sede operativa della ditta.

6) Ai fini della gestione dei rifiuti di cui al punto 7.6 allegato 1 sub 1 al D.M. 05/02/98 la ditta deve attenersi in particolare alle seguenti prescrizioni.

- L'attività di recupero del conglomerato bituminoso CER 170302 ed è finalizzata all'ottenimento di granulato di conglomerato bituminoso che cessa di essere qualificato come rifiuto qualora soddisfi tutti i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 stesso.

- Sul rifiuto in ingresso devono essere effettuati i controlli previsti dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Allegato 1 - parte b - punto b.1.

- Lo spostamento del granulato di conglomerato bituminoso nell'area di deposito dei materiali recuperati, è subordinato all'effettuazione delle verifiche analitiche previste dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Allegato 1 - parte b - punti b.2.1, b.2.2 e b.3. A tale fine il materiale in uscita dall'impianto di frantumazione dovrà rimanere depositato sull'area pavimentata, identificata nella planimetria di cui all'ALLEGATO 2 come "ZONA DI TRATTAMENTO RIFIUTI" CELLA B2, sino al completamento delle citate verifiche.

- L'attività di recupero del conglomerato bituminoso deve essere effettuata per lotti omogenei le cui dimensioni non possono superare il limite massimo prescritto per la messa in riserva dei rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 nell'area individuata come "ZONA DI TRATTAMENTO RIFIUTI" CELLA B2 (1.020 tonnellate).

- Per ogni lotto di granulato di conglomerato bituminoso già verificato la ditta deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, trasmettendo tramite PEC la dichiarazione di conformità al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria nonché ad ARPA. I certificati analitici e merceologici relativi ad ogni lotto devono essere univocamente riferibili al relativo campione previa apposita

codificazione e conservati per cinque anni unitamente agli stessi. Viene fatta salva l'applicazione dell'art. 5 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 in caso di registrazione EMAS ovvero di certificazione UNI EN ISO 14001.

- Fino all'avvenuta verifica della conformità di ogni singolo lotto, il volume del granulato di conglomerato bituminoso già trattato in impianto e stoccato nell'area "ZONA DI TRATTAMENTO RIFIUTI" CELLA B2 deve essere ancora computato ai fini della determinazione del limite massimo di messa in riserva previsto per i rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98.

- Per quanto non espressamente previsto nelle presenti prescrizioni l'attività di recupero dei rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 deve essere svolta inosservanza delle disposizioni stabilite dal D.M. Ambiente 28 marzo 2018 n. 69.

7) Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle operazioni di recupero [R5] sono le seguenti: impianto di frantumazione REV S.r.l., tipo GCV 90, n. matricola 10372;

La modifica o la sostituzione dei seguenti macchinari deve essere preventivamente comunicata ai competenti Servizi della Provincia di Alessandria al fine di stabilire la necessità o meno di preventiva autorizzazione. L'efficacia della presente iscrizione è subordinata all'effettivo possesso da parte della ditta delle attrezzature succitate.

8) La messa in riserva dei rifiuti deve essere effettuata esclusivamente su superficie impermeabilizzata nelle aree indicate nella planimetria riportata in ALLEGATO 2. La pavimentazione della sede operativa deve essere mantenuta in condizioni tali da garantire l'impermeabilità ed evitare la percolazione di qualsivoglia inquinante nel terreno sottostante.

9) La Ditta deve attuare ogni dispositivo necessario ad evitare la formazione e la dispersione di polveri, mantenendo pulite tutte le aree di passaggio dei mezzi e le zone in cui lavorano le macchine operatrici.

10) La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)".

11) Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto la ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs 152/2006 nonché alle disposizioni normative da essa derivanti. In particolare si specifica che l'attività di gestione rifiuti autorizzata è soggetta al sistema sanzionatorio di cui al Titolo VI della parte IV del D.Lgs 152/2006.

12) La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto del presente certificato di iscrizione, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva all'iscrizione della ditta al Registro Provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/2006.

13) L'efficacia della presente iscrizione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria.

14) Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi oggetto di comunicazione ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti.

15) Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti;

C) PRESCRIZIONI PER EMISSIONI IN ATMOSFERA (ARTICOLO 3 LETTERA C) DPR59/2013) AI SENSI DELL'ARTICOLO 269 DEL D. LGS. 152/06 E SMI;

1) Il presente provvedimento è vincolato al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate negli allegati 3), 4) e 5) parte integrante del presente provvedimento;

2) Il termine per l'adeguamento/messa a regime degli impianti presenti in stabilimento è quello riportato negli allegati indicando per i controlli da effettuarsi a cura dell'Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell'allegato 3), 4), 5);

3) Sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265;

4) Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto la ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nella parte V del D.Lgs 152/2006 con particolare riguardo all'articolo 269 nonché alle disposizioni normative da essa derivanti. In particolare si specifica che l'attività di emissioni in atmosfera autorizzata è soggetta al sistema sanzionatorio specificato negli articoli 278 e 279 D. Lgs. 152/06.

D) PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPOLOGIA ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA E) DPR 59/2013 – COMUNICAZIONE O NULLA OSTA EX LEGGE 447/1995.

1) La ditta deve assicurare il rispetto della normativa di settore in materia di inquinamento acustico con particolare riguardo a: Legge 447/1005 e smi; Dpcm 01.03.1991, Dpcm 14.11.1997, Legge regionale 47/2000 e smi, Dgr 02.02.2004 numero 09-11616. In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni prescritte nella vigente normativa di settore.

2) L'impianto di produzione conglomerati bituminosi e quello di produzione calcestruzzo, al fine di garantire il rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica comunale, non potranno avere un funzionamento simultaneo.

3) Il recettore denominato "recettore 2)" nella relazione tecnica "Documentazione di impatto acustico" risulta attualmente di proprietà dell'istante; in caso di alienazione dello stesso (costituito da edificio abitabile), dovrà essere valutata nuovamente la necessità di presentare un piano di risanamento acustico ai sensi del comma 1 articolo 14 legge regionale 52/2000 e smi.

4) La ditta deve assicurare altresì il rispetto delle norme contenute all'interno del provvedimento definitivo di classificazione acustica del comune di Casalcermelli verificando entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bur dell'avviso di approvazione del citato provvedimento o di modifica dello stesso, la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine presentando alla provincia di Alessandria apposito piano di risanamento come indicato dal comma 1 articolo 14 legge regionale 52/2000 e smi.

E) PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPOLOGIA EX ARTICOLO 3.1 LETTERA A) – SCARICO ACQUE IN PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 124 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06.

1) La ditta è obbligata, in osservanza alle norme e prescrizioni di legge, a rispettare i limiti di accettabilità dei reflui fissati dalla Tabella 3, Allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/06 e smi per gli scarichi in pubblica fognatura.

- 2) Il Gestore si riserva di eseguire a propria discrezione, le analisi dei reflui che riterrà opportune al fine di verificare l'osservanza da parte della ditta dei suddetti limiti di legge;
- 3) L'Utente è tenuto all'obbligo di denuncia annuale dei rilasci effettuati da prodursi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono;
- 4) E' fatto obbligo di ottemperare ai prescritti del Regolamento Generale di Fognatura dell'Ato 6 Alessandrino e di comunicare ogni variazione in rapporto a qualità e quantità dello scarico.

F) PRESCRIZIONI GENERALI.

1) Il presente provvedimento attiene esclusivamente l'autorizzazione alla ditta a:

- Emissioni in atmosfera ex articolo 269 D. Lgs. 152/06 e smi ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera c) Dpr 59/2013;
- Scarico di acque reflue ai sensi dell'articolo 124 e seguenti D. Lgs. 152/06 e smi ex articolo 3.1 lettera a) Dpr 59/2013;
- Comunicazione o nulla osta di impatto acustico ai sensi della legge 447/1995 ex articolo 3.1 lettera e) Dpr 59/2013.
- Operazioni recupero rifiuti ex articolo 216 D. Lgs. 152/06 e smi ai sensi dell'articolo 3.1 lettera g) Dpr 59/2013-

Tutte le altre tipologie di autorizzazione indicate nel precitato articolo 3 non sono state richieste e pertanto non formano oggetto della presente autorizzazione. Qualora sopravvenisse l'obbligo da parte della ditta di dotarsi di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte. La presente inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti anche in materie che esulano dalla normativa di autorizzazione unica ambientale.

2-Qualora la ditta decidesse di fruire di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte.

3-Il presente provvedimento inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti.

4-Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.

5-Si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di darne comunicazione immediata preventiva alla modifica stessa. Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino a nuova comunicazione a cura della ditta autorizzata. Qualora invece la modifica che si intenda effettuare sia sostanziale è fatto obbligo alla ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio (articolo 3.6 DPR 59/2013) e pertanto fino al 30.06.2029 come meglio chiarito in sede di narrativa del presente atto. E' fatto obbligo alla ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente o della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative nella materia attinente la presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo e/o ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella nel presente provvedimento (con particolare riferimento alla normativa antincendio), nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo; parimenti in materia di rumore per quanto non espressamente previsto è fatto rinvio alla legge 447/1995 nonché a tutta la correlata normativa regionale di settore emanata o emananda.

Sono fatte salve le risultanze e gli atti del pregresso procedimento citato in atti e conclusosi con la DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 poi sostituito integralmente dalla DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 che qui si richiamano integralmente (unitamente alla documentazione relativa alle sue successive modifiche e integrazioni) e che, per quanto non espressamente richiamati nel presente atto, vengono fatti confluire nel presente provvedimento per le motivazioni meglio sopra richiamate in premessa;

E' sostituita integralmente la DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 che qui si richiama integralmente (unitamente alla documentazione relativa alle sue successive modifiche e integrazioni succitate); con il presente atto richiedendo contestualmente al Suap in indirizzo di procedere al rilascio di nuovo provvedimento debitamente aggiornato. L'efficacia del presente atto è subordinata al rilascio da parte del Suap competente di titolo Aua debitamente aggiornato.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione;

Il presente provvedimento (unitamente alla relativa nota di rilascio di competenza comunale – Suap-) deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/2013 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO



Prefettura di Pavia

PARTE SPECIALE – ALLEGATO 2: SCHEDA AZIENDA

ECODERO SRL BRONI(PV)

INDICE

1. DATI ANAGRAFICI	pag.	26
2. DATI AUTORIZZATIVI	pag.	26
3. PREVENZIONE INCENDIO	pag.	27
4. TIPOLOGIA DI RIFIUTI AUTORIZZATI	pag.	27
5. MASSIMO QUANTITATIVO Istantaneo di RIFIUTI STOCCATI (mc)	pag.	28
6. RIFIUTI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ GESTITI IN DEPOSITO TEMPORANEO (ART. 183 COMMA 1 LETT. BB)	pag.	28
7. INFORMAZIONI ESTERNE	pag.	29
8. CENTRI ABITATI E AZIENDE	pag.	29
9. LUOGHI E EDIFICI	pag.	29
10. TRASPORTI	pag.	29
11. RIFIUTI PERICOLOSI PRESENTI IN IMPIANTO	pag.	30
ALLEGATI:		
Parte speciale - Allegato 2.1 Planimetria rifiuti	pag.	31
Parte speciale - Allegato 2.2 Planimetria con aree di impatto	pag.	32
Parte speciale - Allegato 2.3 Planimetria con scarichi idrici	pag.	33



**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	47 di 55

ECODERO SRL



Prefettura di Pavia

1. DATI ANAGRAFICI

ID CGR=numero regione Lombardia	
ID ORSO	19644
Nome e ragione sociale	ECODERO SRL
Codice Fiscale	02549450183
Indirizzo	SEDE LEGALE: VIALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO, 2 SEDE AMM.VA E OPERATIVA: STRADA PER SAN CIPRIANO, SNC
Gestore	POGGIOLI ROBERTO
Numero di dipendenti totali	N° 1 AMMINISTRATORE N° 6 IMPIEGATI N° 9 OPERAI DI CUI ADDETTI PER L'IMPIANTO N° 4
Coordinate WGS 84 Nord	4.991.985
Coordinate WGS 84 Est	521.573

2. DATI AUTORIZZATIVI

Tipo di autorizzazione	ORDINARIA (art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
N° autorizzazione	Autorizzazione Provincia di Pavia n. 5/2020-R del 31/03/2020 protocollo n. 25596
data autorizzazione	31/03/2020
Scadenza autorizzazione	30/03/2030
Tipologia impianto	RECUPERO (R13, R5)
Tipologia di Rifiuti Presenti	SPECIALI NON PERICOLOSI
L'impianto è dotato di videosorveglianza?	SI
L'impianto è presidiato h24 da personale?	NO
L'impianto è dotato di sistemi di rilevazione e allarme collegato alla centrale operativa delle forze dell'ordine?	NO



Prefettura di Pavia

3. SISTEMI DI PREVENZIONE INCENDIO

Attività soggette ai controlli VVF	NO
SCIA VVF	NO
Sono presenti controlli e monitoraggi delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore?	NO
sono presenti sistemi di rilevazione antincendio?	NO
Quali e quanti impianti di spegnimento sono presenti?	NON PRESENTI

4. TIPOLOGIA DI RIFIUTI AUTORIZZATI

Rifiuti inerti (da demolizione, terre e rocce da scavo, solidi da bonifiche, mattoni, cemento, massicciate, miscele bituminose) (R13 – R5)
Residui della pulizia stradale (solo in R13)
Imballaggi (carta e cartone, plastica, legno, metallici) (solo in R13)
Rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi (solo in R13)
Legno (solo in R13)
Plastica (solo in R13)
Toner esausti (solo in R13)

Si riporta l'elenco dei codici EER, per consentire agli Enti chiamati ad intervenire in emergenza una lettura immediata degli eventuali potenziali pericoli presenti:

CODICE	DESCRIZIONE	R13	R5	MODALITA'
170101	Cemento	X	X	Cumuli
170102	Mattoni	X	X	Cumuli
170103	Mattonelle e ceramiche	X	X	Cumuli
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X	Cumuli
170302	Miscela bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X	Cumuli
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X	Cumuli
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	X	Cumuli
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X	X	Cumuli
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X	X	Cumuli
191312	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	X	X	Cumuli
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	X	X	Cumuli



Prefettura di Pavia

200303	Residui della pulizia stradale	X		Cumuli
150101	Imballaggi in carta e cartone	X		Cassonetti
150102	Imballaggi in plastica	X		Cassonetti
150103	Imballaggi in legno	X		Cassonetti
150104	Imballaggi metallici	X		Cassonetti
150106	Imballaggi in materiali misti	X		Cassonetti
170401	Rame, bronzo, ottone	X		Cassonetti
170402	Alluminio	X		Cassonetti
170405	Ferro e acciaio	X		Cassonetti
170407	Metalli misti	X		Cassonetti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X		Cassonetti
170201	Legno	X		Cassonetti
170203	Plastica	X		Cassonetti
191202	Metalli ferrosi	X		Cassonetti
191203	Metalli non ferrosi	X		Cassonetti
191204	Plastica e gomma	X		Cassonetti
191207	Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206	X		Cassonetti
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da 080317	X		Cassonetti
CODICE	DESCRIZIONE	R1	R5	MODALITA'
E		3		

N.B.: i cassonetti sono ognuno da circa 1 mc.

5. MASSIMO QUANTITATIVO ISTANTANEO DI RIFIUTI STOCCATI (mc)

Plastica	6 MC	N.B.: Area di solo messa in riserva (R13) in cassonetti da circa 1 mc. l'uno, con copertura mediante tettoia in acciaio di superficie totale pari a 18 mq.
Cavi elettrici	2 MC	
Carta, cartone	2 MC	
Legno	6 MC	
Metalli	20 MC	
Inerti (ad esempio cemento, mattoni, terre e rocce)	2.264 MC	N.B.: Area di messa in riserva (R13) e recupero (R5) in cumuli di superficie totale pari a circa 1.300 mq.

6. RIFIUTI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ GESTITI IN DEPOSITO TEMPORANEO (ART. 183 COMMA 1 LETT. BB)

Elenco e modalità di stoccaggio per ognuno	FERRO: IN CASSONI A TENUTA STAGNA PLASTICA: IN CASSONI A TENUTA STAGNA LEGNO: IN CASSONI A TENUTA STAGNA (escono dall'impianto con codice CER della famiglia 19.12. e vengono avviati a recupero o a smaltimento quando il quantitativo di essi raggiunga i 20 mc, ed in ogni caso entro l'anno qualora tale volumetria non sia raggiunta entro 12 mesi)
Ubicazione all'interno dell'impianto	L'attività è svolta interamente su un piazzale pavimentato all'aperto quindi i cassoni a tenuta stagna sono situati sul piazzale stesso in area dedicata



Prefettura di Pavia

7. INFORMAZIONI ESTERNE

Luoghi ad elevata densità di affollamento nel raggio di 300 metri dai confini dello stabilimento	NO
Distanza da strade, ferrovie, aeroporti	SI

8. CENTRI ABITATI E AZIENDE

Tipologia	Denominazione	distanza in metri dall'insediamento	direzione
CENTRO ABITATO	BRONI	2500 METRI	SUD / OVEST
CENTRO ABITATO	STRADELLA	2000 METRI	SUD / EST
NUCLEO ABITATO	PERIFERIA DI STRADELLA	750 METRI	SUD / EST
CASE SPARSE	FRAZIONE DI BRONI	250 METRI	EST
ALTRE AZIENDE	CAPANNONI	250 METRI	NORD - OVEST

9. LUOGHI E EDIFICI

Tipologia	Denominazione	distanza in metri dall'insediamento	direzione
NEGATIVO			

10. TRASPORTI

Tipologia	Denominazione	Distanza in metri dall'insediamento	Direzione
STRADA COMUNALE BRONI	STRADA PER SAN CIPRIANO	INGRESSO IMPIANTO 50 METRI	NORD
AUTOSTRADA	A21	200 METRI	SUD
STRADA PROVINCIALE	SP 202	200 METRI	OVEST
RETE FERROVIARIA	TRADIZIONALE	500 METRI	SUD
STAZIONE FERROVIARIA	BRONI	2000 METRI	SUD / OVEST
STAZIONE FERROVIARIA	STRADELLA	2100 METRI	EST



Prefettura di Pavia

11.RIFIUTI PERICOLOSI PRESENTI IN IMPIANTO

denominazione	stato fisico	Classi di Rischio	quantitativo t e mc
NEGATIVO			



VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	48 di 55

Allegato 3 - Autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti inerti / speciali non pericolosi



VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	49 di 55

SRT SPA



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20200051759	
Data	29-09-2020	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 914 - 2020	

OGGETTO:

ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I.. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - OPERAZIONI [D15] - [R13] - [R3] - DITTA SRT S.P.A. - TORTONA - STRADA PROVINCIALE PER CASTELNUOVO SCRIVIA S.N.C.

Direzione Ambiente Pianificazione Territoriale
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 64 del 17/04/2018 Prot. n. 28111 del 16/04/2018 con il quale è stata adeguata la macrostruttura dell'Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 31 del 14/02/2020 Prot. 9620 del 14/02/2020 relativo alla proroga dell'incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano.

Visto l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 - 3 - 2019 Prot. Prov. AL. n. 49237 del 25/07/2019 "Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Assetto organizzativo interno - collocazione personale - assegnazione specifiche responsabilità".

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l'art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 "Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)".

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Visto il D. Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Attuazione Direttiva 2012/19/UE.

Vista l'autorizzazione DDAA2 – 205 – 2010 Prot. n. 85539 del 24/06/2010 così come modificata dalla nota Prot. Prov. AL n. 128913 del 28/10/2011, con DDAP1 – 301 – 2012 Prot. n. 64208 del 05/06/2012, e con DDAP1 – 732 – 2014 Prot. n. 114997 del 19/12/2014 e con DDAP1 - 591 - 2015 Prot. n. 84110 del 07/10/2015, e con DDAB1 - 825 - 2017 Prot. n. 64764 del 28/09/2017, rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Provincia di Alessandria alla SRT S.p.a., nella persona del suo Legale Rappresentante Alberto Mallarino nato a Novi Ligure il 20/11/1958, C.F. MLLLRT58S20F965W, avente sede legale nel Comune di Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n.c. e sede operativa nel Comune di Tortona – S.S. per Castelnuovo Scrivia s.n.c. – P. IVA 02021740069 per l'esercizio di impianto di valorizzazione di rifiuti situato nel Comune di Tortona – S.S. per Castelnuovo Scrivia.

Vista la Determinazione Dirigenziale prot. n. 46-19792 del 12/02/2010 di esclusione dalla V.I.A.

Vista l'istanza presentata in data 18/03/2020 Prot. Prov. AL n. 17671 del 20/03/2020 dalla Ditta S.R.T. S.p.a. alla Provincia di Alessandria per il rinnovo dell'autorizzazione con modifiche non sostanziali ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Vista la nota della Provincia di Alessandria Prot. n. 18751 del 26/03/2020 di avvio e contestuale sospensione del procedimento, vista l'impossibilità di effettuare un sopralluogo presso la sede operativa della Ditta istante, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta all'insorgenza del COVID-19.

Vista la successiva nota Prot. n. 24282 del 06/05/2020 di riavvio del procedimento e convocazione di sopralluogo e successiva conferenza dei servizi per il giorno 28/05/2020.

Premesso che nella nota di cui sopra veniva indicato altresì che :

- trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta S.R.T. S.p.a., relativa all'attività di cui al presente procedimento, dagli Enti e Servizi Provinciali interessati dovrà essere integrata nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, si comunica agli Enti e Servizi Provinciali interessati che in caso di mancata trasmissione di parere preventivo o di mancata espressione di parere verbale in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., si considererà l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Visto il verbale Prot. n. 28329 del 28/05/2020 che si richiama integralmente, dal quale emergeva la necessità di richiedere alcune integrazioni al fine del completamento dell'istruttoria.

Viste la nota Prot. Prov. AL n. 32347 del 23/06/2020 trasmessa dalla Ditta SRT S.p.a. alla Provincia di Alessandria, di richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni, e la conseguente nota Prot. n. 33063 del 26/06/2020 di concessione della proroga da parte della Provincia di Alessandria, fino al

06/09/2020.

Viste le integrazioni presentate dalla Ditta SRT S.p.a. con nota Prot. Prov. AL n. 40279 del 31/07/2020.

Vista la conseguente nota della Provincia di Alessandria Prot. n. 41136 del 05/08/2020 di riavvio del procedimento e convocazione della II conferenza dei servizi per il giorno 25/08/2020.

Visto il verbale Prot. n. 44509 del 25/08/2020 che si richiama integralmente, dal quale emergeva l'esito favorevole dell'istruttoria, fatta salva la necessità di chiedere all'istante alcuni chiarimenti necessari alla redazione dell'atto autorizzativo.

Visti i chiarimenti trasmessi dalla Ditta SRT S.p.a. con nota Prot. Prov. AL n. 46824 del 07/09/2020.

Visto il parere del 25/05/2020 rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. in qualità di ente gestore della fognatura, relativo agli scarichi nella fognatura stessa (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Visto il Provvedimento Prot. n. 11- U – 2014 – 1261 del 03/12/2014 “Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati);

Vista l'autorizzazione Prot. n. 11 – U – 2014 – 1260 del 03/12/2014 “Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura – Art. 208 D. Lgs. 152/2006” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati);

Visto il parere Prot. n. 43654 del 18/08/2020 rilasciato dal Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria nel quale si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico e si forniscono le relative prescrizioni (le quali vengono acquisite integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Visto il parere favorevole al progetto antincendio Prot. n. 8445 del 03/07/2020 rilasciato alla Ditta SRT S.p.a. dal competente Comando Vigili del Fuoco al quale si rimanda per le prescrizioni in esso contenute.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che il Dirigente dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

Di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'esercizio di impianto di valorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - attività di messa in riserva R13, deposito preliminare D15 e recupero R3 (All. B e C parte IV D. lgs. 152/2006 e s.m.i.) - alla Ditta SRT S.p.a., avente sede legale nel Comune di Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n.c.e sede operativa nel Comune di Tortona – S.S. per Castelnuovo Scrivia s.n.c. – P. IVA 02021740069, nella persona del suo Legale Rappresentante Alberto Mallarino nato a Novi Ligure il 20/11/1958, C.F. MLLLRT58S20F965W nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

I sette allegati individuati con i numeri 1 - 2 - 3a - 3b - 3c - 4 - 5 formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base delle quali viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento.

- **Allegato 1** – tabella rifiuti, contenente codici CER autorizzati, descrizione, operazioni a cui sono sottoposti, quantitativi di messa in riserva istantanea e annuale.
- **Allegato 2** – planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di messa in riserva e recupero dei rifiuti.
- **Allegato 3a** - parere del 25/05/2020 rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. in qualità di ente gestore della fognatura, relativo agli scarichi nella fognatura stessa (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).
- **Allegato 3b** - provvedimento Prot. n. 11- U – 2014 – 1261 del 03/12/2014 “Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).
- **Allegato 3c** - autorizzazione Prot. n. 11 – U – 2014 – 1260 del 03/12/2014 “Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura – Art. 208 D. Lgs. 152/2006” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

- **Allegato 4** - Schema impianti con dettagli delle attrezzature utilizzate.
- **Allegato 5** - Diagramma di flusso relativo all'attività autorizzata.

PUNTO B) - Modifiche autorizzate.

Le modifiche autorizzate all'impianto sono le seguenti :

- incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso all'impianto da 22.000 a 35.000 tonnellate.
- incremento del quantitativo di stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi da 30 a 39 tonnellate e dei rifiuti non pericolosi da 1.316 a 2.644 tonnellate.
- revisione dell'impianto attraverso la dismissione di alcune aree di stoccaggio rifiuti e realizzazione di nuove aree di stoccaggio rifiuti (il dettaglio delle modifiche è indicato nella planimetria di cui all'Allegato 2 al presente atto).

Le modifiche di cui sopra devono essere messe in atto immediatamente dalla data del rilascio del presente atto.

La Ditta SRT S.p.a. deve comunicare al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria la data di avvio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata.

Il ripristino della pavimentazione della sede operativa deve essere realizzato secondo il cronoprogramma presentato dalla Ditta istante e posto agli atti della pratica. Le tempistiche di realizzazione si intendono a partire dalla concessione dell'appalto.

La Ditta SRT S.p.a. deve comunicare al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria la data di completamento del ripristino della pavimentazione dell'impianto.

PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da recuperare.

Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti pericolosi ammessi in stoccaggio (messa in riserva R13 e deposito temporaneo D15) è di 39 (trentanove) tonnellate.

Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi ammessi in stoccaggio (messa in riserva R13 e deposito temporaneo D15) è di 2.644 (duemilaseicentoquarantaquattro) tonnellate.

Il quantitativo totale massimo annuo di rifiuti ammesso al recupero è di 35.070 (trentacinquemilasettanta) tonnellate di cui 70 (settanta) tonnellate di rifiuti pericolosi.

Il dettaglio dei singoli quantitativi di rifiuti è indicato nella tabella di cui all'Allegato 1.

PUNTO D) – Attività autorizzate e attrezzature utilizzate.

Nel dettaglio le operazioni autorizzate (Allegati B e C parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono le seguenti :

- **[R13]** - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12;
- **[D15]** –deposito preliminare prima di una delle operazione da D1 a D14;
- **[R3]** – riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**tale operazione è consentita esclusivamente per i rifiuti di carta e cartone CER 150101 e 200101, meglio individuati nella tabella di cui all'Allegato 1).**

Il dettaglio delle operazioni autorizzate per ogni codice CER è indicato nella tabella di cui all'Allegato 1.

Le attrezzature utilizzate sono indicate nello Schema Impianti di cui all'Allegato 4.

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

PUNTO E) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato e precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

Le attività autorizzate, lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti devono avvenire nelle aree, tramite l'utilizzo delle attrezzature e con le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza Prot. Prov. AL n. 17671 del 20/03/2020 e le successive integrazioni Prot. Prov. AL n. 40279 del 31/07/2020 e Prot. Prov. AL n. 46824 del 07/09/2020 trasmesse alla Provincia di Alessandria dalla Ditta SRT S.p.a. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto :

1. I rifiuti autorizzati non possono essere stoccati per un periodo eccedente i 12 (dodici) mesi.
2. I rifiuti in ingresso all'impianto devono essere sottoposti alle verifiche necessarie per l'accertamento della conformità ai requisiti definiti contrattualmente e/o ai criteri di ammissibilità all'impianto; se il rifiuto è ammesso, il soggetto gestore dell'impianto deve verificare a campione che le condizioni che hanno portato all'ammissione del rifiuto all'impianto stesso siano sempre rispettate dal conferente; se il rifiuto non è ammesso nell'impianto deve esserne data comunicazione alla Provincia di Alessandria.
3. L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate. L'attività dovrà essere svolta all'interno dei settori meglio individuati nella planimetria di cui all'Allegato 2.
4. L'altezza massima dei cumuli dei rifiuti all'interno del capannone deve restare al di sotto delle finestre di illuminazione poste nella parte alta del capannone stesso.
5. L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata, nonché la rete di raccolta e regimazione delle acque deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui. I pozzetti di ispezione e campionamento e le griglie di raccolta devono essere mantenuti puliti e resi sempre accessibili e indicati in apposita cartellonistica.
6. Nell'impianto deve essere presente un'area di emergenza per eventuale stoccaggio di rifiuti in attesa di controllo.
7. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati.

8. Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
9. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e secondo le modalità descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza.
10. Deve essere garantito lo stoccaggio separato di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nelle aree identificate dell'impianto.
11. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve avvenire in contenitori a tenuta dotati di bacino di contenimento a tenuta, realizzato in modo da garantire l'impermeabilità rispetto al rifiuto contenuto. Il bacino deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio o contenitore utilizzato o, qualora fosse adibito al servizio di più contenitori, potrà avere capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo degli stessi. In ogni caso il bacino deve essere almeno di capacità pari al 110 % contenitore più grande. Periodicamente deve essere verificata la tenuta idraulica dei bacini di contenimento e devono essere messe in atto eventuali manutenzioni al fine di garantire l'originaria tenuta. I rifiuti contenenti sostanze incompatibili tra di loro non possono essere stoccati nel medesimo bacino di contenimento al fine assicurare che non vi siano contatti neppure accidentali tra gli stessi.
12. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 183, c. 1, lett. bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra loro. Se conservati nelle stesse aree in cui sono stoccati i rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto, gli stessi devono essere ben separati e identificati con cartellonistica che li distingue da quelli autorizzati.
13. La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti. Il servizio di spazzamento meccanizzato deve essere messo in atto 3 volte/settimana. Al termine di ogni turno di lavoro devono essere pulite e riordinate le aree interne ai capannoni di lavorazione. Tutti i pozzetti e le griglie di raccolta delle acque meteoriche devono essere mantenuti puliti, sgombri da rifiuti e sempre accessibili.
14. La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.
15. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.
16. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.

17. Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.
18. Ai sensi del DPR n° 254 del 15/07/03, per i rifiuti contrassegnati dai codici CER: **20 01 31*-medicinali citotossici e citostatici e 20 01 32 -medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31**, la Ditta è autorizzata alla sola operazione di smaltimento **D15** (deposito preliminare) dell'all. B del parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
19. L'impianto e l'attività devono essere conformi alla vigente normativa antincendio secondo quanto previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i. In particolare deve essere rispettato quanto prescritto dal competente Comando dei Vigili del Fuoco nella documentazione prescrittiva relativa alla normativa antincendio. A tale proposito si richiama integralmente il parere favorevole al progetto antincendio Prot. n. 8445 del 03/07/2020 rilasciato alla Ditta SRT S.p.a. dal competente Comando Vigili del Fuoco. Eventuali modifiche di tali atti che dovessero sopravvenire dovranno essere trasmessi in copia alla Provincia di Alessandria.
20. Devono essere adottati criteri gestionali atti ad assicurare lo stoccaggio separato di rifiuti incompatibili, suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossico e nocivi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore.
21. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
22. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
23. I rifiuti costituiti da filtri olio e filtri aria devono essere prevalentemente destinati al recupero.
24. Lo stoccaggio di batterie esauste al piombo deve avvenire rispettando le seguenti disposizioni:
- Le batterie devono essere collocate in contenitori anticorrosione aventi adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica e dotati di copertura;
 - L'area di stoccaggio di detti contenitori deve essere impermeabilizzata e dotata di bacino di contenimento e pozzetto di raccolta dei liquidi eventualmente sversati, che devono essere neutralizzati in loco;
1. - Il tempo di permanenza nel deposito delle batterie non deve superare i novanta giorni.
25. Lo stoccaggio di apparecchiature fuori uso contenenti CFC e HFC dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 ottobre 2002, n. 230.

26. Le modalità di stoccaggio di eventuali rifiuti contenenti PCB devono rispettare le prescrizioni previste dalla specifica normativa vigente in materia.
27. Deve essere garantita idonea manutenzione dei recipienti atti a contenere i rifiuti che rimangono in giacenza presso l'impianto ed a provvedere a eventuale bonifica di quelli inutilizzati giacenti presso lo stesso.
28. Deve essere assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati dei cassoni.
29. Deve essere predisposta un'area, di scarico dei rifiuti urbani conferiti da privati, preliminare ed esterna alle aree di stoccaggio indicate nella planimetria di cui all'Allegato 2. In tale area devono essere svolte tutte le operazioni di cernita e smistamento preventive allo stoccaggio autorizzato.
30. La Ditta deve stabilire con ASL AL l'eventuale necessità di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. In caso affermativo, dovranno essere concordati la frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte in funzione delle condizioni climatiche locali e del titolo di rifiuti trattati.
31. I conferimenti e la lavorazione dei rifiuti presso l'impianto devono essere equamente distribuiti durante l'intero periodo di lavoro che si svolge su due turni : dalle 6.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 20.00. Tale procedura deve essere mantenuta in modo da evitare il congestionamento delle aree di ricezione rifiuti ed i conseguenti stoccaggi. Eventuali variazioni agli orari lavorativi (es : introduzione di un terzo turno lavorativo in notturna) devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Alessandria al fine di valutare la necessità di introdurre nuove prescrizioni.

Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

L'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Attuazione direttiva 2012/19/UE" e s.m.i., per quanto applicabile.

PUNTO F) - Impatto Acustico.

m.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
 - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
 - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
 - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) l'impatto acustico dovrà in ogni caso essere valutato attraverso una campagna di monitoraggio acustico ad impianto funzionante finalizzata alla verifica dei livelli acustici presso i principali ricettori circostanti l'area in esame da presentare entro 60 giorni dalla data di messa a regime di tutti i nuovi impianti alla Provincia e ad Arpa;

4) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO G) – Risorse Idriche.

La Ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti provvedimenti :

- parere del 25/05/2020 rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. in qualità di ente gestore della fognatura, relativo agli scarichi nella fognatura stessa (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati) (ALLEGATO 3a).
- provvedimento Prot. n. 11- U – 2014 – 1261 del 03/12/2014 “Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati) (ALLEGATO 3b).
- autorizzazione Prot. n. 11 – U – 2014 – 1260 del 03/12/2014 “Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura – Art. 208 D. Lgs. 152/2006” rilasciato da GESTIONE ACQUA S.p.a. alla ditta S.R.T. S.p.a. (il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati). (ALLEGATO 3c).

PUNTO H) – Localizzazione dell'impianto.

L'area di pertinenza dell'impianto è localizzata nelle aree censite al **N.C.T. del Comune di Tortona - Foglio 43 Mappale 1 e pro parte Mappale 2.**

PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica integrativa presentata dalla ditta SRT S.p.a. Prot. Prov. AL n. 40279 del 31/07/2020. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

PUNTO L) – Garanzie Finanziarie.

Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal rilascio del presente atto è fatto obbligo alla Ditta di presentare, ovvero adeguare qualora già in essere, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull’ambiente da essa causati.

L’importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO M) - Scadenza dell’autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha validità fino al 30/06/2030. Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente determinazione dirigenziale.

La presente autorizzazione sostituisce integralmente l’autorizzazione DDAA2 – 205 – 2010 Prot. n. 85539 del 24/06/2010 così come modificata dalla nota Prot. Prov. AL n. 128913 del 28/10/2011, con DDAP1 – 301 – 2012 Prot. n. 64208 del 05/06/2012, e con DDAP1 – 732 – 2014 Prot. n. 114997 del 19/12/2014 e con DDAP1 - 591 - 2015 Prot. n. 84110 del 07/10/2015, e con DDAB1 - 825 - 2017 Prot. n. 64764 del 28/09/20170 le quali perdono efficacia.

L’istante deve comunicare con **preavviso di 30 giorni** alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell’attività di cui trattarsi.

PUNTO N) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l’obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all’osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all’osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell’autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i. E’ fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell’attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui

sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta SRT S.p.a. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01190857035755 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20110084297 Data 05-07-2011

Codice e Num. Det. DDAPI - 288 - 2011

OGGETTO

MODIFICA SOSTANZIALE DI A.I.A., AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 128 DEL 29 GIUGNO 2010 ART. 29 - TER COMMA 1. -SEDE DELL'IMPIANTO: LOCALITA' TERLUCCA - TORTONA. - PROPONENTE: SRT SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A. - VIA STRADA VECCHIA PER BOSCO MARENGO,S.N. - 15067 - NOVI LIGURE (AL)

DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Ing. Claudio Coffano

L'anno 2011, il giorno 5 del mese di LUGLIO, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria;

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano – Dirigente responsabile della Direzione Ambiente e Pianificazione del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 740/158898 del 21/12/04 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo assetto macrostrutturale che è entrato definitivamente in vigore con decorrenza 01/04/05, modificato in ultimo con DGP 28/10470 del 26/01/11;

Visto il Decreto del Presidente n° 134/11847 del 31/01/2011 di conferimento dell'incarico dirigenziale all'Ing. Coffano;

Vista la Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 29/10483 del 26/01/2011 con la quale è stata approvata la macrostruttura provinciale;

Visto l'art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/1995, l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Visto l'art. 53 dello Statuto della Provincia di Alessandria (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto l'Ordine di Servizio n. 1/22988 del 23/02/11 ad oggetto "Individuazione servizi ed uffici della Direzione Ambiente e Pianificazione collocazione personale, individuazione responsabili procedimenti" anno 2011;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;

Vista la Legge Regionale 44 del 26/04/00 di recepimento dei disposti normativi di attuazione del Decreto Legislativo 112/98;

PREMESSO CHE:

- La Direttiva 96/61/CE e s.m.i., prevede il rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per il raggiungimento della salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso;
- La Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29 luglio 2002 ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A.;
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto quindi all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con l'emanazione del D.Lgs. 59/05 comprendendo in tale disciplina anche le aziende nuove, definite come "quelle realizzate successivamente al 10 novembre 1999";
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto con all'Emanazione di linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili, per talune attività elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. 59/05;
- Il D.M. 24/04/08 – Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18/02/05 n. 59;
- La D.G.R. 22/12/08 n. 85/10404 di adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controllo di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05.
- Il Ministero dell'Ambiente ha modificato ulteriormente il D. Lgs. 152/06, inserendo il titolo III Bis alla parte seconda, inerente l'autorizzazione integrata ambientale, ed abrogando contestualmente D. Lgs. 59/05;
- Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29 nonies disciplina la modifica degli impianti o la variazione del gestore nel caso di autorizzazione integrata ambientale.

VISTA:

- La normativa vigente in tema di emissioni in acqua, aria, suolo, inquinamento acustico e rifiuti.

VISTO CHE

- Ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al decreto stesso, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
- Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI e nel rispetto delle linee guida per l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, e secondo i commi 1,2,3 dell'art. 29 bis;

CONSIDERATO CHE

- In data 24/06/2010 è stata rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DDAA2 N. 207/85733 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società SRT SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO E IL

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE



TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A - Via Strada Vecchia per Bosco Marengo, s.n. - 15067 - Novi Ligure (AL), nella persona del Legale Rappresentante dott Alessandro SCACCHERI, Codice Fiscale SCCLSN53S03L304N in qualità di titolare/legale rappresentante della Società, per il complesso IPPC denominato “Discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi sito in Comune di Tortona Località Terlucca”

- In data 16/09/10 (protocollo generale n. 120395 del 17/09/11) la Società ha presentato Istanza per modifica sostanziale A.I.A. per il complesso IPPC denominato discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in TORTONA sito in comune di Tortona (AL) – Località Terlucca.

- In data 23 Ottobre 2010 il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul giornale “IL SECOLO XIX” dell’annuncio riportante la localizzazione dell’impianto e il nominativo del gestore, nonché gli estremi dell’ufficio di deposito per la visione degli atti da parte del pubblico, relativo al procedimento coordinato V.I.A-A.I.A..

-A seguito della Conferenza istruttoria tenutasi il 9 Novembre 2010 l’Istante ha predisposto le integrazioni richieste, presentate il 24 Gennaio 2011, protocollo di ricevimento n. 9071 del 25/01/20011.

RITENUTO CHE

- le modifiche che si rende necessario apportare all’allegato tecnico, parte integrante dell’autorizzazione integrata ambientale, comportano l’esigenza di sostituire integralmente l’atto autorizzativo in vigore.

VISTI:

Le valutazioni dell’istruttoria tecnica interna provinciale alla quale partecipa l’A.R.P.A. di Alessandria quale organo di supporto tecnico scientifico, nonché le risultanze delle Conferenze di Servizi di cui ai verbali agli atti della pratica, nonché pareri pervenuti/espressi in Conferenza di servizi dall’ASLAL, ARPA e Comune di Novi Ligure nell’ambito del procedimento istruttorio e custoditi agli atti dal Servizio competente;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.

Dato atto che la documentazione risulta agli atti.

D E T E R M I N A

1) di **RILASCIARE** l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Società S.R.T. S.p.A., Società pubblica per il recupero e il trattamento dei rifiuti, con sede legale in Strada Vecchia per Bosco Marengo, a Novi Ligure (AL), Codice Fiscale/Partita IVA n. 02021740069, nella persona del Dott. ALESSANDRO SCACCHERI, Codice Fiscale SCC LSN 53S03L 304N, in qualità di titolare/legale rappresentante della Società, per il complesso IPPC denominato “Discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi sito in Comune di Tortona Località Terlucca”, per l’esercizio dell’attività di cui all’Allegato VIII del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Categoria **5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, per la Categoria 5.3 Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno** comprese le altre attività non IPPC esercite, specificate nel quadro prescrittivo;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

2) **SOSTITUIRE INTEGRALMENTE E MODIFICARE con il presente atto la DDAA2 N. 207/85733 del 24/06/2010**

- 3) di vincolare l'esercizio dell'attività al rispetto contenuti nell'Allegato Tecnico (unitamente agli altri allegati presenti), parte integrante e sostanziale alla presente determinazione Dirigenziale;
- 4) di approvare il progetto definito relativo alla nuova vasca in costruzione, comparto F, che costituisce variante di PRG;
- 5) di approvare il piano di adeguamento presentato nel 2003, ripresentato unitamente al Piano di ripristino ambientale in ambito di procedimento di A.I.A. con protocollo di ricevimento n. 48734 del 7 aprile 2009. La copertura superficiale per i comparti A/B/C/D/E dovrà avvenire secondo la tavola "particolare tipo della copertura superficiale per i settori A/B/C/D/E" correggendo la posa dell'ultimo strato di un metro di spessore, che dovrà essere costituito interamente da terreno agrario e non da 50 cm. di FOS e 50 cm. di terreno agrario come invece previsto sulla tavola;
- 6) di richiedere alla Ditta la presentazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003, ed in attuazione delle disposizioni regionali, delle idonee garanzie finanziarie (gestione e post-gestione) disciplinate dalla D.G.R. 20-192 del 12.06.2000 e successive modificazioni e integrazioni, entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. La mancata ottemperanza di quanto sopra darà automaticamente luogo alla sospensione dell'autorizzazione
- 7) di richiedere alla Società S.R.T. S.p.A. di eseguire il piano di monitoraggio e controllo così come riportato nell'allegato tecnico parte integrante e sostanziale alla presente determina;
- 8) di richiedere alla Società di provvedere alla asfaltatura della attuale pista di accesso all'impianto posta a lato del Torrente Scrivia, e ove il caso lo richiedesse, a seguito di eventuali possibili piene eccezionali dello del Torrente Scrivia che potessero momentaneamente interdire tale accesso, di provvedere al conferimento temporaneo dei rifiuti presso l'impianto SRT di Novi Ligure;
- 9) di redigere la presente Determinazione Dirigenziale in numero 3 originali per gli adempimenti di competenza, di cui uno con Firma Digitale e gli altri due resi in forma cartacea e debitamente sottoscritti dal Dirigente Responsabile di cui uno allegato agli atti della pratica presso il Servizio V.I.A. e IPPC e a disposizione del pubblico secondo i disposti del Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i. e l'altro trasmesso alla Società Proponente;
- 10) di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Tortona sui quali è localizzato l'impianto, all'A.S.L.AL., all'A.R.P.A., alla Società Gestione Acqua S.p.A. per gli adempimenti di competenza
- 11) che secondo l'art. 29 decies comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A.
- 12) di **confermare**, in base ai disposti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **la validità di 6 anni** (e pertanto fino al 5 LUGLIO 2016) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; 6 mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare domanda di rinnovo. Inoltre a norma dell'art. 29 nonies l'azienda dovrà comunicare



alla autorità competente il progetto di eventuali modifiche agli impianti e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto;

13) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'albo Pretorio informatico per giorni 15;

14) di dare atto che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla Direzione Ambiente e Pianificazione, del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture;

15) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Ing. Claudio Cofano



**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	50 di 55

ARAL SPA



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20170082208 Data 04-12-2017 Codice e Num. Det. DDAB1 - 1014 - 2017

OGGETTO

AGGIORNAMENTO E MODIFICA SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I. DELL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DDAP1-455-2015 DEL 13/08/15 RILASCIATA ALLA A.R.AL. S.P.A., CON SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN STR. J.F. KENNEDY N.504 - FRAZ. CASTELCERIOLO, PER LA SOPRAELEVAZIONE DELLA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN COMUNE DI SOLERO ĩ FRAZ. COLOGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE
Ing. Claudio COFFANO

L'anno 2017, il giorno 04 del mese di dicembre nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2 di Alessandria;

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente responsabile della DIREZIONE AMBIENTE in virtù del Decreto del Presidente n. 186/101303 del 04/12/15 ad oggetto "Ing. Claudio Coffano. Attribuzione incarico Dirigente della Direzione Ambiente"

VISTI:

- il Decreto del Presidente n. 174/99532 del 30/11/15 ad oggetto: "Nuova macrostruttura provinciale". ed in particolare l'allegato B nel quale sono state dettagliatamente definite le funzioni di ogni Direzioni e Settore dell'Ente;
- l'art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/95, l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/00 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e - l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/01 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
- l'art. 35 "Dirigente" dello Statuto della Provincia di Alessandria;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 112/98 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- la Legge Regionale n. 23 del 29/10/15 ad oggetto:" Riordino funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione alla Legge 07/04/14 n. 56";
- il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- la L.R. 24/02 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

PREMESSO CHE:

- La Direttiva 96/61/CE e s.m.i., prevede il rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per il raggiungimento della salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.
- La Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29/07/02 ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A..
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto quindi all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, modificando ulteriormente il D.Lgs. 152/06, con l'inserimento il titolo III bis alla parte seconda, inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e abrogando contestualmente D.Lgs. 59/05.

VISTO:

- Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte seconda titolo III bis;
- Che ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al decreto stesso, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i, ora sostituito dal D. Lgs. 105/15;
- Che ai sensi dell'art. 29 sexies comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI e nel rispetto delle linee guida per l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, e secondo i commi 1, 2, 3 dell'art. 29 bis.

PREMESSO CHE:

In data 21/06/16, n.p.g. 42033 del 24/06/16, il Sig. Delucchi Fulvio, in qualità di Presidente della Ditta A.R.AL. S.P.A. AZIENDA RIFIUTI ALESSADRINA con sede legale ed amministrativa in Strada Kennedy n. 504 15122 – fraz. Castelceriolo (AL), ha presentato domanda di pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i. e contestuale domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente il progetto per la riduzione plano-volumetrica del settore 1 e l'innalzamento del plateau della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Calogna nel Comune di Solero (AL).

CONSIDERATO:

- che l'istanza coordinata sopra citata è stata presentata direttamente a questa Provincia in quanto autorità competente in materia di VIA, sia in base ai disposti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 12 della L.R. 40/98, e come previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. 160/2010 e dalla Circolare della Regione Piemonte n. 3/ASC/AMD/SRI. Del 19/03/2012;
- le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta nell'ambito del procedimento di VIA;
- le risultanze delle conferenze dei servizi tenutasi in data 30/08/16 e 15/12/2016, secondo quanto argomentato nei relativi verbali qui integralmente richiamati aventi rispettivamente n.p.g. 61529 del 15/09/16 e n.p.g. 536 del 04/01/17;
- che in data 02/11/16 con nota n.p.g. 73381 del 03/11/16, l'A.R.AL. S.P.A. ha presentato la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 30/08/16; In data 30/03/17, con nota n.p.g. 23209, A.R.AL. S.P.A. ha inviato le tavole relative alle modalità costruttive del capping e del raccordo del capping con le arginature perimetrali conformi alle indicazioni del

D.Lgs. 36/03 e s.m.i. ed a quanto già previsto dall'autorizzazione originaria (in particolare per quanto riguarda la presenza dello strato di regolarizzazione di 30 cm al di sopra dei rifiuti). Ciò ha determinato una quota massima del plateau della copertura finale della discarica pari a 115,90 m slm senza tuttavia comportare un aumento del volume netto dei rifiuti in sopraelevazione. In questo modo è stato quindi possibile superare positivamente la prima negativa valutazione iniziale

- Successivamente in data 17/07/17, con nota n.p.g. 48944, in merito all'utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'A.R.AL. S.P.A. ha dichiarato *“che esse verranno riutilizzate in sito per realizzare il rilevato perimetrale sud”*.
- In data 20/07/17, con nota n.p.g. 49928, l'A.R.AL. S.P.A. ha comunicato che *“nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio u.s. il Presidente e Direttore Ing. Fulvio Delucchi ha rassegnato le dimissioni dalle proprie cariche. [...] Nel frattempo assume le funzioni di legale rappresentate il Vice Presidente Rag. Ernesto Sassone”*.

VISTI:

I pareri e le osservazioni pervenuti e custoditi agli atti della pratica e qui richiamati;

1. contributo A.R.P.A. (n.p.g. 57243 del 29/08/16);
2. parere tecnico DIREZIONE VIABILITÀ 1 (n.p.g. 56444 del 23/08/16);
3. parere ASL AL (n.p.g. 57022 del 26/08/16);
4. parere COMUNE DI ALESSANDRIA (n.p.g. 56987 del 26/08/16);
5. parere COMANDO VV.FF. (n.p.g. 57439 del 30/08/16);
6. parere SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO (n.p.g. 56745 del 25/08/16);
7. contributo tecnico REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO DEL TERRITORIO-SETTORE COPIANIFICAZIONE URBANISTICA AREA SUD-EST (trasmesso successivamente n.p.g. 59137 del 07/09/16);
8. parere COMUNE DI SOLERO (n.p.g. 57843 del 01/09/16);
9. osservazioni COMUNE DI QUARGNENTO (n.p.g. 57442 del 30/08/16).
10. integrazioni osservazioni COMUNE DI QUARGNENTO (n.p.g. 57932 del 01/09/16);
11. comunicazione RFI GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (n.p.g. 58262 del 02/09/16);
12. parere TERNA RETE ITALIA (n.p.g. 58257 del 02/09/16).
13. parere COMUNE DI QUARGNENTO (n.p.g. 84446 del 16/12/16);
14. parere COMUNE DI ALESSANDRIA (n.p.g. 84460 del 16/12/16);
15. nota COMANDO VV.FF. (n.p.g. 84463 del 18/12/16).
16. parere COMUNE DI SOLERO e nota tecnica Ing. Veggi (n.p.g. 85747 del 22/12/16)
17. parere TERNA RETE ITALIA (n.p.g. 86419 del 27/12/16).

VISTA:

- la nota pervenuta il 24 agosto 2017 - n.p.g. 57560 del 28/08/17 con cui l'A.R.AL S.p.a. ha comunicato la **nomina del Dr. Prefetto Alessandro GIACCHETTI** in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società di cui trattasi;
- la nota pervenuta il 30 agosto 2017 – n.p.g. 58632 del 31/08/17 dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di SOLERO che trasmette la documentazione necessaria per la Volturazione

- la necessaria documentazione presentata dalla Ditta allo Sportello Unico del Comune di Solero atta alla
- formalizzazione del nuovo gestore;

VISTO CHE:

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI e nel rispetto delle linee guida per l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

RILEVATO CHE:

dall'analisi della documentazione progettuale presentata è emerso il rispetto delle BAT di settore (Best Available Techniques), rappresentate in Italia dal D. Lgs 36/03 e s.m.i. **"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"**;

CONSIDERATO INOLTRE

il giudizio di compatibilità espresso con Decreto 196/17 da parte del Presidente della Provincia di Alessandria e i presupposti e le condizioni che ne hanno determinato l'emissione;

D E T E R M I N A

1) l'aggiornamento e modifica dell'A.I.A. rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale n. 455/71022 del 13.08.2015 alla A.R.AL. S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Str. J.F. Kennedy n. 504 – Fraz. Castelceriolo – 15122 Alessandria, nella persona **nella persona del Dr. Prefetto Alessandro GIACCHETTI, nato a ROMA (RM) il 22.09.1947 – CODICE FISCALE GCC LSN 47P22H 501A** in base ai poteri conferitegli, per la gestione in Comune di Solero – Fraz. Cologna – di un impianto di Discarica di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 4 c.1 del D. Lgs. 36/03 di cui all'Allegato VIII, parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Cat. 5.4 *"Discariche, che ricevono più di 10 Mg al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti"*, a seguito della presentazione della modifica per la riduzione plano-volumetrica del settore 1 e l'innalzamento del plateau della discarica;

2) di vincolare l'esercizio dell'attività al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, facente parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione Dirigenziale nonché dei contenuti e delle prescrizioni del DECRETO 196/17

3) che con la presente Determina viene sostituito integralmente il quadro prescrittivo della Determinazione Dirigenziale n. 455/71022 del 13.08.2015, facendo salvi i paragrafi inquadramento generale e territoriale complesso ippc-quadro ambientale-confronto con bat-piano di monitoraggio, che dovrà essere conservata ed esibita unitamente al presente atto;

4) che secondo l'art. 29 decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A. PIEMONTE Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est;

5) è fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), ai sensi della L.R. 24/02, della D.G.R. n.20-192 del 12/06/00 e s.m.i. entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/00 e s.m.i.;

6) che in base ai disposti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si provvederà al **RINNOVO/RIESAME** dell'A.I.A., secondo la casistica ivi indicata. Inoltre a norma dell'art. 29 nonies l'azienda dovrà comunicare all'autorità competente il progetto le eventuali modifiche agli impianti come specificato nelle prescrizioni generali di cui all'allegato tecnico e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto;

7) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'albo Pretorio Informatico per giorni 15;

8) di **DARE ATTO** che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla Direzione Ambiente;

9) di **RAMMENTARE** che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto e 120 al Capo dello Stato.

F.TO Il Dirigente della Direzione Ambiente
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)

ALLEGATO 1: ELENCO CODICI CER

CER	Descrizione	Dettaglio
020103	scarti di tessuti vegetali	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	da agricoltura
030101	scarti di corteccia e sughero	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	
030199	rifiuti non specificati altrimenti	da lavorazione legno e produzione carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
030301	scarti di corteccia e legno	
070213	rifiuti plastici	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	
150105	imballaggi in materiali compositi	
150106	imballaggi in materiali misti	
150109	imballaggi in materia tessile	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	
160103	pneumatici fuori uso	
160119	plastica	
160122	componenti non specificati altrimenti	paraurti, cruscotti, parabrezza autovetture
170101	cemento	
170201	legno	
170202	vetro	
170203	plastica	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	
170407	metalli misti	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	lana di vetro, polistirolo, poliuretano
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	cartongesso
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	

CER	Descrizione	Dettaglio
190503	compost fuori specifica	
190599	rifiuti non specificati altrimenti	
190801	vaglio	proveniente da impianti di trattamento acque reflue
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	proveniente da impianti di trattamento acque reflue
191001	rifiuti di ferro e acciaio	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	
191202	metalli ferrosi	
191203	metalli non ferrosi	
191204	plastica e gomma	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	
191208	prodotti tessili	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	
200101	carta e cartone	
200110	abbigliamento	
200111	prodotti tessili	
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	
200139	plastica	
200140	metallo	
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	
200199	altre frazioni non specificate altrimenti	
200202	terra e roccia	
200203	altri rifiuti non biodegradabili	
200303	residui della pulizia stradale	
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	
200307	rifiuti ingombranti	



**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	51 di 55

SELVAL CASEI SRL



**SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITA'**

U.O. Rifiuti

AUTORIZZAZIONE n. 8/2020 – R

Oggetto: Ditta Seval Casei srl con sede dell'impianto sito in SP n. 12 in Comune di Casei Gerola (PV). Variante all'Autorizzazione n. 17/2018-R del 09/10/2018, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL
TERRITORIO E SOSTENIBILITA' DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

Visti:

- gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- la L. R. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia";
- l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la L. R. 3 aprile 2001 n. 6;
- lo statuto Prov.le vigente approvato con D.C.P. n. 16/5618 del 16.03.2001;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con DGP n. 208/19891 del 3/7/2008 e modificato con DGP n. 349/36641 del 23/10/2008);
- il D. Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L. R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- la L. R. 8 agosto 2006, n. 18;
- il Decreto repertorio n. 104 del 05/04/2018 di nomina del Dirigente del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità;

Premesso che l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti dell'impianto in oggetto è stata rinnovata con Atto n. 17/2018-R Prot. Prov.le n. 60528 del 09/10/2018

Vista l'istanza presentata dalla Seval Casei srl, agli atti della Provincia di Pavia con nota protocollo n. 42170 del 23/07/2019 e n. 42290 del 24/07/2019, di variante all'Autorizzazione n. 17/2018 – R prot. 60528 del 09/10/2018, consistente nell'inserimento di un trituratore mobile.

Rilevato che la macchina che la ditta intende utilizzare è un trituratore mobile DOPPSTADT Mod. 2560 da utilizzare esclusivamente per i rifiuti identificati con i cod. EER 19.12.12 e 19.12.07. Sarà posizionato nelle due aree di messa in riserva (R13) presso le quali è stoccato il rifiuto CER 19.12.12 e all'esterno sul piazzale zona Nord Ovest dell'impianto per la triturazione del rifiuto costituito da legno (CER 19.12.07);

Preso atto:

- della Conferenza di Servizi, indetta con atto protocollo n. 45735 del 12/08/2019 svoltasi in due sedute, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs 152/06 e s.m.i., nei giorni 18/09/2019 e 17/10/2019, i cui verbali, agli atti degli Uffici del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità – U.O. Rifiuti, si rimanda per una puntuale lettura di pareri degli Enti intervenuti alla stessa;
- dei contenuti dell'istruttoria, Repertorio n. AMB/2020/260 del 27/04/2020 redatta dal funzionario della U.O. Rifiuti e vistata dalla Responsabile della U.O. medesima, le cui conclusioni sono state, acquisiti anche i pareri del Comune di Casei Gerola e di tutti i soggetti aventi competenza ambientale, di non sussistenza di motivazioni ostative al rilascio dell'autorizzazione di varianti ed in cui sono state esplicitate anche le prescrizioni ulteriori cui deve sottostare l'attività dell'impianto alla luce delle varianti richieste, nonché riviste alla luce della riformulazione, introdotta all'art. 14 bis della L. 128/2019, dell' art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. .

Dato atto:

- 1) che, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'approvazione sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
- 2) che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della L. 127/97;

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti di terzi e tenuto conto di tutto quanto citato in premessa, la Ditta Seval Casei S.r.l., presso l'impianto sito in Casei Gerola (PV), S.P. 12 all'inserimento del trituratore mobile DOPPSTADT Mod. 2560 da utilizzare esclusivamente per i rifiuti identificati con i cod. EER 19.12.12 e 19.12.07

La realizzazione della suddetta variante è subordinata alla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. deve essere rispettata precisamente la distribuzione funzionale delle singole aree dell'impianto, così come illustrate nella planimetria allegata quale parte integrante dell'atto autorizzativo;
2. devono essere ottemperate tutte le prescrizioni relative alla produzione presso l'impianto degli EoW derivanti dal trattamento autorizzato con il presente atto, contenute nell'**allegato A**, facente di esso parte integrante;
3. devono essere ottemperate tutte le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera contenute nell'**allegato B**, redatto dalla competente U.O. Aria Energia della Provincia di Pavia e facente parte integrante dell'atto;

4. i rifiuti ritirabili presso l'impianto rimangono quelli autorizzati con Atto n. 17/2018-R Prot. Prov.le n. 60528 del 09/10/2018 e, come detto, sono elencati, con le operazioni cui possono essere sottoposti, riviste alla luce del novellato art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nell'allegato A facente parte integrante dell'atto ;
5. si ribadisce la necessità che sia predisposta e realizzata, per ogni singola area dell'impianto, opportuna cartellonistica riportante: la tipologia, i Codici EER ed eventualmente la pericolosità dei rifiuti stoccati;
6. il trituratore mobile DOPPSTADT Mod. 2560 dovrà obbligatoriamente essere posizionato per la triturazione:
 - del rifiuto EER 191212, in prossimità delle aree di messa in riserva dello stesso rifiuto;
 - del rifiuto EER 191207, sul piazzale esterno in zona Nord-Ovest ;
7. la potenzialità giornaliera di trattamento per il rifiuto EER 19.12.12 non dovrà mai superare le 75 t/die e ciò dovrà essere verificabile sul registro di carico e scarico dell'impianto;
8. rimane invariato:
 - il quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi posti messa in riserva (R13) che non può superare i 7.442 mc;
 - il quantitativo di rifiuti speciali pericolosi posti messa in riserva (R13) che non può superare i 268 mc;
 - il quantitativo dei rifiuti non pericolosi posti in deposito preliminare (D15) che non può superare i 200 mc;
 - lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi che non dovrà mai superare le 50 tonnellate (268 mc (R13) + 200 mc (D15)= 468 mc);
 - il trattamento (R3, R4, R5 e R12) dei rifiuti speciali non pericolosi che non può superare le 66.000 t/anno;
9. i rifiuti codice EER: 191201 "*Carta e cartone*", 191212 "*Altri rifiuti- compresi materiali misti-prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*" e 200307 "*Rifiuti ingombranti*" potranno essere messi in riserva (R13) ma trattati tramite la sola operazione R12 (selezione e/o riduzione volumetrica)
10. i materiali in uscita dall'impianto costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio perché possano cessare di essere considerati rifiuti (diventando End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs 152/06 e s.m.i.), devono essere confacenti alle modalità di gestione nonché alle prescrizioni previste nel Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011
11. i materiali in uscita dall'impianto costituiti da rottami di rame perché possano cessare di essere considerati rifiuti (diventando End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs 152/06 e s.m.i.), devono essere confacenti alle modalità di gestione nonché alle prescrizioni previste nel Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013;
12. alla luce delle prescrizioni di cui ai due punti 10 e 11 precedenti, l'operazione di recupero R4 di tali rifiuti, sarà autorizzata alla Ditta dopo certificazione della medesima di abilitazione ai Regolamenti sopracitati. Pertanto solo allora la Ditta dovrà inviare istanza comprovante tale certificazione nonché contenente la documentazione riguardante la cessazione di qualifica di tali rifiuti prevista all'art. 184 ter così come rinnovato dalla Legge 2 novembre 2019 n. 128. La Provincia provvederà a integrare/adequare l'autorizzazione vigente integrandola con le operazioni R4 per tali rifiuti e il provvedimento, poiché previsto/preannunciato dal presente atto sarà emesso in forma e con le modalità di un procedimento di variante non sostanziale;
13. fino all'ottenimento da parte dell'impianto dell'atto di integrazione /adequamento di cui al punto precedente i rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio nonché rame potranno essere sottoposti esclusivamente a trattamento R12 con produzione di materiali che rimarranno qualificati

- come rifiuti, da conferirsi come tali ad un soggetto autorizzato, per la successiva fase di recupero ed andranno a costituire parte del quantitativo di messa in riserva (R13) autorizzato;
14. la ditta dovrà inviare alla Provincia di Pavia la comunicazione di installazione del macchinario oggetto di variante, cui seguirà entro 15 giorni un sopralluogo di verifica della congruità del medesimo con quanto autorizzato e conseguente emissione di nullaosta di inizio attività. Qualora il sopralluogo non dovesse aver luogo nei termini indicati l'attività potrà comunque avere inizio;
 15. la ditta deve necessariamente respingere carichi in entrata contenenti evidenti materiali e rifiuti estranei ed inviare entro 24 ore comunicazione scritta alla Provincia di Pavia – U.O. Rifiuti trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
 16. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
 17. la ditta dovrà dotarsi di un protocollo di movimentazione dei mezzi all'interno dell'impianto, da tenere a disposizione degli organi di controllo;
 18. dovrà essere predisposta una valutazione di impatto acustico da svolgersi entro 60 giorni dal rilascio del nulla osta all'esercizio; tale studio verrà sottoposto a valutazione da parte degli Enti preposti che valuteranno eventuali soluzioni impiantistiche in caso di impatto oltre soglia di legge, in base al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Casei Gerola;
 19. le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
 20. in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni di pulizia devono essere smaltiti separatamente come rifiuti prodotti dall'attività dopo idonea classificazione;
 21. la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche sia effettuata almeno semestralmente
 22. i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento ovvero solo da stoccare per seguente avvio a terzi siano contraddistinti da un codice CER coerente alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, secondo la planimetria facente parte integrale dell'atto autorizzativo;
 23. nella fase di accumulo dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto è fatto divieto di effettuare miscelazioni di rifiuti aventi diverso codice CER;
 24. all'interno di ogni impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori...);
 25. deve essere mantenuta in piena efficienza tutta l'apparecchiatura destinata alla prevenzione incendio;
 26. in orario di operatività deve essere sempre presidiato da almeno una persona regolarmente assunta presso l'impianto stesso;
 27. i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs. 152/06 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;
 28. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere comunicati tempestivamente alla Provincia di Pavia;
 29. le operazioni svolte presso l'impianto devono essere condotte in condizioni di sicurezza per le persone e per l'ambiente;

30. qualora si verifichi un incidente ed in particolare un incendio devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto e obbligatoriamente presente in impianto.

DISPONE CHE

1. la presente autorizzazione integri e modifichi l'Atto Provinciale n. 17/2018 – R del 09/10/2018 fatte salve tutte le altre prescrizioni e disposizioni contenute in essa e non modificate dal presente atto, compresa la data di scadenza;
2. la planimetria allegata al presente atto sostituisca integralmente quella allegata all'Autorizzazione n. 17/2018 – R del 09/10/2018;
3. il presente atto contenga come parti integranti:
 - un allegato A contenente l'elenco dei rifiuti ritirabili presso l'impianto nonché le operazioni cui possono essere sottoposti e le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti per la produzione di EoW;
 - un allegato B contenente le prescrizioni riguardanti le emissioni dell'impianto nel comparto aereo;
 - un allegato C riportante il facsimile da utilizzare per la dichiarazione di conformità di ciascuno dei materiali EoW in uscita dall'impianto.
 - l'ultima planimetria pervenuta dell'assetto impiantistico.
4. l'efficacia dell'atto decorra dalla data di notifica della copia conforme al soggetto interessato;
5. l'atto debba essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo;
6. siano fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché le disposizioni regolamentari per quanto di competenza di altri Enti;
7. il soggetto autorizzato debba provvedere, in caso di chiusura dell'attività, al ripristino dell'area. Il progetto dell'intervento di ripristino, redatto tenendo conto dello strumento urbanistico andrà presentato alla Provincia per il rilascio di nulla osta. Lo svincolo della garanzia fideiussoria è subordinato alla verifica, da parte della Provincia, dell'avvenuto ripristino dell'area;
8. il presente atto debba essere conservato con le suddette autorizzazioni della Provincia di Pavia e tenuto a disposizione degli Enti di controllo;
9. il presente provvedimento sia soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.152/06 ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta a adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
10. il presente atto sia trasmesso al Comune di Casei Gerola (PV), all'A.R.P.A. di Pavia, alla Regione Lombardia e ad ISPRA.

Si ricorda che l'istanza di rinnovo va presentata 180 gg. prima della scadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore
Dottore Agronomo Anna Betto

Firmato digitalmente.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Copia del presente atto è trasmessa all'ufficio messi Notificatori per la sua affissione all'Albo Pretorio Provinciale on line

ALLEGATO A – Autorizzazione n. 8/2020- R
Ditta SEVAL CASEI s.r.l. – impianto sito in Casei Gerola (PV)

Rifiuti ritirabili presso l'impianto relative operazioni a cui possono essere sottoposti:

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
02.01.03	Scarti di tessuti vegetali				X	X	X	X	X
02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)				X	X	X	X	X
02.01.10	Rifiuti metallici				X	X	X	X	X
02.02.03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X	X	X	X
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X	X	X	X
02.05.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X	X	X	X
02.06.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X	X	X	X
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero				X	X	X	X	X
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104				X	X	X	X	X
03.03.01	Corteccia				X	X	X	X	X
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone				X	X	X	X	X
03.03.08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati				X	X	X	X	X
03.03.10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica				X	X	X	X	X
04.01.08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo				X	X	X	X	X
04.01.09	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura				X	X	X	X	X

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
04.02.09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)				X	X	X	X	X
04.02.10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad. es. grasso, cera)				X	X	X	X	X
04.02.17	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216				X	X	X	X	X
04.02.21	Rifiuti da fibre tessili grezze				X	X	X	X	X
04.02.22	Rifiuti da fibre tessili lavorate				X	X	X	X	X
04.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti da ritagli e avanzi di produzione)				X	X	X	X	X
07.02.13	Rifiuti plastici				X	X	X	X	X
07.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti costituiti da avanzi di lavorazione e produzione di manufatti in ceramica)				X	X	X	X	X
08.03.17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose				X	X	X	X	X
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317				X	X	X	X	X
09.01.11*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603				X	X	X	X	X
09.01.12	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 010911				X	X	X	X	X
10.12.03	Polveri e particolato			X	X	X			
10.12.06	Stampi di scarto			X	X	X			
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			X	X	X	X	X	X
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			X	X	X			
12.01.01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi				X	X	X	X	X
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi				X	X	X	X	X
12.01.03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (non costituiti da ferro, alluminio, rame e acciaio)		X		X	X	X	X	X

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
12.01.04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (non costituiti da ferro, alluminio, rame e acciaio)		X		X	X	X	X	X
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici				X	X	X	X	X
12.01.13	Rifiuti di saldatura				X	X	X	X	X
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone	X			X	X	X	X	X
15.01.02	Imballaggi di plastica	X			X	X	X	X	X
15.01.03	Imballaggi in legno				X	X	X	X	X
15.01.04	Imballaggi metallici				X	X	X	X	X
15.01.05	Imballaggi compositi	X			X	X	X	X	X
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	X			X	X	X	X	X
15.01.07	Imballaggi in vetro				X	X	X	X	X
15.01.09	Imballaggi in materia tessile				X	X	X	X	X
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze					X			x
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose)					X			x
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202				X	X			x
16.01.03	Pneumatici fuori uso					x			
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111					X			x
160117	Metalli ferrosi				X	X	X	X	x
160118	Metalli non ferrosi				X	X	X	X	x
160119	Plastica				X	X	X	X	x
16.01.20	Vetro				X	X	X	X	x

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti				X	X	X	X	x
16.02.09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB					X			
16.02.10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209					X			
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC					X			
16.02.12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere					X			
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212				X	X			
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13				X	X			
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso				X	X			
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215				X	X			
16.06.01*	Batterie al piombo					X			
16.06.02*	Batterie al nichel-cadmio					X			
16.06.03*	Batterie contenenti mercurio					X			
16.06.04	Batterie alcaline					X			
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori					X			
16.06.06*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata					X			
17.01.01	Cemento			X	X	X	X	X	x
17.01.02	Mattoni			X	X	X	X	X	x
17.01.03	Mattonelle e ceramiche			X	X	X	X	X	x
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			X	X	X	X	X	x

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
17.02.01	Legno				X	X	X	X	x
17.02.02	Vetro				X	X	X	X	X
17.02.03	Plastica				X	X	X	X	x
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			X	X	X	X	X	x
17.04.01	Rame, bronzo, ottone				X	X	X	X	x
17.04.02	Alluminio				X	X	X	X	x
17.04.03	Piombo		X		X	X	X	X	x
17.04.04	Zinco		X		X	X	X	X	x
17.04.05	Ferro e acciaio				X	X	X	X	x
17.04.06	Stagno		X		X	X	X	X	x
17.04.07	Metalli misti (non costituiti da ferro, alluminio, rame e acciaio)		X		X	X	X	X	x
17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10				X	X	X	X	x
17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503				X	X	X	X	X
17.06.01*	Materiali isolanti contenenti amianto					x			x
17.06.03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose					X			x
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603				X	X	X	X	X
17.06.05*	Materiali da costruzione contenenti amianto					x			x
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			X	X	X	X	X	X
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			X	X	X	X	X	X
19.09.04	Carbone attivo esaurito					X			X
19.09.05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite					X			X

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
19.10.01	Rifiuti di ferro e acciaio				X	X	X	X	X
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi (<i>non costituiti da alluminio, acciaio e rame</i>)		X		X	X	X	X	X
19.12.01	Carta e cartone				X	X	X	X	X
19.12.02	Metalli ferrosi				X	X	X	X	X
19.12.03	Metalli non ferrosi (<i>non costituiti da alluminio, acciaio e rame</i>)		X		X	X	X	X	X
191204	Plastica e gomma				X	X	X	X	X
19.12.05	Vetro				X	X	X	X	X
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06				X	X	X	X	X
19.12.08	Prodotti tessili				X	X	X	X	X
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211				X	X	X	X	X
20.01.01	Carta e cartone	X			X	X	X	X	X
20.01.02	Vetro				X	X	X	X	X
20.01.10	Abbigliamento				X	X	X	X	X
20.01.11	Prodotti tessili				X	X	X	X	X
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio					X			
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					X			
20.01.25	Oli e grassi commestibili					X			X
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose					X			X
20.01.28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127					X			X
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali					X			

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI							
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D14	D15
	batterie								
20.01.34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133					X			
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi				X	X			
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 , 20 01 23 e 20 01 35				X	X			
20.01.37*	Legno contenente sostanze pericolose					X			X
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*				X	X	X	X	X
20.01.39	Plastica				X	X	X	X	X
20.01.40	Metallo				X	X	X	X	X
20.02.01	Rifiuti biodegradabili				X	X	X	X	X
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati					X			X
20.03.03	Residui della pulizia stradale					X			X
20.03.07	Rifiuti ingombranti				X	X	X	X	X

Prescrizioni da rispettare per la produzione, tramite trattamento, di EoW presso l'impianto

I rifiuti in ingresso all'impianto che, sottoposti a trattamento R5, R3 ed R4 possono produrre EoW, si distinguono in due categorie: A e B

Tipologia di Cessazione della qualifica di Rifiuto	Codici EER
A) Il processo di recupero è già previsto nelle norme tecniche dei DM 5/2/98 o DM 161/02 o DM 269/05	170101 "cemento" 170102 "mattoni" 170103 "mattonelle e ceramiche" 170107 "miscugli o scorie di cemento, mattoni , mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106" 170802 "materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801"

	<p>170904 “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903”</p> <p>101311 “rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310”</p> <p>***</p> <p>101203 “polveri e particolato”</p> <p>101206 “stampi di scarto”</p> <p>101208 “scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a termico)”</p> <p>***</p> <p>150101 “imballaggi di carta e cartone”</p> <p>150105 “imballaggi compositi”</p> <p>150106 “imballaggi in materiali misti”</p> <p>200101 “Carta e cartone”</p> <p>***</p> <p>150102 “imballaggi in plastica”</p> <p>***</p> <p>120104 “polveri e particolato di metalli non ferrosi”</p> <p>170403 “piombo”</p> <p>170404 “zinco”</p> <p>170406 “stagno”</p> <p>170407 “metalli misti <i>“(non costituiti da ferro, alluminio, rame e acciaio)”</i></p> <p>191002 “rifiuti di metalli non ferrosi” <i>(non costituiti da alluminio acciaio e rame)</i></p> <p>191203 “metalli non ferrosi”<i>(non costituiti da alluminio acciaio e rame)</i></p>
<p>B) il processo di recupero possiede standard tecnici e ambientali riconosciuti in particolare il DM 28/3/2018 n. 69 “regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’art. 184 ter comma 2 del D.lgs. 152/06”</p>	<p>170302 “Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”</p>

Tutti i materiali EoW elencati e gestiti secondo le prescrizioni di seguito illustrate potranno uscire ed essere commercializzati dall’impianto solo se accompagnati da “Dichiarazione di conformità” redatta secondo quanto previsto nel facsimile dell’**allegato C** del presente atto .

GRUPPO TIPOLOGIA A

Il recupero **R5** così come svolto presso l’impianto della SEVAL CASEI è previsto al punto 7.1 (EER **170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 101311**), 7.4 (EER **101203, 101206, 101208**) del suballegato 1 “**Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose**” del

DM 5/2/1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”

Le prescrizioni da adottarsi per la gestione di tali rifiuti destinati a divenire EoW sono le seguenti:

1.i rifiuti EER 170101, 170102, 170103, 170106, 170802 e 101311 devono derivare da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

2.I rifiuti EER 101206, 101203 e 101208 devono derivare da attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa

3.i rifiuti EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 101311, 101203, 101206 e 101208 una volta trattati (*mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata*) dovranno essere conformi alle specifiche analitiche e merceologiche previste dalla circolare Ministeriale Ambiente n. UL/2005/5205 e dovranno attestare certificazione analitica di eluato conforme al test di cessione secondo il metodo descritto nell'allegato 3 del medesimo DM 5/2/1998;

4.solo se fatte salve le condizioni di cui al punto precedente tali materiali esitati dalle operazioni R5 potranno essere utilizzati:

a)per recuperi ambientali previo trattamento;

b)utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento.

Il recupero **R3** così come svolto presso l'impianto della SEVAL CASEI è previsto al punti 1.1 (EER **150101, 150105, 150106 e 20101**) del suballegato 1 “**Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose**” del DM 5/2/1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”

Le prescrizioni da adottarsi per la gestione di tali rifiuti destinati a divenire EoW sono le seguenti:

5.i rifiuti 150101, 150105, 150106 e 200101 devono derivare da attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio;

6.i rifiuti sono costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.

7.devono essere messi in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante operazione R3 di selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collanti, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamina vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei devono costituire max 1% come somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm; in particolare i rifiuti in carta e cartone saranno selezionati manualmente dal personale dell'aziendale, che provvederà alla preparazione di una selezione le cui caratteristiche rispecchiano quanto definito dalla norma UNI-EN 643

8.La carta selezionata è classificata dalla norma UNI-EN 643 come “carta e cartone misti ordinari” codice 1.01.00. Deve essere garantita la presenza di materiale non cartaceo all'1,5% e quella del materiale indesiderato (incluso il materiale cartaceo non riciclabile) al 3%.

9.solo se fatte salve le condizioni di cui al punto precedente tali materiali esitati dalle operazioni R3 potranno essere utilizzati come materie prime secondarie per l'industria cartaria .

Il recupero **R3** così come svolto presso l'impianto della SEVAL CASEI è anche previsto al punto 6.1 (EER 150102) del suballegato 1 "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" del DM 5/2/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "

Le prescrizioni da adottarsi per la gestione di tali rifiuti destinati a divenire EoW sono le seguenti:

10. il rifiuto 150102 deve derivare da raccolte differenziate, selezione da RSU, attività industriali artigianali industriali e commerciali e agricole, attività di costruzione e demolizione.

11. in particolare il rifiuto trattato presso la SEVAL CASEI consiste in imballaggi di polistirolo espanso EPS pressato in cilindri compressi o bricchette.

Viene effettuata una riduzione volumetrica degli imballaggi in polistirolo per diminuire l'ingombro presso le aree di stoccaggio.

Viene utilizzata una macchina stazionaria che attraverso l'azione di una coclea pressa il materiale contro una piastra forata ottenendone un cilindro di materiale compatto; una prima fase prevede l'accettazione, che implica la verifica visiva del materiale, l'analisi della documentazione e la relativa pesata.

Successivamente il rifiuto è indirizzato all'area di selezione e cernita dove vengono separate le eventuali impurità ed i rifiuti in plastica non rispondenti alle caratteristiche di conformità definite nelle specifiche riportate dalla norma UNI 10667-12:

Massa volumica apparente da 0,3 a 0,95 kg/dm³.

Contenuto di PS \geq 98%.

Qualora la compattazione dia luogo a prodotti uguali in dimensioni e peso, si procede a campione, effettuandone la misura dimensionale ed il peso (barrotti o bricchette ottenute per estrusione).

Il processo di compattazione da modo di identificare il materiale non idoneo: la colorazione ambrata evidenzia una eccessiva compressione e quindi una sollecitazione termica, mentre la presenza di crepe la scarsa compattazione.

Il rifiuto selezionato rispondente alle caratteristiche di End of Waste secondo quanto verificato, viene classificato, come da norma tecnica, con attribuzione della tipologia e del lotto di produzione.

Polistirolo:

- Tipo A — R PS-E C: polistirene espanso compattato;

- lotto n.:

Il lotto di produzione è identificato per ogni produttore (cliente) per processo produttivo (attrezzatura di compattazione) e per origine di polistirolo compattato.

La conformità del materiale alle caratteristiche definite dalla norma UNI 10667-12, viene ulteriormente verificata procedendo ad analisi di laboratorio semestrali per ogni identificato lotto di produzione.

Il rifiuto selezionato non rispondente alle sopradescritte caratteristiche viene qualificato come rifiuto CER 19.12.04 "plastica e gomma" e destinato alla dedicata area di messa in riserva o CER 19.12.12 per l'avvio a smaltimento finale.

Il materiale selezionato End of Waste è preparato per la cessione ad un impianto

per la produzione di granulo, provvedendo al confezionamento su bancale e filmatura.

Il recupero **R4** così come svolto presso l'impianto della SEVAL CASEI è previsto al punto 3.2 (EER 120104, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203) del suballegato 1 "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose" del DM 5/2/1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* "

Le prescrizioni da adottarsi per la gestione di tali rifiuti destinati a divenire EoW sono le seguenti:

12. tali rifiuti devono derivare da : attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio; lavorazioni di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione;

13. le operazioni cui devono essere sottoposti sono : messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso
- PCB e PCT <25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale
- solventi organici <0,1%
- in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

14. solo se fatte salve le condizioni di cui al punto precedente tali materiali esitati dalle operazioni R4 potranno essere utilizzati come materie prime secondarie per il successivo utilizzo come :

- metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate;
- materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

GRUPPO TIPOLOGIA B

Il recupero **R5** del rifiuto **170302** " Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" con produzione di conglomerato bituminoso non più rifiuto è ammesso nel rispetto del Decreto 20/3/2018 n. 69 : "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.lgs. 152/06* "

Rispetto a tale norma tecnica nazionale le prescrizioni per la gestione di tali rifiuti destinati a divenire EoW sono le seguenti:

il rifiuto accettato presso l'impianto proviene da :

- operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso
 - demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso ;
- in entrata è accompagnato da previsto formulario di trasporto e, in base ai lotti di provenienza, da analisi in ingresso attestanti la non pericolosità del rifiuto mediante la verifica dei parametri inquinanti, ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014 e della Decisione 2014/955/UE;

tali analisi del rifiuto in accettazione, una per ogni produttore, devono essere sempre presenti in impianto e messe a disposizione degli Enti di controllo;

oltre a quanto sopra l'impianto è dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo, intendendosi al proposito il controllo dei rifiuti con codice EER 170302 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata. Tali controlli sono atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso;

in impianto esiste un'area specifica, ben delimitata ed adeguatamente contrassegnata destinata allo stoccaggio di tale rifiuto;

sul rifiuto sono effettuate operazioni di verifica previste dal citato DM 69/2018 in particolare:

rispondenza agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto

la volumetria dei lotti destinati singolarmente alle analisi di verifica di conformità ammonta ad un massimo di 3000 mc e la periodicità analitica avviene tenendo conto della formazione di un lotto di tale volumetria massima ;

il campionamento ai fini analitici avviene nel rispetto della norma UNI 10802 da parte di laboratorio certificato che deve svolgere anche le analisi elencate di seguito;

il rifiuto EER 170302 una volta verificato per poter assurgere a EoW conglomerato bituminoso dovrà presentare le seguenti caratteristiche analitiche :

Sul TQ

Parametro	U.M.	Limite massimo di concentrazione ammissibile
Sommatoria IPA	mg/Kg	100
Amianto	mg/Kg	1000 *

* corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrazione a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier) . In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori

Sull'eluato (con preparazione del campione secondo i dettami riportati all'allegato 3 del DM 5/2/98 :

Parametro	U.M.	Limite massimo di concentrazione ammissibile
Nitrati	mg/l NO ₃	50
Fluoruri	mg/l F	1,5
Solfati	mg/l SO ₄	250
Cloruri	mg/l Cl	100
Cianuri	ng/l Cn	50
Bario	mg/l Ba	1
Rame	mg/l Cu	0,05
Zinco	mg/l Zn	3
Berillio	ng/l Be	10
Cobalto	ng/l Co	250

Nichel	ng/l Ni	10
Vanadio	ng/l V	250
Arsenico	ng/l As	50
Cadmio	ng/l Cd	5
Cromo Totale	ng/l Cr	50
Piombo	ng/l Pb	50
Selenio	ng/l Se	10
Mercurio	ng/l Hg	2
COD	mg/l	30

d) Il prodotto inoltre deve :

presentare materie estranee non superiori al 1% massimo in massa

riportare quale normativa di riferimento per la classificazione granulometria quella EN 933-1

riportare quale normativa di riferimento per la natura degli aggregati quella EN 932-3 . -

solo se fatte salve le condizioni di cui ai punti precedenti tale materiale potrà essere utilizzato per la realizzazione di:

miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie 1-7)

miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo

produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade , in conformità alla norma armonizzata Uni EN 13242 ad esclusione dei recuperi ambientali ;

i materiali EoW derivanti dal trattamento del rifiuto EER 170302 potranno uscire ed essere commercializzati dall'impianto solo se accompagnati da "Dichiarazione di conformità" attestata dal produttore redatta secondo quanto previsto nell'allegato 2 al suddetto DM 69/2018 ;

tale dichiarazione redatta per ciascun lotto prodotto deve essere inviata con posta certificata o altre modalità legalmente riconosciute all'autorità competente e all'ARPA competente per territorio ;

la medesima dichiarazione è conservata presso l'impianto di produzione e messa a disposizione degli organi di controllo;

un campione di ciascun lotto è inoltre conservato presso l'impianto di produzione per 5 anni con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.



VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	52 di 55

Allegato 4 - Autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti pericolosi



**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	53 di 55

GRASSANO SPA

Provincia di Alessandria

Espressione giudizio positivo compatibilita' ambientale procedura di V.I.A. – art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i in coordinamento con l'endoprocedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ddap1 400-2012 del 26-07-2012 e s.m.i. – impianto sito in via per retorto n. 31 – Predosa (AL). Proponente: Grassano S.p.a

Estratto della D.G.P. n. 128/48760 del 21-05-2014

(omissis)

DELIBERA

1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale, relativamente a nuovi impianti soil washing e di rigenerazione di oli lubrificanti esausti, ad esclusione dell'impianto di recupero catalizzatori al nichel per quanto argomentato in premessa, presentato dalla Ditta GRASSANO S.p.A., con sede legale in Predosa, via per Ritorto n. 31. La produzione di oli combustibili [R9] deve essere sottoposta ad una fase di sperimentazione finalizzata alla verifica ed alla dimostrazione che il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche analitiche per poter essere definito e classificato come "combustibile", secondo quanto disposto nel quadro prescrittivi

2) Di MODIFICARE l'A.I.A. vigente DDAP1 400– 2012 npg 85135 del 26-07-2012 rilasciata alla Società GRASSANO S.P.A. – Via Per Retorto n° 31 – 15077 Predosa (AL), nella persona dell'Amministratore Delegato Fulvio COMINASSI, codice fiscale (omissis), in base ai poteri conferitegli, per l'esercizio delle attività di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte seconda, Allegato VIII, Categoria 5.1 e Categoria 5.3 secondo i contenuti dell'ALLEGATO TECNICO alla presente delibera

(omissis)

12) Di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il testo completo della deliberazione n 128/48760 del 21/05/2014 è consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria all'indirizzo:

<http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=progetti&fl=singola&id=2792>



VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IQ01	01 R 52	RH	CA0000 001	A	54 di 55

MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20220014119 Data 23-03-2022

Codice e Num. Det. DDVA3 - 106 - 2022

OGGETTO

PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO E DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DDAA2 23 2011, PROT. GEN. N. 11247 DEL 31/01/2011 E S.M.I. EX D.LGS. 152/06 - ART. 29 OCTIES C. 1 E S.M.I ALLEGATO VIII, CATEGORIE 5.1,5.3,5.5. PROPONENTE MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. CON SEDE LEGALE A POLLEIN (AO) REGIONE AUTOPORTO, 6 CON SEDE OPERATIVA IN VIA MORTARA N° 2, FRAZ. TERRANOVA - 15033 COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1 E TRASPORTI
Servizio V.I.A. - V.A.S. - I.P.P.C.

L'anno **2022** il giorno **23** del mese di **marzo** nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria;

Il sottoscritto Ing. Paolo PLATANIA, Dirigente Responsabile della DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1 E TRASPORTI, in virtù del Decreto del Presidente della Provincia n. 29/7012 del 14.02.2022;

VISTI:

- la Legge 241/1990 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il Decreto Legislativo 112/1998 ad oggetto: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/00 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/01 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
- L'art.4 del Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001 ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Il Decreto Legislativo 152/2006 ad oggetto "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 23 del 29/10/2015 ad oggetto: " Riordino funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione alla Legge del 07.04.2014 n. 56";
- il Decreto del Presidente n. 18/5706 del 07-02-2022 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura provinciale ed in particolare l'allegato B in cui sono state dettagliatamente definite le funzioni di ogni Direzione dell'Ente;

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- L'art. 35 "Dirigente" dello Statuto della Provincia di Alessandria;
- La Legge Regionale n. 1 del 10/01/18 ad oggetto: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle Leggi Regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";

PREMESSO CHE

- la Direttiva 96/61/CE e s.m.i., prevede il rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per il raggiungimento della salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.
- la Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29/07/02 ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A.;
- il Ministero dell'Ambiente ha provveduto quindi all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, modificando ulteriormente il D.Lgs. 152/06, con l'inserimento il titolo III bis alla parte seconda, inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e abrogando contestualmente D.Lgs. 59/05;
- il D.M. 24/04/08 – Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18/02/05 n. 59;
- la D.G.R. 22/12/08 n. 85/10404 di adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/10, per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE prevede che lo stesso diventi l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 59 del 26/03/10.

VISTO

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte seconda titolo III bis;
- che ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al decreto stesso, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ora sostituito dal D.Lgs. 105/15;
- che ai sensi dell'art. 29 sexies comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI e nel rispetto delle linee guida per l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, e secondo i commi 1, 2, 3 dell'art. 29 bis.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni sulle conclusioni delle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che: tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4 -bis;- l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione."

- L'attività svolta in impianto ricade nell'ambito di applicazione delle "Conclusioni sulle BAT" riferite agli impianti di trattamento rifiuti adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il

trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che le migliori tecniche disponibili della Ditta si riferiscono alle attività 5.1, 5.3, 5.5 di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE.

VISTI

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale DDAA2 - 23 – 2011, Prot. Gen. n. 11247 del 31/01/2011 e s.m.i. avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., categoria 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1 paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA E IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno". Proponente: Azzurra Srl., Frazione Terranova - Strada Mortara, 2 - 15033 Casale M.to (AL) - impianto sito in Frazione Terranova - Strada Mortara, 2 - Casale M.To (AL).

- il Decreto del Presidente n. 214 del 16/12/2021 avente ad oggetto: Fase di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs.152/06 e s.m.i. e contestuale domanda per modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per attività di recupero e smaltimento rifiuti operazioni R12, R13, D13,D14, D15 localizzato in Fraz. Terranova, Strada Mortara n. 2 Casale M.To (Al). Proponente: Marazzato Soluzioni Ambientali Srl, Via Regione Autoporto N. 6 Pollein, che si richiama integralmente.

RICHIAMATE

- le fasi procedurali relative al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale già descritte nel Decreto del Presidente n. 214 del 16/12/2021 di cui sopra;
- le prescrizioni specificate nel suddetto decreto.

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.

Dato atto che la documentazione necessaria risulta agli atti.

D E T E R M I N A

1) di **MODIFICARE E RIESAMINARE CON VALENZA DI RINNOVO** ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto DDAA2 - 23 – 2011, Prot. Gen. n. 11247 del 31/01/2011 e s.m.i. ex D.Lgs. 152/06- art. 29 – octies – C. 1 e s.m.i. alla Ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. (CF. 00468910070) con sede legale a Pollein (AO) Regione Autoporto, 6 con sede operativa in via Mortara n° 2, fraz. Terranova – 15033 - Comune di Casale Monferrato (AL) nella persona di Jacopo GIUSTINA nato Arona (NO) il 30/04/1978 – cod. fisc. GST JCP 78D30 A4290 - quale RESPONSABILE TECNICO per l'esercizio dell'attività di cui alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegato VIII, categorie:

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;**
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;**

5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno;

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

(Non è stata presa in considerazione la categoria 6.11 indicata in istanza in quanto non pertinente rispetto alla attività svolta e all'impianto esistente)

2) di **VINCOLARE** l'esercizio dell'attività al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico e dei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione Dirigenziale;

3) di **PRESCRIVERE** l'esecuzione del **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO** così come riportato nell'allegato tecnico parte integrante e sostanziale alla presente determina;

4) che secondo l'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta da A.R.P.A. PIEMONTE;

5) che in base ai disposti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si provvederà al **RINNOVO/RIESAME** dell'A.I.A., secondo la casistica ivi indicata. Inoltre a norma dell'art. 29 nonies l'azienda dovrà comunicare alla autorità competente il progetto le eventuali modifiche agli impianti come specificato nelle prescrizioni generali di cui all'allegato tecnico e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto;

6) di **DARE ATTO** che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1 E TRASPORTI

7) di **RAMMENTARE** che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto e 120 al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente Viabilità 1 e Trasporti

Ing. Paolo PLATANIA

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prof. Gen. N. 20110011247 Data 31-01-2011

Codice e Num. Det. DDAA2 - 23 - 2011

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE EX D.LGS. N. 152 DEL 03 APRILE 2006 E S.M.I., CATEGORIA 5.1 "IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE O IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI, DELLA LISTA DI CUI ALL'ART. 1 PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE QUALI DEFINITI NEGLI ALLEGATI IIA E IIB (OPERAZIONI R1, R5, R6, R8 E R9) DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE E NELLA DIRETTIVA 75/439/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 16 GIUGNO 1975, CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI, CON CAPACITÀ DI OLTRE 10 TONNELLATE AL GIORNO". PROPONENTE: AZZURRA SRL., FRAZIONE TERRANOVA - STRADA MORTARA, 2 - 15033 CASALE MONF.TO (AL) - IMPIANTO SITO IN FRAZIONE TERRANOVA - STRADA MORTARA, 2 - CASALE MONF.TO (AL)

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
IL DIRIGENTE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE, DIFESA DEL SUOLO V.I.A., SERVIZI TECNICI
Servizio V.I.A. - V.A.S. - I.P.P.C.

L'anno 2011 il giorno 31 del mese di GENNAIO, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria.

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente responsabile della Direzione Pianificazione, Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici in virtù del Decreto del Presidente n. 121 del 30/12/10, prot. 169115 del 30/12/10 con il quale è stato prorogato l'incarico dirigenziale relativo alla direzione Pianificazione del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici.

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 740/158898 del 21/12/2004 ad oggetto "Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - parte I - Regolamento di Organizzazione e Nuova Macrostruttura dell'Ente: Approvazione", le sue successive modificazioni ed integrazioni ed in ultimo la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 631/180609 del 12/12/2007 ad oggetto "Adeguamento Macrostruttura Provinciale", tutte esecutive ai sensi di Legge

- l'art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/1995, l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE



- l'art. 53 dello Statuto della Provincia di Alessandria
- il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- l'Atto di gestione organizzativa del Dirigente n. 4/88428 del 30 giugno 2010 ad oggetto: "Individuazione Servizi ed Uffici della Direzione Pianificazione Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici, collocazione personale, individuazione responsabili procedimenti" anno 2010" che dispone circa l'organizzazione interna della Direzione.
- Visto il Decreto del Presidente n. 121 del 30/12/10, prot. 169115 del 30/12/10 ad oggetto: "Proroga incarichi dirigenziali" che attribuiva a decorrere dal 31 dicembre 2010 al 31 gennaio 2011 gli incarichi dirigenziali, tra cui quello dell'Ing. Coffano.
- la Legge 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
- la Legge Regionale 44 del 26/04/00 di recepimento dei disposti normativi di attuazione del Decreto Legislativo 112/98

PREMESSO CHE

- La Direttiva 96/61/CE, prevede il rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per il raggiungimento della salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.
- Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, ha parzialmente recepito la direttiva 96/61/CE, normando il rilascio dell'A.I.A. per aziende esistenti al 10/11/99 ricadenti nell'allegato 1.
- La Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29 luglio 2002 ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A..
- Con D.G.P. n. 455/58313 del 28 giugno 2002, D.G.P. n. 560/78409 del 4 settembre 2002, D.G.P. n. 801/110636 del 5 dicembre 2002 e D.G.P. 62/14143 del 6 febbraio 2003 la Provincia ha adottato il calendario delle scadenze per la presentazione delle istanze IPPC, la modulistica per la presentazione delle istanze e il regolamento di applicazione.
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto quindi all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con l'emanazione del D.Lgs. 59/05 comprendendo in tale disciplina anche le aziende nuove, definite come "quelle realizzate successivamente al 10 novembre 1999".
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto con all'Emanazione di linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili, per talune attività elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. 59/05.
- Il D.M. 24/04/08 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18/02/05 n. 59.
- La D.G.R. 22/12/08 n. 85/10404 di adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controllo di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05.
- Il Ministero dell'Ambiente ha modificato ulteriormente il D. Lgs. 152/06, inserendo il titolo III alla parte seconda, inerente l'autorizzazione integrata ambientale, e abrogando contestualmente D. Lgs. 59/05

VISTA la normativa vigente in tema di emissioni in acqua, aria, suolo, inquinamento acustico e rifiuti.

CONSIDERATO CHE

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE



- In data 15 OTTOBRE 2009, protocollo di ricevimento n. 1335662 del 13/10/2009, la Società AZZURRA S.r.l, con sede legale e amministrativa in Frazione Terranova - Strada Mortara, 2 - 15033 Casale Monferrato (AL), Codice Fiscale n. 02014870063 e Partita IVA n. 02014870063, ha presentato domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per i complessi IPPC ai sensi del D.Lgs. 59/2005 in quanto rientrante nella categoria progettuale di cui all'Allegato 1, Categoria 5.1 "Stoccaggio e recupero rifiuti - 230/t/giorno rifiuti pericolosi".
- Il procedimento è stato avviato il 12 ottobre 2009 e comunicato all'Istante con nota protocollo generale 137806 del 21/10/2009.
- In data 03/11/2009 il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" dell'annuncio riportante la localizzazione dell'impianto e il nominativo del gestore, nonché gli estremi dell'Ufficio di Deposito per la visione degli atti da parte del pubblico.
- In data 25 novembre 2009 è stato effettuato un sopralluogo all'impianto e a seguito della prima seduta della Conferenza istruttoria tenutasi il 1° dicembre 2009, sono state consegnate in data 30 giugno 2010 (protocollo di ricevimento 89009 del 01/07/2010) le integrazioni progettuali richieste, ulteriori integrazioni sono state consegnate in data 09/11/2010 (protocollo di ricevimento 145514 del 12/11/2010) che gli Enti competenti hanno valutato senza la Convocazione di un'ulteriore seduta della Conferenza.

CONSIDERATE:

- Le valutazioni dell'istruttoria tecnica interna provinciale alla quale partecipa l'A.R.P.A. di Alessandria quale organo di supporto tecnico scientifico, nonché le risultanze della Conferenza di Servizi di cui al verbale agli atti della pratica [protocollo generale n. 159927 del 10/12/2009].

VISTO:

- Il parere del Comune di ASL AL del 21/09/2010, protocollo di ricevimento 122623 del 22/09/2010
- Il parere dell'ARPA del 21/09/2010 protocollo di ricevimento 123088 del 23/09/2010.
- Il parere dell'ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA del 04/08/2010 protocollo di ricevimento 106984 dell'11/08/2010

VALUTATO CHE

- La documentazione tecnica allegata alla domanda, quanto rilevato in sede di sopralluogo, nonché le integrazioni predisposte dalla Società, sono state considerate esaustive nella descrizione degli impianti e delle modalità gestionali rispettando i contenuti richiesti dall'art. 29 ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a seguito dei successivi chiarimenti forniti durante i vari incontri tecnici intercorsi con la Ditta stessa.

VISTO CHE

- Ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al decreto stesso, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999.
- Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI e nel rispetto delle linee guida per l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.

Dato atto che la documentazione risulta agli atti.

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINA

- 1) di **RILASCIARE** l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Società la Società AZZURRA S.r.l, con sede legale e amministrativa in Frazione Terranova - Strada Mortara, 2 - 15033 Casale Monferrato (AL), Codice Fiscale n. 02014870063 e Partita IVA n. 02014870063, nella persona del Legale Rappresentante della Ditta Sig. Davide MARAZZATO, Codice Fiscale MRZDVD78D14L750U in base ai poteri conferitegli, per l'esercizio dell'attività di cui alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegato VIII, Categoria 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1 paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";
- 2) di vincolare l'esercizio dell'attività al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico e dei relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione Dirigenziale;
- 3) di prescrivere l'esecuzione del piano di monitoraggio e controllo così come riportato nell'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;
- 4) di redigere la presente Determinazione Dirigenziale in numero 3 originali per gli adempimenti di competenza, di cui uno con Firma Digitale e gli altri due resi in forma cartacea e debitamente sottoscritti dal Dirigente Responsabile di cui uno allegato agli atti della pratica presso il Servizio V.I.A. V.A.S. e IPPC e a disposizione del pubblico secondo i disposti del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'altro trasmesso alla Società Proponente;
- 5) di trasmettere copia del presente atto al Comune di CASALE MONFERRATO, sul quale è localizzato l'impianto, all'A.S.L.AL., all'A.R.P.A. per gli adempimenti di competenza;
- 6) che secondo l'art. 29 decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A.;
- 7) È fatto obbligo alla Ditta di presentare **entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, (ovvero adeguare qualora già in essere), ai sensi della D.G.R. n.20-192 del 12/06/00 e s.m.i., apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/00 e s.m.i
- 8) che in base ai disposti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. ha validità **6 anni** (e pertanto fino al **31 gennaio 2017**) e 6 mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare domanda di rinnovo. Inoltre a norma dell'art. 29 nonies l'azienda dovrà comunicare alla autorità competente il progetto di eventuali modifiche agli impianti e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto;
- 9) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'albo Pretorio per giorni 15;
- 10) di dare atto che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla Direzione Pianificazione, Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE



11) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO €14,62
 QUATTROICL/62
 00007474 00003CD7 WDRGG001
 00008889 28/01/2011 08:51:44
 0001-00009 6580713588330156
 IDENTIFICATIVO: 01091232705851
 0 1 09 123270 5851



IL DIRIGENTE
 Direzione Pianificazione e Difesa del Suolo
 V.I.A. - Servizi Tecnici
 Ing. *Claudio Cofano*

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20140115097 Data 22-12-2014

Codice e Num. Det. DDAP1 - 734 - 2014

OGGETTO

DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E S.M.I., RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS 46/2014 IN MATERIA DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

L'anno 2014 il giorno 22 del mese di DICEMBRE, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria.

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente responsabile della DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE in virtù del Decreto del Presidente n. 226/43175 del 26/04/2013 di attribuzione dell'incarico dirigenziale della Direzione Ambiente e Pianificazione.

VISTI:

- La D.G.P. n. 102/40029 del 17/04/13, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I - Regolamento di Organizzazione;
- La D.G.P. n. 103/40036 del 17/04/13, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente, ed in particolare l'allegato A nel quale sono state dettagliatamente definite le funzioni di ogni Direzioni e Settore dell'Ente;
- La D.G.P. n. 113/42853 del 24/04/13, con la quale è stata modificata per adeguamenti e correzione errori materiali la D.G.P. n. 103/40036 del 17/04/13;
- L'art. 45 del D.Lgs n. 80/1995, l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici
- L'art. 52 bis, 53 e 56 dello Statuto della Provincia di Alessandria
- L'Ordine di Servizio n. OSAP1 n. 9/108146 del 25/11/14 ad oggetto "DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE – DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE PEG 2014" successivamente rettificato con OSAP1 10-2014 del 2/12/2014
- La Legge 241/1990 e s.m.i.
- Il D.Lgs 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- La Legge Regionale 44 del 26/04/00 di recepimento dei disposti normativi di attuazione del D.Lgs 112/98
- Il D.Lgs 152/06 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- La Direttiva 96/61/CE e s.m.i., prevede il rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per il raggiungimento della salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.
- La Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29/07/02 ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A..
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto quindi all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, modificando ulteriormente il D.Lgs. 152/06, con l'inserimento il titolo III bis alla parte seconda, inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e abrogando contestualmente D.Lgs. 59/05.

VISTO

- Le modifiche normative alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., introdotte dal D. Lgs. 46/2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

RICHIAMATO IN PARTICOLARE CHE

in relazione alla validità dell'autorizzazione, l'articolo 29-octies, "*Rinnovo e Riesame*" come modificato dal D.Lgs. 46/2014, stabilisce:

al comma 1: l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni

al comma 3: il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso

a) entro **quattro anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione

b) quando sono trascorsi **dieci** anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione

al comma 8: nel caso di una installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è **esteso a sedici anni**;

al comma 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, **il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni**;

PRECISATO CHE

- le A.I.A. rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, riportavano quale validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rispettivamente 5 anni per tutti gli impianti, 8 anni per gli impianti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e 6 anni per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 e 10 anni per gli allevamenti (Autorizzazioni rilasciate/rinnovate a partire dal 26/08/2010 data di entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010);

- è in corso presso il MATTM un tavolo tecnico di Coordinamento previsto dall'art. 29 quinquies del D. lgs. 15/06 cos' come modificato dal D. lgs. 46/2014, per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC

- il verbale della Riunione del tavolo tecnico di Coordinamento tenutosi il 7/05/14 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio riporta "...le scadenze delle AIA sono di fatto prorogate ex lege (la loro durata è raddoppiata). A tal riguardo si ritiene comunque opportuno che ciò sia reso evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente....";

- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 22295 del 27/10/2014 ad oggetto: "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal tit. III – bis alla parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46" ribadisce quanto già affermato in tal senso nel Verbale del 7/05/14;

RITENUTO

- opportuno definire una linea di comportamento uniforme per tutto il territorio della Provincia di ALESSANDRIA, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Regione PIEMONTE;
- necessario rendere evidente e comunicare ai gestori degli impianti I.P.P.C. l'adeguamento degli atti sopra richiamati, in termini di validità, al D.Lgs. 46/2014;
- necessario precisare che qualora pervengano ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e/o della Regione PIEMONTE si provvederà a rivedere la presente disposizione;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento è conforme di alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.
- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, Legge 267/00 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
- la documentazione risulta agli atti.

DETERMINA

1) di **ADEGUARE** le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, in termini di validità, alle disposizioni dettate dall'articolo 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014, raddoppiandone di fatto la durata, con la proroga delle attuali scadenze;

2) di **DARE ATTO** che l'elenco delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui al punto precedente, con le relative validità, è riportato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di **PRECISARE** che quanto riportato negli atti di cui al punto precedente relativamente alla data di scadenza e conseguente presentazione della domanda di RINNOVO perde di efficacia. I gestori dovranno, a tal proposito, seguire le disposizioni dettate dall'articolo 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014, di seguito riassunte:

- a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro DIECI anni dal rilascio dell'A.I.A. o dell'ultimo riesame effettuato (DODICI se all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'installazione risultava certificata ISO 14001, SEDICI se all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'installazione risultava registrata ai sensi del Regolamento (Ce) n.1221/2009) ;
- fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

4) di **PRECISARE** che l'Autorità competente può, in ogni caso, disporre il riesame, sull'intera installazione o parti di essa, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014;

5) di **PRECISARE** che è facoltà dell'Autorità competente, in occasione del primo aggiornamento delle Autorizzazioni di cui sopra, aggiornare l'atto ai sensi delle novità introdotte dal D.Lgs. 46/2014;

6) di **EVIDENZIARE** che, relativamente alle installazioni ricadenti alla Categoria 5. Gestione dei rifiuti dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le altre ditte per le quali sussiste comunque l'obbligo del pagamento delle fidejussioni per le attività svolte, il gestore dell'impianto dovrà presentare l'estensione della garanzia finanziaria fino alla nuova validità, maggiorata di due anni – ENTRO TRE MESI dal ricevimento del presente atto;

7) di **PUNTUALIZZARE** che il presente atto va ad integrare le DETERMINE riportate all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che rimangono in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto e le successive DETERMINAZIONI di integrazione o di modifica;

8) di **STABILIRE** che il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli ATTI AUTORIZZATIVI di all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

9) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'albo Pretorio Informatico per giorni 15;

10) di **DARE ATTO** che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE - Servizio V.I.A. - V.A.S. - I.P.P.C.;

11) di **STABILIRE** che copia del presente atto venga trasmessa alle AZIENDE INTESTATARIE delle A.I.A. riportate all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, ai COMUNI sede degli impianti IPPC, ad A.R.P.A. ed all'ASL;

12) di **RAMMENTARE** che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla dal ricevimento del presente atto e entro 120 gg al Capo dello Stato.

F.TO II Dirigente della Direzione

Ambiente e Pianificazione
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)

A.R.AL. S.P.A. - STRADA J. F. KENNEDY, 504 - 15122 CASTELCERIOLO – ALESSANDRIA
 - *Impianto di Castelterciolo - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100146667 del 15-11-2010*
Codice e Num. Det. DDAA2 - 375 – 2010 e s.m.i. – SCADENZA 15 NOVEMBRE 2016 –
 - *Impianto di Solero A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20110136796 del 17-11-2011*
Codice e Num. Det. DDAP1 - 512 - 2011 e s.m.i. – SCADENZA 17 NOVEMBRE 2016

ARIFLEX S.P.A. - VIALE DELLA VALLETTA, 29 - 15122 SPINETTA MARENGO (AL) - *Autorizzazione Integrata Ambientale- N.p.g. 20100085811 del 24-06-2010* **Codice e Num. Det. DDAA2 - 209 – 2010 e s.m.i – SCADENZA 24 GIUGNO 2015.**

ARKEMA S.R.L. - P.LE DONEGANI 5/6 - 15122 – ALESSANDRIA - *Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100107898 del 13-08-2010* **Codice e Num. Det. DDAA2 - 301 – 2010 e s.m.i. – SCADENZA 13 AGOSTO 2016**

AZZURRA S.R.L. - STRADA MORTARA N° 2 - FRAZ. TERRANOVA - 15033 CASALE M.TO (AL) - *Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20110011247 del 31-01-2011* **Codice e Num. Det. DDAA2 - 23 - 2011 e s.m.i. – SCADENZA 31 GENNAIO 2017**

BAOMETAL S.R.L. - STRADA TORTONA N° 3 - 15068 – POZZOLO FORMIGARO (AL) - *Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20110123492 del 14-10-2011* **Codice e Num. Det. DDAP1 - 462 - 2011 e s.m.i. – SCADENZA 14 OTTOBRE 2016**

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A. - VIA DE AMBROSII N. 2 - 15067 NOVI LIGURE (AL) - *Impianto di Fresonara Autorizzazione Integrata Ambientale n. . N.p.g. 20100086388 del 25-06-2010*
Codice e Num. Det. DDAA2 - 212 - 2010 e s.m.i. – SCADENZA 25 GIUGNO 2015

DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A. - VIA SACCHETTI, 20 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) - *Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20130039678 del 17-04-2013* **Codice e Num. Det. DDAP1 - 144 - 2013 e s.m.i. – SCADENZA 30 APRILE 2018**

CARTIERA DI BOSCO MARENGO S.P.A. - VIA CASALCERMELLI N° 11 - 15062 BOSCO M.GO (AL) - *Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20120061392 del 30-05-2012* **Codice e Num. Det. DDAP1 - 288 - 2012 e s.m.i. – SCADENZA 30 MAGGIO 2017**

CASALINO CARTA S.R.L. - NUOVA ZONA INDUSTRIALE - LOC. MALVISTA - ROCCAGRIMALDA (AL) - *Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20110084348 del 05-07-2011* **Codice e Num. Det. DDAP1 - 289 - 2011 e s.m.i. – SCADENZA 5 LUGLIO 2016**

COFELY ITALIA S.P.A. - P.ZZA DONEGANI 5/6 - 15122 SPINETTA M.GO (AL) - *Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20110140318 del 24-11-2011* **Codice e Num. Det. DDAP1 - 525 – 2011 e s.m.i. – SCADENZA 02 OTTOBRE 2017**

COMUNE DI CASALE MONFERRATO - VIA MAMELI N. 10 - 15033 CASALE M.TO(AL) - *Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100088450 del 30-06-2010* **Codice e Num. Det. DDAA2 - 231 – 2010 e s.m.i. – SCADENZA 30 GIUGNO 2015**

ELANTAS ITALIA S.R.L. - VIA SAN MARTINO, 6 - 15028 QUATTORDIO (AL) - *Autorizzazione Integrata Ambientale- N.p.g. 20110089684 Del 18-07-2011* **Codice e Num. Det. DDAP1 - 314 – 2011 e s.m.i. – SCADENZA 31 AGOSTO 2015**

ESSEX ITALY S.P.A. - VIA CIRCONVALLAZIONE 2 - 15028 QUATTORDIO (AL)

Impianto Q1- Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100040639 del 23-03-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 83 - 2010 e s.m.i. - SCADENZA 23 MARZO 2016

Impianto Q2 - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100042554 del 26-03-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 92 - 2010 e s.m.i. - SCADENZA 26 MARZO 2016

FORNACE CALANDRA S.R.L. - REGIONE MOLINO, 28 - 5038 OTTIGLIO M.TO

Impianto di Cassine- Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100044606 del 31-03-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 96 - 2010 e s.m.i. - SCADENZA 31/03/2018

Impianto di Ottiglio - Autorizzazione Integrata Ambientale - N.p.g. 20100044039 del 30-03-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 93 e s.m.i. - - 2010- SCADENZA 30/03/2018

GESTIONE ACOUA S.P.A. - REGIONE SCRIVIA SNC - 15063 CASSANO SPINOLA (AL)

Impianto Tortona - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20120096820 del 31-08-2012 Codice e Num. Det. DDAP1 - 463 - 2012 e s.m.i. - SCADENZA 31 AGOSTO 2017

VALIDITA' PROROGATA DI DIECI ANNI

GRASSANO S.P.A. - VIA PER RETORTO, 31 - 15077 PREDOSA (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20120085135 del 26-07-2012 Codice e Num. Det. DDAP1 - 400 - 2012. - SCADENZA 26/07/2017

HUHTAMAKI S.P.A. - CORSO GENOVA N. 18 -. 15050 CARBONARA SCRIVIA (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20120036302 del 29-03-2012 Codice e Num. Det. DDAP1 - 184 - 2012 e s.m.i. - SCADENZA 29 MARZO 2017

ILVA S.P.A. - VIA BOSCO MARENGO 1 - 15067 NOVI LIGURE (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale. N.p.g. 20090087100 del 24-06-2009 Codice e Num. Det. DDAA2 - 192 - 2009 e s.m.i. - SCADENZA 24 GIUGNO 2015

IRWEG S.R.L. - VIA TURR N. 165 - 16147 GENOVA (GE) - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20100078300 del 09-06-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 190 - 2010 e s.m.i. - SCADENZA 01 DICEMBRE 2019 VALIDITA' PROROGATA DI DIECI ANNI

LAMBERTI S.P.A. - VIA I MAGGIO n° 168 - 15058 VIGUZZOLO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale n. N.p.g. 20110040705 del 31-03-2011 Codice e Num. Det. DDAP1 - 102 - 2011 e s.m.i. SCADENZA 31 MARZO 2017

NOBEL SPORT MARTIGNONI S.P.A. - SEDE LEGALE VIA LEONE XIII N°14 - 20145 MILANO (MI) - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20130115671 del 09-12-2013 Codice e Num. Det. DDAP1 - 483 - 2013 e s.m.i. - SCADENZA 28 NOVEMBRE 2018

NOVIGAS - VIA BOSCO MARENGO, 1 - 15067 NOVI LIGURE (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale n. N.p.g. 20110154931 del 29-12-2011 Codice e Num. Det. DDAP1 - 662 - 2011 e s.m.i. - SCADENZA 29 DICEMBRE 2016

NUOVA SOLMINE S.P.A. - VIA NUOVA VIGNOLE N. 38 - 15069 SERRAVALLE SCRIVIA (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale n. N.p.g. 20090043169 del 27-03-2009 Codice e Num. Det. DDAA2 - 74 - 2009 e s.m.i. - SCADENZA 27 MARZO 2015

P.C.A. S.P.A. - VIA NOVI, 78 - 15060 BASALUZZO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20090114316 del 31-08-2009 Codice e Num. Det. DDAA2 - 250 - 2009 e s.m.i. - SCADENZA 31 AGOSTO 2015

SRT SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A -
STRADA VECCHIA PER BOSCO MARENGO,S.N. - 15067 - NOVI LIGURE (AL)

Impianto Novi Ligure - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20110084130 del 05-07-2011 Codice e Num. Det. DDAPI - 287 - 2011 e s.m.i. - SCADENZA 5 LUGLIO 2016

Impianto Tortona- Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20110084297 del 05-07-2011 Codice e Num. Det. DDAPI - 288 - 2011 e s.m.i. - SCADENZA 5 LUGLIO 2016


SOLVAY SPECIALITY POLYMERS ITALY S.P.A. P.ZA G. DONEGANI 5/6 - 15122 FR. SPINETTA
M.GO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20090167308 del 28-12-2009 Codice e Num. Det. DDAA2 - 382 - 2009 e s.m.i. - SCADENZA 24 GIUGNO 2016

TAZZETTI S.P.A. - CORSO EUROPA 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) - Autorizzazione Integrata Ambientale n. N.p.g. 20120142132 del 28-12-2012 Codice e Num. Det. DDAPI - 660 - 2012 e s.m.i. - SCADENZA 28 DICEMBRE 2018

TERREAL ITALIA SRL - STRADA ALLA NUOVA FORNACES.N. - 15048 VALENZA- - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20100044590 del 31-03-2010 Codice e Num. Det. DDAA2 - 95 - 2010 e s.m.i. - SCADENZA 30 MARZO 2015

VARETTO E BOSCO S.S.AGR. - STRADA REDABUE, 14 - 15024 MASIO - Autorizzazione Integrata Ambientale N.p.g. 20100087485 del 29-06-2010 Codice e Num. det. DDAA2 - 225 - 2010 e s.m.i. - SCADENZA 29 GIUGNO 2015

ZIMETAL S.R.L. - S.S. n. 10 PADANA OVEST 16 - ZONA INDUSTRIALE - 15029 SOLERO (AL) - Autorizzazione Integrata Ambientale n. N.p.g.20090168015 del 30-12-2009 Codice e Num. Det. DDAA2 - 390 - 2009 e s.m.i. SCADENZA 31 DICEMBRE 2014



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO



SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO Cod. 8 Servizio Sportello Unico delle Attività produttive

DETERMINAZIONE N. 1548 del 27/09/2018

Oggetto:

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO EX D.P.R. 160/2010 AI FINI DEL SUBENTRO DELLA DITTA MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL NELLA ATTIVITÀ SVOLTE DALLA DITTA AZZURRA SRL PRESSO IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI CASALE MONFERRATO, FRAZIONE TERRANOVA STRADA MORTARA N. 2, E CONTESTUALE VOLTURAZIONE EX ART. 29 NONIES D.LGS. 152/2006 DELL'A.I.A. DETERMINAZIONE DDA2 - 23 - 2011 DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DIREZIONE AMBIENTE A FAVORE DELLA DITTA MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO

Viste le istanze prot. n. 5133 del 17.07.2018 e prot. n. 5167 del 18.07.2018 e le documentazioni integrative prot. n. 5265 del 24.07.2018 presentate dal Sig. LUCA MARAZZATO (C.F.: MRZLCU76T11L750K) in qualità di Legale Rappresentante della ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. (C.F. e P. IVA 00468910070), avente sede legale nel Comune di Pollein (AO), Regione Autoporto n. 6, finalizzata a ottenere titolo ex D.P.R. 160/2010 ai fini del subentro della ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL nella attività svolte dalla ditta AZZURRA SRL presso l'impianto produttivo sito in Comune di Casale Monferrato, Frazione Terranova Strada Mortara n. 2, e della contestuale volturazione ex art. 29 nonies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'A.I.A. Determinazione DDA2 - 23 - 2011 della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente a favore della ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL;

Vista la comunicazione prot. n. 5277 / 5265 del 25.07.2018 dello SUAP Associato di Casale del Monferrato di Avvio del Procedimento ex DPR 160/2010 e smi in cui veniva altresì comunicato il termine del 22.09.2018 di conclusione del procedimento;

Dato atto che la medesima nota prot. n. 5277 / 5265 del 25.07.2018 è stata trasmessa a mezzo PEC agli Enti in indirizzo e che le relative ricevute di consegna sono agli atti dello scrivente servizio:

- n. 1 ricevuta di acquisizione atti di competenza prot. n. 5277 / 5265 del 25.07.2018 da parte di ASL AL in data 25.07.2018;

Il Dirigente
F.roy. Dante M. Mininotti

- n. 1 ricevuta di acquisizione atti di competenza prot. n. 5277 / 5265 del 25.07.2018 da parte della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente in data 25.07.2018;
- n. 1 ricevuta di acquisizione atti di competenza prot. n. 5277 / 5265 del 25.07.2018 da parte dell'ARPA Dip. Alessandria in data 25.07.2018;
- n. 1 ricevuta di acquisizione atti di competenza prot. n. 5277 / 5265 del 25.07.2018 da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco in data 25.07.2018;
- n. 1 ricevuta di acquisizione atti di competenza prot. n. 5277 / 5265 del 25.07.2018 da parte dell'A.M.C. S.P.A. in data 25.07.2018;
- n. 1 ricevuta di acquisizione atti di competenza prot. n. 5277 / 5265 del 25.07.2018 da parte del Comune di Casale Monferrato Settore Tutela Ambiente in data 25.07.2018;

Vista la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 8 DPR 462/2001 e smi depositata agli atti dalla ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL (rif. ns. prot. n. 5525 del 06.08.2018) e vista la nota di trasmissione all'INAIL dip Alessandria prot. n. 5608 / 5277 / 5265 del 09.08.2018 dello SUAP Associato di Casale del Monferrato;

Vista la nota prot. n. 58357 del 09.08.2018 della Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente, acquisita dallo scrivente servizio con prot. n. 5619 del 09.08.2018, di trasmissione della Determinazione DDAP2 - 312 - 2018 prot. n. 20180058237 del 09.08.2018 provvedimento di volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DDAA2 – 23 – 2011 N.P.G. 11247 del 31.01.2011 rilasciata alla società AZZURRA SRL a seguito di subentro della ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.;

Vista la predetta Determinazione DDAP2 - 312 - 2018 prot. n. 20180058237 del 09.08.2018 della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione di volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DDAA2 – 23 – 2011 N.P.G. 11247 del 31.01.2011 rilasciata alla società AZZURRA SRL a seguito di subentro della ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.;

Dato atto che nel termine del 22.09.2018 non sono pervenuti allo scrivente servizio atti di dissenso da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

Visto l'art. 25 comma 1 D. Lgs 112/1998;

Vista la L. 241/1990 s.m.i., il D.P.R. 160/2010 e s.m.i., la Sentenza n. 376 del 2002 della Corte Costituzionale (paragrafo 8), la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2012 n. 3/ASC/AMD/SRI, il DPR 59/2013 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 Gennaio 2014, n.1/AMB;

DETERMINA

di rilasciare titolo unico ex DPR 160/2010 e smi al Sig. LUCA MARAZZATO (C.F.: MRZLCU76T11L750K) in qualità di Legale Rappresentante della ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. (C.F. e P. IVA 00468910070), avente sede legale nel Comune di Pollein (AO), Regione Autoporto n. 6, consistente nel subentro della ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL nella attività svolte dalla ditta AZZURRA SRL presso l'impianto produttivo sito in Comune di Casale Monferrato, Frazione Terranova Strada Mortara n. 2, e della contestuale volturazione ex art. 29 nonies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'A.I.A. Determinazione DDA2 – 23 - 2011 della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente a favore della ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL;

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Casale Monferrato;

CON LE PRESCRIZIONI

Riportate nella Determinazione DDAP2 - 312 - 2018 prot. n. 20180058237 del 09.08.2018 della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione.

Sono fatte salve tutte le altre condizioni e prescrizioni previste dalla di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DDAA2 – 23 – 2011 prot. n. 11247 del 31.01.2011 e s.m.i. della Provincia di Alessandria, che si richiama integralmente e che dovranno essere conservate ed esibite unitamente alla presente determinazione.

Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.

Ai fini dello svolgimento dell'attività presso l'impianto produttivo sito in Comune di Casale Monferrato, Frazione Terranova Strada Mortara n. 2, la ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. (C.F. e P. IVA 00468910070) dovrà avere a disposizione e conservare nel luogo di realizzazione della stessa tutta la documentazione relativa al presente titolo unico ex D.P.R. 160/2010 e smi e tutta la documentazione, adeguata alla normativa vigente, riguardante le dichiarazioni di conformità degli impianti esistenti e utilizzati per la medesima.

E' fatto obbligo in capo al soggetto titolare dal presente atto Sig. LUCA MARAZZATO (C.F.: MRZLCU76T11L750K) che intenda effettuare modifiche dell'attività e/o delle strutture e/o degli impianti di presentare opportuna istanza/segnalazione utilizzando il portale telematico del Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato.

Per le procedure amministrative si rammenta che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica titolare fino a nuova segnalazione o istanza a cura della ditta medesima.

L'eventuale cessazione/sospensione/riattivazione delle attività nel sito di Frazione Terranova Strada Mortara n. 2 nel Comune di Casale Monferrato deve essere comunicata utilizzando unicamente l'apposita modulistica on line reperibile sul portale telematico del Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato (modello n. 2035).

Addì, 27/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sviluppo Economico-Informatico e Servizi al Cittadino
MARTINOTTI DANIELE / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Dr. Daniele Martinotti
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

La determinazione numero 1548 del 27/09/2018 è pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune dal 27/09/2018 al 12/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARTINOTTI DANIELE / INFOCERT SPA



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20180058237

Data 09-08-2018

Codice e Num. Det. DDAP2 - 312 - 2018

OGGETTO

PROVVEDIMENTO DI VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONI INTEGRATA AMBIENTALE N. DDAA2 - 23 - 2011 N.P.G. 11247 DEL 31-01-2011 RILASCIATA ALLA SOCIETA' AZZURRA S.R.L. CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN FRAZIONE TERRANOVA - STRADA MORTARA, 2 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) A SEGUITO DI SUBENTRO DELLA DITTA MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Ing. Claudio Coffano

L'anno 2018, il giorno 9 del mese di AGOSTO nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria;

Il sottoscritto Dott. Gian Alfredo De Regibus, Vicesegretario Generale dell'Ente, in sostituzione dell'Ing. Claudio Coffano Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;

VISTI:

Il Decreto del Presidente n. 601/95268 del 19.06.2008 ad oggetto: "Dott. Gian Alfredo De Regibus: attribuzione delle funzioni di Vicesegretario generale dell'Ente.";

I Decreti del Presidente n. 29/109341 del 28.11.2014 e n. 158/70138 del 24.10.2017 di conferma ed attribuzione al Dott. Gian Alfredo De Regibus delle funzioni di Vicesegretario Generale dell'Ente;

Il Decreto del Presidente della Provincia 64 del 17/04/2018 di adeguamento macrostruttura provinciale ad integrazione del Decreto 174 del 30/11/2015 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente;

L'art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/95, l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/00 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/01 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 35 "Dirigente" dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Legge 241/1990 e s.m.i.;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

il Decreto Legislativo 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;

Il Decreto Legislativo n.165 del 30-04-2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” - art. Art. 4 “*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*”

la Legge Regionale n. 23 del 29.10.2015 ad oggetto:” Riordino funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione alla Legge 07.04.2014 n. 56”;

il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i..

la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 ad oggetto”Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”

VISTA

l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con atto n. DDAA2 - 23 - 2011 n.p.g. 11247 del 31-01-2011 e aggiornata con atto n. DDAP1 - 409 - 2011 n.p.g. 111291 del 16-09-2011 e s.m.i. alla Società AZZURRA S.r.l, con sede legale e operativa in Fraz. Terranova - Strada Mortara, 2 - Casale Monf.to (AL), Cod. Fisc. 02014870063 e Partita IVA n. 02014870063, nella persona del persona dell’Amministratore Delegato Sig. Davide MARAZZATO, Cod. Fisc.. MRZ DVD 78D14 L750U in base ai poteri conferitegli, per l’esercizio dell’attività di cui alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegato VIII, Categoria 5.1 “Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1 paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”;

VISTO:

l’avvio procedimento del SUAP di Casale Monf.to del 25/07/18 n.p.g. 55406 del 27/07/18 su istanza - ex art. 5 DPR 160/2010 - della Società MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI che, subentrando alla Società AZZURRA S.r.l., chiede di volturare l’A.I.A. vigente per cambio ragione sociale e sede legale e di modificare il nominativo del responsabile tecnico dell’impianto di Casale Monf.to - Frazione Terranova - Strada Mortara, 2;

VISTI:

- la comunicazione del Sig. Luca Marazzato, in qualità di legale rappresentante di MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. in cui sono riportati in dettaglio i dati dell’impresa precedente e dell’impresa subentrante e il nominativo del nuovo Responsabile Legale per l’attuazione dell’A.I.A. Sig. Jacopo GIUSTINA;

- l’atto di scissione parziale (repertorio n. 17012 - raccolta n. 8002 del 26/06/2018) della Società AZZURRA S.r.l.” con sede legale in Casale Monf.to (AL) - Frazione Terranova, Strada Mortara, 2 a favore della Società “MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l.” con sede legale in Pollein (AO) Regione Autoporto, 6;

PRESENTI DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- il contratto di locazione per uso commerciale dell'impianto;
- la Visura di evasione aggiornata in cui sono descritti i dati identificativi dell'impresa e, nello specifico i poteri attribuiti al Sig. Jacopo Giustina che riveste l'incarico aziendale di Responsabile tecnico dell'impianto di Casale Monferrato – strada Mortara, 2 – autorizzato con atto n. DDAA2 23-2011 del 31/01/11;
- la Fotocopia del documento di identità valido del Sig. JACOPO GIUSTINA e dell'Autocertificazione relativa a carichi pendenti;
- la nota n.p.g. 57873 del 7 agosto 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.

Dato atto che la documentazione necessaria risulta agli atti.

D E T E R M I N A

1) di **VOLTURARE** ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i l'Autorizzazione Integrata Ambientale DDAA2 - 23 - 2011 n.p.g. 11247 del 31-01-2011 aggiornata con atto n. DDAP1 - 409 - 2011 n.p.g. 111291 del 16-09-2011 e s.m.i. rilasciata ad AZZURRA S.r.l. **A FAVORE di MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l. - c.f. 00468910070 con sede legale a POLLEIN (AO) Regione Autoporto, 6 e nella persona di Jacopo GIUSTINA nato Arona (NO) il 30/04/1978 - cod. fisc. GST JCP 78D30 A4290 quale RESPONSABILE TECNICO** per l'esercizio dell'attività di cui alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegato VIII, categorie::

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;**
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;**

5.3.

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza.

3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

presso l'impianto di Casale Monferrato in Fraz. Terranova - Strada Mortara, 2;

PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- 2) di **FARE SALVE TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI** previste dalla Determinazione Dirigenziale e successive modificazioni citata al precedente punto 1), che si richiama integralmente e che dovrà essere conservata ed esibita unitamente al presente atto.
- 3) di **TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO**, allo SPORTELLINO UNICO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL) per gli adempimenti di competenza non essendo stato richiesto avvalimento del procedimento **come previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. 160/2010 e dalla Circolare della Regione Piemonte n. 3/ASC/AMD/SRI del 19/03/2012.**
- 4) è **FATTO OBBLIGO ALLA DITTA DI PRESENTARE OVVERO ADEGUARE** (qualora già in essere), ai sensi della L.R. 24/02, della D.G.R. n.20-192 del 12/06/00 e s.m.i. entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/00 e s.m.i.
- 5) che secondo l'art. 29 decies comma 3 e 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche da A.R.P.A. PIEMONTE Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est.
- 6) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'albo Pretorio Informatico per giorni 15;
- 7) di **DARE ATTO** che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Servizio V.I.A. - V.A.S. - I.P.P.C.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gian Alfredo De Regibus)

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)



**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

COMMESSA

IQ01

LOTTO

01 R 52

CODIFICA

RH

DOCUMENTO

CA0000 001

REV.

A

FOGLIO

55 di 55

SIRCHI SRL



COMUNE DI CASNATE CON BERNATE

PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22070 - Telefono (031) 457211 O - Teletax (031) 564094

Codice Iscrite 81001910132 - Partita IVA 00693430134 - C.C.P. Servizio Tesoreria 405225

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO CONVENZIONATO TRA I COMUNI DI CUCCIAGO,
CASNATE CON BERNATE E SENNA COMASCO
(Provincia di Como)



ADOZIONE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE n. 293/2018 della Provincia di Como n. 02 AMB/2018 Registro Procedimenti Ambientali SUAP

DITTA: SIRCHI srl, via Stazione 6/M – Cucciago - CO

Premesso che con il D.P.R. 160/2010 il SUAP è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;

Considerato che i comuni di Casnate con Bernate, Cucciago e Senna Comasco si sono costituiti in convenzione per un unico SUAP con i seguenti atti deliberativi:

- Deliberazione n. 13 in data 27.04.2017 del Consiglio comunale di Casnate con Bernate;
- Deliberazione n. 23 in data 2.05.2017 del Consiglio comunale di Cucciago;
- Deliberazione n. 14 in data 30.05.2017 del Consiglio comunale di Senna Comasco;

Visto che la convenzione è stata sottoscritta in data 16 giugno 2017;

Visto il decreto di nomina del responsabile a firma del sindaco di Cucciago Claudio Meroni n. 3.465 del 28/06/2017;

Vista l'istanza di modifica sostanziale di A.I.A. presentata dalla ditta Sirchi s.r.l. con sede legale a Milano, corso Magenta 32 e impianto sito in comune di Cucciago, via Stazione 6/M, presentata in data 08/05/2017 prot. n. 2.434 del comune di Cucciago, e le successive integrazioni prodotte;

Richiamati i seguenti provvedimenti del responsabile Suap di Cucciago:

- Provvedimento 03 AMB/2014 che recepisce quale parte integrante il PD 295/A/ECO del 12/08/2014 del Settore Ecologia Ambiente della Provincia di Como di modifica sostanziale dell'AIA;
- Provvedimento 04 AMB/2014 del 22/11/2014, che recepisce quale parte integrante il P.D. 400/A/ECO del 13/11/2014 del settore Ecologia Ambiente della Provincia di Como di modifica del suddetto PD 295/A/ECO;
- Provvedimento n. 05 AMB/2015 del 09/02/2015 che recepisce quale parte integrante il PD 36/A/ECO del 04/02/2015 del settore Ecologia Ambiente della Provincia di Como di approvazione della variante non sostanziale dell'AIA;
- Provvedimento 06 AMB/2015 che recepisce quale parte integrante il PD 303/A/ECO del 10/08/2015 del settore Ecologia Ambiente della Provincia di Como di approvazione della variante non sostanziale dell'AIA;

Contatti: telefono: 031/457210 – email: suap@comune.casnateconbernate.co.it

Orari: lunedì: 08.00 – 14.00, martedì 14.00 – 18.00, giovedì 14.00 – 18.00

Responsabile: arch. Luciano Arcellaschi – responsabile del procedimento: d.ssa geol. Paola Tarbini

SIRCHI s.r.l.
Unipersonale
Via Stazione 6/M
22060 CUCCIAGO (Como)

- Provvedimento 10 AMB/2016 del 05/10/2016 che recepisce quale parte integrante il PD 313/A/ECO del 28/09/2016 del settore Ecologia Ambiente della Provincia di Como di approvazione della variante non sostanziale dell'AIA;

Visto l'avvio del procedimento prot. n. 2.580 del 15/05/2017 del Suap di Cucciago;

Visti gli esiti delle conferenze dei servizi tenutesi in data 04/12/2017 e 30/05/2018;

Visti i documenti presentati a corredo dell'istanza e verificata la completezza della documentazione prodotta;

Visto il provvedimento dirigenziale del Settore Ecologia Ambiente della Provincia di Como n° 293/2018 del 19 marzo 2018 pervenuto al comune di Casnate con Bernate in data 26 giugno 2018, ns. prot. n. 6.985, allegato altresì al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRENDE ATTO

che il procedimento di autorizzazione integrata ambientale in carico alla ditta SIRCHI srl, (P. I.V.A. 01043160074), con sede legale con sede legale a Milano, corso Magenta 32 e impianto sito in comune di Cucciago, via Stazione 6/M, si è concluso con esito favorevole;

ADOTTA L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

A favore della ditta SIRCHI srl, (P. I.V.A. 01043160074), con sede legale con sede legale a Milano, corso Magenta 32 e impianto sito in comune di Cucciago, via Stazione 6/M, per i titoli autorizzativi ed alle condizioni e prescrizioni riportati nel provvedimento emesso dalla Provincia di Como n. 293/2018;

SPECIFICA

1. Che ai sensi del comma 3 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite alla attività principale dell'installazione;
 - Quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
2. Di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di notifica del presente atto per l'inizio dei lavori di variante dell'impianto previsti dal progetto approvato ed un termine massimo di tre anni dall'inizio dei lavori per l'ultimazione dei medesimi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione. A tal fine la ditta dovrà dare comunicazione scritta, ai competenti uffici provinciali, della data di inizio dei lavori;
3. Che la notifica alla SIRCHI srl del presente atto è subordinata al versamento a favore della Provincia di Como di una fideiussione pari ad € 1.716.681,31 (unmilionesettecentosediciseicentottantuno/31 euro) con validità della garanzia finanziaria pari alla data di validità della presente autorizzazione maggiorata di un anno. La mancata presentazione di un'appendice di estensione della polizza fideiussoria in essere o, in alternativa, di una nuova polizza di fideiussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del provvedimento di autorizzazione, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n. 19461/04 comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R. sopra citata.

Contatti: telefono: 031/457210 – email: suap@comune.casnateconbermate.co.it

Orari: lunedì: 08.00 – 14.00, martedì 14.00 – 18.00, giovedì 14.00 – 18.00

Responsabile: arch. Luciano Arcellaschi – responsabile del procedimento: d.ssa geol. Paola Tarbini

**SIRCHI s.r.l.**
Unipersonale
Via Stazione, 6/M
22060 CUCCIAGO (Como)

NOTIFICA

La presente autorizzazione alla ditta SIRCHI srl, (P. I.V.A. 01043160074), con sede legale con sede legale a Milano, corso Magenta 32 e impianto sito in comune di Cucciago, via Stazione 6/M ;

TRASMETTE

Il presente provvedimento agli enti:

Provincia di Como, settore Ecologia Ambiente, via Borgo Vico 148, 22100 COMO;

Comune di Cucciago;

ARPA, Dipartimento di Como, via Einaudi 1, 22100 COMO;

Ufficio d'ambito, c/o Provincia di Como, via Borgo Vico 148, 22100 COMO;

Como Acqua srl, c/o Provincia di Como, via Borgo Vico 148, 22100 COMO;

ATS dipartimento igiene prevenzione Como;

Sud Seveso Servizi via del Colombiolo Carimate;

Colline Comasche S.p.a.

DA' ATTO

Che avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Casinate con Bernate, li 23 luglio 2018

Il responsabile del SUAP
(arch. Luciano Arcellaschi)

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Contatti: telefono: 031/457210 – email: suap@comune.casinateconbernate.co.it

Orari: lunedì: 08.00 – 14.00, martedì 14.00 – 18.00, giovedì 14.00 – 18.00

Responsabile: arch. Luciano Arcellaschi – responsabile del procedimento: d.ssa geol. Paola Tarbini

SIRCHI s.r.l.
Unipersonale
Via Stazione 6/M
22080 CUCCIAGO (Como)



Contatti: telefono: 031/457210 – email: suap@comune.casinateconbernate.co.it

Orari: lunedì: 08.00 – 14.00, martedì 14.00 – 18.00, giovedì 14.00 – 18.00

Responsabile: arch. Luciano Arcellaschi – responsabile del procedimento: d.ssa geol. Paola Tarbini


SIRCHI s.r.l.
Unipersonale
Via Stazione, 8/M
22060 CUCCIAGO (Como)



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 293 / 2018

Class. p_CO 09.03 - Fascicolo n. 2016/07

OGGETTO: DITTA: SIRCHI S.R.L. CON SEDE LEGALE A MILANO, CORSO MAGENTA 32 E IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CUCCIAGO, VIA STAZIONE 6/M. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL PROVVEDIMENTO N. 03 AMB/2014 DEL 24/9/2014 E SMI DEL RESPONSABILE DEL SUAP DI CUCCIAGO, AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012
- la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;



SIRCHI S.R.L.
Unipersonale
Via Stazione, 6/M
22066 CUCCIAGO (Como)

- il D.D.S. n.1795 del 4 marzo 2014;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del responsabile del SUAP di Cucciago:

- Provvedimento n. 03 AMB/2014 del 24/9/2014, che recepisce quale parte integrante il P.D. n.295/A/ECO del 12/8/2014 del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como di modifica sostanziale dell'AIA;
- Provvedimento n. 04 AMB/2014 del 22/11/2014, che recepisce quale parte integrante il P.D. n. 400/A/ECO del 13/11/2014 del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como di modifica del suddetto P.D. n. 295/A/ECO;

RICHIAMATI INOLTRE:

- Provvedimento n. 05 AMB/2015 del 9/02/2015 del responsabile del SUAP di Cucciago, che recepisce quale parte integrante il P.D. n. 36/A/ECO del 4/02/2015 del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como di approvazione della variante non sostanziale dell'AIA;
- Provvedimento n. 06 AMB/2015 del 18/09/2015 del responsabile del SUAP di Cucciago, che recepisce quale parte integrante il P.D. n. 303/A/ECO del 10/08/2015 del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como di approvazione della variante non sostanziale dell'AIA;
- Provvedimento n. 10 AMB/2016 del 05/10/2016 del responsabile del SUAP di Cucciago, che recepisce quale parte integrante il P.D. n. 313/A/ECO del 28/09/2016 del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como di approvazione della variante non sostanziale dell'AIA;

ATTESO che il Gestore Sirchi Srl ha presentato in data 30/04/2017 istanza di modifica sostanziale dell'AIA presso il SUAP del Comune di Cucciago;

RICHIAMATA la nota SUAP prot. 2580 del 15/05/2017 di avvio del procedimento per la modifica sostanziale dell'AIA, ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90;

PRESO ATTO che il Provvedimento del Responsabile del Servizio Rifiuti della Provincia di Como n. 354/2017 del 19/07/2018, così come modificato dal Provvedimento n. 290/2018 del 21/06/2018 ha determinato l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di modifica sostanziale di che trattasi, prescrivendo le condizioni di realizzazione della modifica ed esercizio dell'attività soggetta ad AIA;

CONSIDERATI i contenuti della documentazione integrativa prodotta dal Gestore, in atti provinciali: prot. 37456/2017, prot. 38762/2017, prot. 41251/2017, prot. 41253/2017, prot. 42585/2017, prot. 10145/2018, prot. 11534/2018, prot. 12606/2018, prot. 15671/2018, prot. 15716/2018, prot. 22681/2018, prot. 23079/2018;

PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 4/12/2017 e 31/05/2018, si è conclusa con l'espressione di parere favorevole con prescrizioni per la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di cui trattasi;


SIRCHI S.R.L.
Unipersonale
Via Stazione, 6/M
2080 CUCCIAGO (Como)

VISTI infine i contenuti della relazione finale di verifica ispettiva svolta presso l'impianto di che trattasi, trasmessa da ARPA con propria nota prot. 179231 del 30/11/2017;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia e Ambiente, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'Allegato Tecnico e nell'Allegato A, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che sostituiscono integralmente l'allegato tecnico all'atto n. 03 AMB/2014 del 24/9/2014 e s.m.i. rilasciato dal SUAP di Cucciago;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
- la richiesta, formulata dalla Provincia di Como nel proprio parere in seno alla Conferenza di Servizi del 31/05/2018, di fornire descrizione specifica dei rifiuti identificati dai CER: 010499, 010599, 020699, 100899, 101399 non è stata soddisfatta nelle integrazioni in atti provinciali prot. 22681/2018 e prot. 23079/2018 e che pertanto tali rifiuti sono stralciati d'ufficio dall'elenco dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto poiché la mancata identificazione dei medesimi non ha consentito di valutare l'idoneità dell'impianto alla loro gestione. Tali rifiuti non devono essere considerati qualora riportati negli elaborati tecnici di riferimento;
- l'ammontare totale della fidejussione che il Gestore è tenuto a prestare alla Provincia di Como, ai sensi della D.G.R. n.19461/04, è pari a € 1.716.681,32 (unmilionesettecentosedicimilaseicentoottantuno/32 euro) e la validità deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di un anno;
- ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06.

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Cucciago, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";


SIRCHI S.r.l.
Unipersonale
Via Stazione, 6/M
22080 CUCCIAGO (Como)

DETERMINA

1. di approvare l'Allegato Tecnico e l'Allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per l'approvazione della modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Provvedimento n. 03 AMB/2014 del 24/9/2014 e s.m.i del responsabile del SUAP di Cucciago, per l'impianto IPPC sito a Cucciago, via Stazione 6/m, gestito da Sirchi Srl per l'esercizio dell'attività di cui ai punti 5.1, 5.3.a), 5.3.b) e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
2. di stralciare dall'elenco dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto i seguenti CER: 010499, 010599, 020699, 100899, 101399, in quanto il Gestore non ne ha fornito specifica descrizione nella documentazione a corredo dell'istanza, specificando che tali rifiuti non dovranno essere presi in considerazione qualora riportati negli elaborati tecnici di riferimento;
3. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell'atto di modifica dell'AIA da parte del SUAP per l'inizio dei lavori di variante dell'impianto previsti dal progetto approvato ed un termine massimo di tre anni dall'inizio dei lavori per l'ultimazione dei medesimi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione. A tal fine la ditta dovrà dare comunicazione scritta, ai competenti uffici di questa Provincia, della data di inizio dei lavori;
4. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 12 anni dal rilascio dell'AIA, o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale;
5. che a fronte del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare totale della fideiussione che il Gestore deve versare a favore della Provincia di Como sia pari a € 1.716.681,32 (unmilionesettecentosedicimilaseicentoottantuno/32 euro) e che la validità della garanzia finanziaria deve essere pari alla data di validità dell'autorizzazione maggiorata di un anno. La mancata presentazione di un'appendice di estensione della polizza fideiussoria in essere o, in alternativa, di una nuova polizza di fideiussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del provvedimento di autorizzazione, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n.19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R. sopra citata.

Tale polizza fideiussoria può essere prestata anche per un periodo inferiore, comunque almeno pari ad anni 10. In tal caso, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in essere, il gestore è tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fideiussione, a copertura di tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, maggiorata di un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale è revocato d'ufficio; l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale è pertanto subordinata all'efficacia della polizza fideiussoria in essere.

È fatta salva la possibilità di presentare, in qualsiasi momento, nuova polizza fideiussoria avente un'estensione temporale pari alla durata prevista dalla vigente normativa.


SIRCHI S.r.l.
Unipersonale
Via Stazione 6/M
22060 CUCCIAGO (Como)

6. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;
7. di far presente che il provvedimento di autorizzazione produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di impianto di gestione rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 dello stesso D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DISPONE

la notifica del presente atto al SUAP di Cucciago ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 25/06/2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
BINAGHI FRANCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SIRCHI s.r.l.
Unipersonale
Via Stazione, 6/M
22090 SUCCIAO (Como)



Di seguito si riporta l'elenco delle miscele e dei raggruppamenti autorizzati presso il complesso, a loro volta suddivisi per categorie merceologiche.

DESCRIZIONE	SPECIFICHE
MISCELA N. 1 Rifiuti pericolosi costituiti da olio scuro	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R1, R9, R13, D10, D15• CER in uscita: 130205*, 130208* o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero energetico (R1), rigenerazione degli oli (R9), termodistruzione (D10), oppure ad impianti di stoccaggio (R13/D15) ad essi direttamente collegati• Gli oli ricevuti all'interno dell'impianto e contenenti tracce di PCB/PCT, ovvero con concentrazioni ≤ 50 ppm, non sono da considerare oli contenenti PCB (D.Lgs. n. 209 del 22/05/1999). Essi possono essere miscelati per partite omogenee al fine di ridurre la concentrazione finale a valori ≤ 25 ppm in modo da inviari al recupero (R1, R9) nel rispetto dei limiti indicati dal piano di monitoraggio dell'impianto di destino• La Ditta non effettua miscelazione di oli non contenenti PCB (concentrazione ≤ 50 ppm) con oli contenenti PCB (concentrazione > 50 ppm), bensì di soli oli contenenti PCB.
MISCELA N. 2 Rifiuti pericolosi costituiti da olio contaminato	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R1, R13, D10, D15• CER in uscita: 130101*, 130301* o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero energetico (R1), termodistruzione (D10), oppure ad impianti di stoccaggio (R13/D15) ad essi direttamente collegati• Gli oli ricevuti all'interno dell'impianto sono considerati contaminati da PCB qualora la concentrazione di PCB risulti > 50 ppm (D.Lgs. n. 209 del 22/05/1999).• La Ditta non effettua miscelazione di oli non contenenti PCB (concentrazione ≤ 50 ppm) con oli contenenti PCB (concentrazione > 50 ppm), bensì di soli oli contenenti PCB.
MISCELA N. 3 Rifiuti pericolosi costituiti da emulsioni oleose	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R1, R13, D10, D15• CER in uscita: 120108*, 120109*, 130104*, 130105* o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero energetico (R1), termodistruzione (D10), oppure ad impianti di stoccaggio (R13/D15) ad essi direttamente collegati• Per quanto riguarda i fanghi: sono da considerare solo quelli pompabili
MISCELA N. 4 Rifiuti pericolosi costituiti da RAEE contenenti CFC	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R4, R13• CER in uscita: 160211* o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero dei composti metallici (R4), oppure ad impianti di stoccaggio (R13) ad essi direttamente collegati
MISCELA N. 5 Rifiuti pericolosi classificabili come elettronici	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R4, R13• CER in uscita: 160213* o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero dei composti metallici (R4), oppure ad impianti di stoccaggio (R13) ad essi direttamente collegati
MISCELA N. 6 Rifiuti pericolosi costituiti da batterie al Piombo	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R4, R13• CER in uscita: 160601* o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero dei composti metallici (R4), oppure ad impianti di stoccaggio (R13) ad essi direttamente collegati
MISCELA N. 7 Rifiuti pericolosi costituiti da batterie al Nichel - Cadmio	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R4, R13• CER in uscita: 160602* o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero dei composti metallici (R4), oppure ad impianti di stoccaggio (R13) ad essi direttamente collegati
MISCELA N. 8 Rifiuti pericolosi costituiti da batterie contenenti Mercurio	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R4, R13• CER in uscita: 160603* o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero dei composti metallici (R4), oppure ad impianti di stoccaggio (R13) ad essi direttamente collegati



DESCRIZIONE	SPECIFICHE
MISCELA N. 9 Rifiuti pericolosi liquidi (Solventi/Liquidi con alto PCI)	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R1, R2, R13, D10, D15• CER in uscita: 190204*, 190208* o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero energetico (R1), rigenerazione/recupero solventi (R2) o termodistruzione (D10), oppure ad impianti di stoccaggio (R13/D15) ad essi direttamente collegati• Ogni singolo rifiuto sottoposto a miscelazione deve avere un PCI \geq 4.000 kcal/kg, ad eccezione di quelli che devono essere obbligatoriamente inviati a smaltimento, ed un pH compreso tra 3 e 11,5.
MISCELA N. 10 Rifiuti pericolosi costituiti da bombolette spray	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R1, R4, R13, D10, D15• CER in uscita: 160504* o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero energetico (R1), recupero dei composti metallici (R4) o termodistruzione (D10), oppure ad impianti di stoccaggio (R13/D15) ad essi direttamente collegati
MISCELA N. 11 Rifiuti pericolosi/non pericolosi solidi/fangosi palabili	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R1, R13, D1, D5, D10, D15• CER in uscita: 190203, 190204*, 190209*, 190210, 191211*, 191212 o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero energetico (R1) o termodistruzione (D10), allo smaltimento in discarica (D1), allo smaltimento in discarica specialmente allestita (D5), oppure ad impianti di stoccaggio (R13/D15) ad essi direttamente collegati
MISCELA N. 12 Rifiuti pericolosi/non pericolosi liquidi	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R1, R13, D8, D9, D10, D15• CER in uscita: 190203, 190204*, 190208*, 190210 o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero energetico (R1), trattamento biologico (D8), trattamento chimico-fisico (D9) o termodistruzione (D10), oppure ad impianti di stoccaggio (R13/D15) ad essi direttamente collegati• Per i rifiuti destinati a trattamento termico: ogni singolo rifiuto sottoposto a miscelazione deve avere un PCI \geq 700 kcal/kg, ad eccezione di quelli che devono essere obbligatoriamente inviati a smaltimento, ed un pH compreso tra 3 e 11,5.• Per i rifiuti non destinati a trattamento termico: ogni singolo rifiuto sottoposto a miscelazione deve avere un pH compreso tra 3 e 11,5.• Per quanto riguarda i fanghi: sono da considerare solo quelli pompabili
MISCELA N. 13 Rifiuti pericolosi/non pericolosi costituiti da farmaci	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R1, R13, D10, D15• CER in uscita: 190203, 190204*, 191211* 191212 o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero energetico (R1), termodistruzione (D10), oppure ad impianti di stoccaggio (R13/D15) ad essi direttamente collegati
MISCELA N. 14 Rifiuti pericolosi/non pericolosi costituiti da cosmetici	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R1, R13, D10, D15• CER in uscita: 190203, 190204*, 191211* 191212 o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero energetico (R1), termodistruzione (D10), oppure ad impianti di stoccaggio (R13/D15) ad essi direttamente collegati
MISCELA N. 15 Rifiuti pericolosi/non pericolosi costituiti da reagentari	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: R1, R13, D10, D15• CER in uscita: 190203, 190204*, 191211* 191212 o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati ad impianti di recupero energetico (R1), termodistruzione (D10), oppure ad impianti di stoccaggio (R13/D15) ad essi direttamente collegati
MISCELA N. 16 Rifiuti pericolosi da attività di bonifica/edilizia (SOLO RAGGRUPPAMENTO)	<ul style="list-style-type: none">• Destinazione: D1, D5, D10, D15• CER in uscita: 170601*, 170603* o CER prevalente• Miscela di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica (D1), allo smaltimento in discarica specialmente allestita (D5), alla termodistruzione (D10), oppure ad impianti di stoccaggio (D15) ad essi direttamente collegati



CER ⁽²⁾	P	Descrizione	HP3	HP4	HP5	HP6	HP7	HP8	HP10	HP11	HP12	HP13	HP14	HP15
170201		Legno												
170202		Vetro												
170203		Plastica												
170204	*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati		X	X	X	X	X	X			X	X	X
170301	*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone		X	X	X	X	X	X			X	X	X
170302		Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01												
170303	*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		X	X	X	X	X	X			X	X	X
170409	*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
170410	*	Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
170505	*	Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
170506		Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505												
170507	*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
170508		Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07												
170603	*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
170604		Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 170603												
170801	*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
170802		Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01												
170901	*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio		X	X	X	X	X	X			X	X	X
170903	*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
170904		Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03												
180104		Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)												
180106	*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
180107		Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06												
180110	*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici		X	X	X	X	X	X			X	X	X
180203		Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni												
180205	*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
180206		Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205												
190105	*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X			X	X	X
190107	*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X			X	X	X
190110	*	Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X			X	X	X
190111	*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
190112		Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11												
190113	*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
190114		Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13												
190115	*	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
190116		Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15												
190117	*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X			X	X	X
190118		Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17												
190119		Sabbie dei reattori a letto fluidizzato												
190116		Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15												
190203		Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi												